



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XII - n. 2-2017**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**24**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

# *Integrità mentale e fenomeno religioso: tra psichiatria e diritto*

FRANCESCO SALVATORE REA

## 1. *La problematica tutela dell'integrità psichica*

La possibilità di assicurare una tutela penale all'integrità psichica<sup>1</sup>, *rectius* a quella "trilogia mentale" strutturata in cognizione, motivazione ed emozione<sup>2</sup>, autentica mina vagante nel codice penale vigente<sup>3</sup>, non disciplinata in via esplicita<sup>4</sup>, e da molti considerata "terra di nessuno"<sup>5</sup>, oltre che non idonea a costituire un bene giuridico oggetto di tutela<sup>6</sup>, rappresenta scoglio difficilmente superabile nel campo della scienza penalistica e medico-psichiatrica, richiedendo una collaborazione interdisciplinare<sup>7</sup> che si ponga come

---

<sup>1</sup> Cfr. RENÉ BLOY, *Strafrechtliche Schutz der psychischen Integrität*, in JÖRG ARNOLD, BJÖRN BURKHARDT, WALTER GROPP (a cura di), *Menschengerechtes Strafrecht: Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag*, C.H. Beck, München, 2005, p. 233 ss.

<sup>2</sup> Cfr. JOSEPH LEDOUX, *Il Sè sinaptico. Come il nostro cervello ci fa diventare quello che siamo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002, p. 241.

<sup>3</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 3.

<sup>4</sup> Già ARTURO ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Fratelli Bocca, Milano-Torino-Roma, 1913, p. 577, osservava che "accanto al bene della integrità personale che costituirebbe oggetto di diritto solo per il diritto privato, troviamo quella dei beni morali o immateriali personali, consistenti in stati psicologici o spirituali della persona e diretti a soddisfare interessi psicologici e spirituali della persona [...]".

<sup>5</sup> Cfr. JAN CRISTOPH BUBLITZ, *Habeas mentem? Psychiatrische Zwangseingriffe im Maßregelvollzug und die Freiheit gefährlicher Gedanken*, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, VIII-IX, 2011, p. 718, il quale nota: "Für die Rechtswissenschaft ist die Psyche weitgehend eine terra incognita, ihre Bedeutung kaum systematisch untersucht".

<sup>6</sup> Cfr. CLAUD ROXIN, *Zur neueren Entwicklung der Rechtsgutdebatte*, in ULFRID NEUMANN, FELIX HERZOG, *Festschrift für Winfried Hassemer*, Müller, Heidelberg, 2010, p. 573. Sul punto cfr. anche MASSIMO DONINI, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1549. Sui collegamenti tra teoria del bene giuridico ed imputazione obiettiva cfr. CLAUD ROXIN, *Das strafrechtliche Unrecht im Spannungsfeld von Rechtsgüterschutz und individueller Freiheit*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2004, p. 930.

<sup>7</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Storia e dogmatica nella scienza nel diritto ecclesiastico*, in AA.VV., *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 3, nel senso che "[...] in campo scientifico non vi sono settori riservati o sottratti alle influenze delle altre discipline, tutte

ausilio al giurista a liberarsi di egoistiche, quanto improduttive, tendenze autoreferenziali<sup>8</sup> che ne affievoliscono la credibilità in sede metodologica<sup>9</sup>. È ben noto, invero, il timore di derive scientiste nel diritto, al punto che si è evidenziato come “[...] a detta difficoltà [...] non c’è altro modo di reagire che creando le condizioni perché i giudici ed i tecnici del diritto che intervengono a tutela delle parti o del bene pubblico possano fare uso adeguato delle conoscenze extragiuridiche”<sup>10</sup>.

La personalità psichica dell’individuo coinvolge, certamente, le norme dedicate ai delitti contro la libertà morale, *id est* il Libro II, Titolo XII, Capo III, Sez. III del codice penale<sup>11</sup>. Tuttavia la non vincolatività delle ripartizioni legislative ai fini del rinvenimento di un reale oggetto di tutela<sup>12</sup> impone una ricerca anche *aliunde*, in altri settori del diritto penale speciale,<sup>13</sup> giacché “quanto maggiore è la precisione della formulazione legislativa del reato, tanto più il giudice risulta vincolato al contenuto del precetto e tanto più il messaggio legislativo sarà efficace”<sup>14</sup>. Una prospettiva omnicomprensiva trae, poi, linfa anche dalla arbitrarietà sistematica della parte speciale del codice penale vigente, in particolare dei delitti contro la persona<sup>15</sup>, imposta,

---

volte alla comprensione della medesima realtà”.

<sup>8</sup> Cfr. FRANCESCO D’AGOSTINO, *La Teologia del Diritto positivo: annuncio e verità del Diritto*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (a cura di), *Evangelium Vitæ e Diritto. Acta Symposii Internationalis in Civitate Vaticana celebrati 23-25 maii 1996*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 130, il quale afferma che “i giuristi non possono costruire autopoieticamente il loro sapere, perché la verità del Diritto è al di fuori del Diritto stesso [...]”.

<sup>9</sup> Nota FRANCESCO D’AGOSTINO, *La Teologia del Diritto alla prova del fondamentalismo*, in IDEM (a cura di), *Ius divinum. Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 115: “Se è vero [...] che *nessun sapere fonda un altro sapere*, è pur vero che solo l’*interconnessione dei saperi* garantisce a ciascuno di essi la possibilità di verificare le proprie pretese di legittimità”.

<sup>10</sup> Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *La perizia e la sua ricognizione*, in AA.VV., *L’istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 164, il quale aggiunge che “[...] la manifestazione più chiara dell’illusione scientista è l’iniziale e tuttora frequente arrendevolezza o subalternità degli operatori del diritto alle conclusioni degli esperti in scienze psichiche, che si palesa soprattutto quando si convertono automaticamente in categorie giuridiche concetti che nell’altro ambito possiedono diversa portata”. Sul punto cfr. anche ALESSANDRO CORDA, *Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale*, in *Criminalia*, VII, 2012, pp. 497-533.

<sup>11</sup> Cfr. NICOLA MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 5° ed., Monduzzi, Bologna, 2009, p. 495 ss.

<sup>12</sup> Cfr. DOMENICO PULITANÒ, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 17.

<sup>13</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. II. Tomo I - I delitti contro la persona*, 3° ed., Zanichelli, Bologna, 2011, p. 200 ss.

<sup>14</sup> Cfr. CARLO FIORE, STEFANO FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 3° ed., UTET, Torino, 2008, p. 69.

<sup>15</sup> Cfr. FRANCESCO PALAZZO, (voce) *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 306. Sul punto cfr. anche MARIO ROMANO, *Legislazione penale e tutela della persona*

altresì, dalle necessità di interpretarne la struttura ontologica alla luce del dettato costituzionale, sotto il cui ausbergo tutte le libertà personali si smarrano dai preminenti e superiori interessi pubblici<sup>16</sup> entro cui il legislatore del 1930 intese recitarle<sup>17</sup>.

Il concetto di libertà morale<sup>18</sup>, intrinsecamente connesso all'integrità psichica come suo logico antecedente, necessita di riconsiderazione non solo in virtù di detrazioni provenienti da approcci riduzionisti, di cui risulta preda soprattutto in sede di ermeneutica filosofica<sup>19</sup>, ma anche per le difficoltà di farvi rientrare i processi psichici idonei a beneficiare di tutela giuridica<sup>20</sup>.

Non sono mancate, in dottrina, voci rivolte a mettere in evidenza come un tipo di libertà morale inteso nei termini di "libertà di autodeterminazione"<sup>21</sup>, sganciato da ripercussioni relazionali<sup>22</sup>, peccati di restrittività<sup>23</sup>, suggerendo

---

(contributo alla revisione del titolo XII del codice penale), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, II, p. 53.

<sup>16</sup> Cfr. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *La sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona*, in SERGIO VINCIGUERRA, FRANCESCO DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 281. Si veda anche DOMENICO PULITANÒ, *Problemi e sistema di tutela*, in IDEM (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. I. Tutela penale della persona*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 11; STEFANO RODOTÀ, *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in STEFANO RODOTÀ, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 169 ss.

<sup>17</sup> Cfr. GIOVANNI MARIA FLICK, (voce) *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 535.

<sup>18</sup> Cfr. ANTONIO BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 223, il quale definisce il concetto di libertà come il problema "più complesso fra i tanti che si pongono nello studio delle società e dei sistemi giuridici".

<sup>19</sup> Cfr. ÁLVARO RODRÍGUEZ CARBALLEIRA, *Un estudio comparativo de las estrategias de abuso psicológico: en la pareja, en lugar de trabajo y en los grupos manipulativos*, in *Anuario de Psicología*, XXXVI, 2005, 3, p. 299, ad avviso del quale, in ragione dell'ampiezza attribuibile alle forme di aggressione della psiche, andrebbe ricostruita "una unitaria categoria di abuso psicologico, testandone l'utilità classificatoria in relazione a svariati campi di indagine".

<sup>20</sup> Cfr. TULLIO BANDINI, ROSAGEMMA CILIBERTI, *La psicopatologia forense e la valutazione del danno all'integrità psichica: aspetti etici e metodologici*, in *Rass. it. criminologia*, III, 2007, p. 124.

<sup>21</sup> Cfr. TIZIANA VITARELLI, *Manipolazione psicologica e diritto penale*, Aracne Editrice, Roma, 2013, p. 116, ove si evidenzia che "[...] per lungo tempo lo stesso concetto giuridico di libertà individuale è stato identificato, riduttivamente, con la libertà di scelta o di autodeterminazione, vale a dire con uno degli aspetti più rilevanti della libertà morale".

<sup>22</sup> Cfr. ALBERTO COZZI, *Manuale di Dottrina Trinitaria*, 2° ed., Queriniana, Brescia, 2013, p. 916, il quale ricorda come "[...] un individuo è sé stesso di fronte agli altri e quindi in relazione con loro e pertanto la persona dice relazione, individuando colui che ultimamente è responsabile di sé di fronte agli altri, come soggetto di doveri".

<sup>23</sup> Cfr. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6° ed., Ediurcla, Roma, 2012, p. 11, il quale nota: "[...] qualificliamo gli atti dell'uomo quali atti umani solo se provengono da un esercizio corretto della sua ragione e libertà. Al raggiungimento della libertà, quale prima misura della dignità umana, si orienta lo sviluppo personale. L'aspirazione di libertà personale è inscindibilmente legata alle aspirazioni degli altri uomini. Oltre che razionale, l'uomo si scopre essere relazionale,

di annoverare, al suo interno, altri aspetti della vita psichica<sup>24</sup>. È vero, infatti, che “la singolarità [...] di ciascuno fonda la ricchezza del dialogo e della relazione interpersonale. È precisamente questa relazione, [...] a livello ontologico, che crea la mia specificità di persona, rispetto a chi persona non è”<sup>25</sup>.

Peraltro la tutela dei sentimenti<sup>26</sup> che non siano *in toto* riducibili alla libertà del volere risulta confermata anche dal dato positivo, ove “vengono in rilievo, con costante frequenza, anche le emozioni”<sup>27</sup>, categoria in continua espansione ed il cui ventaglio di definizioni scientifiche<sup>28</sup> “è cresciuto sino al punto tale che contarle sembra senza speranza”<sup>29</sup>.

Un punto di vista siffatto non costituisce certo un fattore inedito, essendo già ricompreso all'interno dello schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale, ad opera della Commissione Pagliaro<sup>30</sup>. Autorevole dottrina ha poi inteso, ricorrendo alla categoria dell'integrità

---

bisognoso cioè del contributo degli altri per raggiungere la propria realizzazione [...]”.

<sup>24</sup> Cfr. FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I. Delitti contro la persona*, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, p. 306.

<sup>25</sup> Cfr. RAMÓN LUCAS LUCAS, *Fondazione antropologica dei problemi bioetici*, in *Gregorianum*, LXXX, 1999, 4, p. 723, il quale specifica poi che “[...] definire la persona come essere relazionale non vuol dire privarla della sua autonomia e dissolverla nell'area della gravitazione del «tu». Si tratta di una relazione essenziale che garantisce all'«io» e al «tu» la propria soggettività. In effetti, la definizione di persona come essere relazionale non significa che la sua realtà si trovi in un altro. La realtà della persona ha la sua espressione psicologica nell'«io», e questo «io» non si identifica con il «tu», perché nella relazione si dà una certa opposizione. L'«io» si definisce in funzione del «tu», ma non giunge mai ad essere il «tu». La relazione essenziale non fa perdere all'«io» la sua originalità” (*Ivi*, p. 734). Cfr. anche, sebbene in un contesto diverso, MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi, Pro manuscripto*, Eupress FTL, Lugano 2008, p. 60, ad avviso del quale “alla persona, nella sua storia concreta e nella sua irripetibile situazione esistenziale, non è sottratta né l'esigenza né la possibilità di trovare la verità che lo trascende, senza ergere sé stesso a principio assoluto, autosufficiente e solipsista”.

<sup>26</sup> Osserva ANGELO FALZEA, *I fatti di sentimento*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Santoro Passarelli*, vol. VI, Jovene, Napoli, 1972, p. 320, che per sentimento si intende “l'organo attraverso cui la coscienza individuale si mette in rapporto con i valori”. Per GIUSEPPE MORBIDELLI, *L'azione regionale e locale per i beni culturali in Italia*, in *Le Regioni*, 1987, p. 953, “benché il diritto si occupi normalmente di fatti di conoscenza, esso si occupa, talvolta, anche dei fatti di sentimento”.

<sup>27</sup> Cfr. ALFREDO DE MARSICO, *Sui rapporti tra psicopatologia e diritto penale*, in *Scuola positiva*, 1959, p. 17.

<sup>28</sup> Classica quella di ANTONIO DAMASIO, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, 11° ed., Adelphi, Milano, 2009, p. 202, che intende l'emozione come “insieme dei cambiamenti dello stato corporeo”, a differenza dei sentimenti che ne costituirebbero l'esperienza.

<sup>29</sup> Cfr. KLAUS R. SCHERER, *What are emotions? And how can they be measured*, in *Social Science Information*, XLIV, 2005, p. 696.

<sup>30</sup> Cfr. COMMISSIONE PAGLIARO, *Relazione allo schema di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice penale*, in *Ind. Pen.*, 1992, p. 612, nel senso che “sotto la nuova categoria di reati contro l'integrità psichica è stata raggruppata una serie di fattispecie che trascendono l'offesa alla libertà morale e incidono sulla integrità mentale del soggetto, nel senso di comprometterla o pregiudicarne il normale sviluppo”.

psichica, utilizzare una fattispecie maggiormente descrittiva rispetto a condotte di rimodellamento della psiche disciplinate tramite il fenotipo del plagio<sup>31</sup>, ex art. 603 c.p., prima della declaratoria di incostituzionalità ad opera della sentenza n. 96 del 1981 della Consulta<sup>32</sup>, “trasferendo dal piano delle *Geisteswissenschaften*, a quelle terrene, ma misurabili, *Naturwissenschaften*, l’oggetto della tutela”<sup>33</sup>.

A sostegno di un simile orizzonte teorico si aggiunge un differente approccio tra giuristi e psichiatri circa l’oggetto di tutela: se da un lato, invero, è tipico dei primi rimarcare il concetto di autodeterminazione, i secondi tendono a porre in rilievo il concetto di salute mentale. Tale distinzione trova una conferma nelle trattazioni penalistiche, giacché l’espressione “integrità psichica” individua “una situazione prodromica rispetto alla libertà psichica in senso stretto, intesa come libertà di autodeterminazione secondo motivi propri, in un modo libero e consapevole”<sup>34</sup>. L’integrità psichica, rappresenterebbe un *præius* entro cui tutte le coordinate di azione dell’uomo vanno inserite al fine di usufruire delle libertà ausiliarie e delle facoltà attraverso cui esplicitare la sua personalità<sup>35</sup>, sentendosi, così, *compos sui*<sup>36</sup>.

La stessa *summa divisio* si manifesta, inoltre, anche nell’ambito della

---

<sup>31</sup> Cfr. GIUSEPPE ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 370.

<sup>32</sup> Cfr. Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost.*, 1981, I, p. 806 ss.

<sup>33</sup> Cfr. MICHELE DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell’integrità psichica*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1984, p. 343. Interessanti, sul punto, le osservazioni di LOUIS DE BONALD, *Législation primitive*, Leclerc, Paris, 1847, p. 13: “*Dans les sciences purement physiques, on peut rejeter comme faux ce qui est même le plus généralement adopté, et chercher ensuite la vérité; dans les sciences morales, au contraire, qui traitent du pouvoir et des devoirs, il faut respecter ce que l’on trouve généralement établi, pour ne pas recommencer tous les jours la société, sauf à examiner ensuite s’il n’y a point d’erreur*”.

<sup>34</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. II. Tomo I - I delitti contro la persona*, cit., p. 211, in riferimento all’integrità psichica come bene protetto ex art. 613 c.p.

<sup>35</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Note di Teologia del Diritto*, Marcianum Press, Venezia, 2013, p. 114, ad avviso del quale “[...] è necessario ritrovare le fondamenta stesse che stanno alla base della vita dell’uomo, ritrovare la verità sull’uomo, perché si possa comprendere la verità delle cose che sono al servizio dell’uomo”.

<sup>36</sup> Cfr. BJÖRN BURKHARDT, *Thesen zu den Auswirkungen des neurophysiologischen Determinismus auf die Grundannahmen der Rechtsgesellschaft*, in DANIEL E. PUSKÁS, MARCEL SENN (a cura di), *Gehirnforschung und rechtliche Verantwortung. Fachtagung der Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, 19. und 20. Mai 2006*, Franz Steiner, Stuttgart, 2006, p. 88, nel senso che “*Menschen erleben sich nicht als frei, weil sie frei sind, sie sind frei, weil sie sich als frei erleben*” (“Gli esseri umani non si sentono liberi perché sono liberi; essi sono liberi perché si sentono liberi”). Lo stesso concetto, trasportato dal piano dell’essere a quello del fare, è ripreso da WOLFGANG PRINZ, *Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch*, in CHRISTIAN GEYER (a cura di), *Hirnforschung und Willensfreiheit*, Suhrkamp, Frankfurt am-Main, 2004, p. 22: “*Wir tun nicht was wir wollen, sondern wir wollen was wir tun*”.



scienza civilistica<sup>37</sup>, laddove si rinviene una scissione tra danno biologico<sup>38</sup>, donde si attinge l'integrità psicofisica dell'individuo, danno morale<sup>39</sup>, in quanto connesso al patimento del soggetto danneggiato<sup>40</sup> e danno esistenziale<sup>41</sup>, il quale allude ad una lesione della personalità senza un riscontro medico-legale.

In virtù di una riconsiderazione della stessa nozione di integrità, nonché della qualifica di "psichica", risulta consequenziale una compenetrazione, più che una contrapposizione ontologica, di tale concetto con quello di libertà morale<sup>42</sup>, con una serie di interessanti potenzialità declinative<sup>43</sup>. In quanto riferita alla persona<sup>44</sup>, l'integrità ricomprende due aspetti: l'incolumità<sup>45</sup> (*Unversehrtheit*), costituente il nucleo base, la quale delimita i confini "alla cui violazione una persona cessa di essere riconosciuta, come tale, dai suoi simili"<sup>46</sup>; la "fedeltà verso sé stessi" (*Selbsttreue*), incarnando il nucleo più interno dell'integrità, *id est*, ciò che rende, in sostanza, un individuo riconoscibile a sé stesso. In tal modo essa va a definire una sorta di compati-

---

<sup>37</sup> Cfr. SIMONE VENDER, *Obiettività del dolore psichico*, in FABIO BUZZI, MARCELLO VALDINI (a cura di), *Medicina legale e sofferenza fisica e morale*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 141.

<sup>38</sup> Cfr. GUIDO ALPA, *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, 3° ed., CEDAM, Padova, 2003, p. 3. Sul punto cfr. anche MASSIMO FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in IDEM (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 391.

<sup>39</sup> Cfr. ANGELO BIANCHI, *La complessità del danno psichico*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, I, p. 1990.

<sup>40</sup> Cfr. FABIO BUZZI, *Compete al medico legale contribuire all'apprezzamento e alla quantificazione della "sofferenza morale"?*, in *Riv. it. med. leg.*, 2010, I, p. 7, il quale si sofferma anche sulla distinzione tra il concetto di "danno", come contenuto giuridico, e quello di "sofferenza", di natura più emotiva.

<sup>41</sup> Cfr. MICHELE SCHIAVONE, GIOVANNI PALUMBO, *Sfera psichica e sfera esistenziale: riflessioni epistemologico-filosofiche a latere della sentenza n. 26972/2008 delle SS.UU. civili*, in *Riv. it. med. leg.*, 2010, p. 433. Definisce il danno esistenziale come "rinuncia al fare" PAOLO CENDON, *Non di sola salute vive l'uomo*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1999, p. 139.

<sup>42</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 3, nota 15, il quale rammenta come la Corte costituzionale tedesca sia pervenuta ad una conclusione non distante, muovendo, tuttavia, dalla *Selbstbestimmung* come emanazione della *Körperliche Integrität*.

<sup>43</sup> Cfr. ARND POLLMAN, *Integrität. Aufnahme einer sozialphilosophischen Personalie*, Transcript, Bielefeld, 2005, p. 77.

<sup>44</sup> Cfr. DAMIAN COX, MARGUERITE LA CAZE, MICHAEL LEVINE, *Integrity*, in *Stanford Encyclopedia for Philosophy* (<http://plato.stanford.edu/contests.html>), 2001-2008, ove si precisa che, in quanto riferita ad un oggetto, l'integrità può richiamarne la inscindibilità, pienezza e totalità; in quanto riferita, invece, alla personalità, può sovrapporsi, *tout court*, alla sua virtù morale.

<sup>45</sup> Cfr. PAOLO ZATTI, *Maschere del diritto, volti della vita*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 95.

<sup>46</sup> Cfr. ARND POLLMAN, *Ein Recht auf Unversehrtheit? Skizze einer Phänomenologie moralischer Integritätsverletzungen*, in SIBYLLE VAN DER WALT, CHRISTOPH MENKE, *Die Unversehrtheit des Körpers. Geschichte und Theorie eines elementaren Menschenrechts*, Campus, Frankfurt-New York, 2007, p. 219, ove emerge come, da tale punto di vista, l'incolumità costituisca un limite esterno all'integrità.

bilità con le proprie decisioni<sup>47</sup> e convinzioni<sup>48</sup>.

Il transito della fattispecie in esame al campo giuridico impone rammentare che l'universo del diritto considera solo quegli attacchi provenienti dall'esterno, e non già i semplici comportamenti auto-indotti<sup>49</sup>, in particolar modo sulla base della facoltà "di possedere convinzioni prescindendo da una aggettivazione morale"<sup>50</sup>. Mentre la facoltà di formarsi *backgrounds* in armonia con una visione morale, religiosa ovvero filosofica del mondo<sup>51</sup>, viene, di norma, ricondotta alla libertà di coscienza<sup>52</sup> e

<sup>47</sup> Cfr. JOSEPH RAZ, *The Morality of Freedom*, Oxford University Press, Oxford, 1988, p. 382.

<sup>48</sup> Cfr. THOMAS GUTMANN, *Freiwilligkeit als Rechtsbegriff*, C.H. Beck Verlag, München, 2001, p. 7.

<sup>49</sup> Cfr. GIUSEPPE BETTIOL, *Sul diritto penale dell'atteggiamento interiore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, III, p. 10.

<sup>50</sup> Cfr. ADRIANO DE CUPIS, *I diritti della personalità*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1973, p. 193, ad avviso del quale "la possibilità di libera formazione della volontà, del pensiero e del sentimento rivestono un interesse sociale", aspetto che non compare negli "atteggiamenti interni, psichici [...]".

<sup>51</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 118-119, il quale osserva che "[...] v'è libertà giuridica quando il soggetto può liberamente esprimere la propria volontà mutandone la direzione e orientandola sia in conformità che in contrasto con una norma etica senza subire conseguenze giuridiche [...]".

<sup>52</sup> Cfr. ALPHRIDUS OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Editio Altera, vol. II, *Ius Publicum Externum (Ecclesia et Status)*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1936, p. 59, per cui "*hæc formula asseritur libertas conscientiae in ordine speculativo, seu in æstimatione rei cognitæ, ita ut libera relinquenda sit mens quæ sibi subiective conscia sit se veritatem esse assecutam, neque teneatur assentire veritati obiectivæ sibi propositæ*". Ad avviso di ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 135, per libertà di coscienza deve intendersi "la libertà da ogni indebita pressione, condizionamento od imposizione – da parte di qualsiasi potere in grado di esercitare tali pressioni – che si risolva nel pretendere da un soggetto un comportamento, un atteggiamento, una dichiarazione, che implichi una sua adesione esteriore ad una dottrina, ad un'ideologia, ad un sistema etico-religioso che egli non condivide o perché ne condivide un altro, o perché non ne condivide alcuno, o perché ritiene quello impostogli come nocivo o dannoso". Sottolinea poi FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 32, come per libertà di coscienza debba intendersi "la libertà per l'individuo di agire, nella sua condotta esterna, rilevante ai fini della regolamentazione normativa, in conformità ai dettami della propria coscienza". Osserva PIERO BELLINI, *Nuova problematica della libertà religiosa individuale nella società pluralistica*, in AA.VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico (Atti del Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico. Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972)*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 11201, nota 9, che "[...] le diverse libertà dell'uomo son tanto solidali fra di loro che violare l'una è ledere anche le altre. Ché in effetti l'impedire con arbitrio il libero esplicarsi della personalità dell'uomo in un settore, benché delimitato, significa proprio colpire tale personalità nella sua interezza [...]". JEAN-FRANÇOIS FLAUSS, *La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes*, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 52, individua tre approcci alla libertà di coscienza: "*La première, la plus restrictive, appréhende la liberté de conscience en tant que composante de la liberté religieuse, c'est-à-dire comme un droit pour l'individu de croire ou de ne pas croire en matière religieuse. Dans une seconde optique, la liberté de conscience est entendue de manière 'extensive'. Elle serait une liberté d'adhésion aux opinions quelles qu'elles soient [...]. Enfin, une troisième approche, très analytique, a été parfois défendue: la liberté de conscience présenterait un caractère autonome aussi bien par rapport à la liberté d'opinion, qu'à la liberté religieuse, elle serait la liberté de croyance*".

di pensiero<sup>53</sup>, come sancito anche dalla giurisprudenza<sup>54</sup>, legata alla personalità individuale<sup>55</sup> e rispetto a cui “non si può cogliere in pieno la valenza giuridico-ordinamentale, se non prendendo le mosse dalla proiezione della realtà psicologica nella vita sociale”<sup>56</sup>, non si scorgono ostacoli a ricomprendere, nella fedeltà a sé stessi<sup>57</sup>, una autodeterminazione come tratto qualificante della libertà morale *stricto sensu* intesa<sup>58</sup>. Nell’accezione ristretta di integrità psichica, tutto ciò che attiene alla sfera dell’*Erleben*<sup>59</sup>, all’esperienza interiore, si comprime in un settore di indagine afferente, per lo più, alla salvaguardia della salute<sup>60</sup>.

Si tratta di un legame che conduce ad un’estensione del concetto di integrità, giacché, come è noto, la salute non è più intesa, nel comune sentire giuridico, quale mera assenza di patologie<sup>61</sup>, bensì nei termini di uno

---

<sup>53</sup> Cfr. LIVIO PALADIN, *Diritto costituzionale*, CEDAM, Padova, 1998, p. 623, il quale rimarca il carattere di “diritto fondamentale” della libertà di manifestazione del pensiero, inquadrandola tra i diritti che trovano in sé la propria giustificazione, a differenza di quelli c.d. “funzionali”, contraddistinti per la loro ragione sociale e, dunque, tutelati in ragione di quest’ultima”.

<sup>54</sup> Cfr. Corte cost., 2 febbraio 1991, n. 47, in *Giur. cost.*, 1991, I, p. 319, ove si osserva: “A livello di valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 Cost., dal momento che non può darsi una effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con sé stesso, che di quelli costituisce base spirituale-culturale e fondamento [...] etico-giuridico”.

<sup>55</sup> Cfr. PAOLO BENASSI, *Alcune note in tema di plagio*, in *Ind. pen.*, 1970, p. 89, nel senso che il concetto di personalità individuale “sta ad indicare quel nucleo esistenziale che contiene in sé la potenzialità di esprimersi attraverso la realizzazione delle libertà sancite nella Carta costituzionale”.

<sup>56</sup> Cfr. ANTONIO GUARINO, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, Jovene, Napoli, 1992, p. 15. L’A., evidenziando come si tratti di un principio non sancito esplicitamente in Costituzione, ritiene necessario “[...] concentrare l’analisi sull’effettiva portata di quelle norme costituzionali attinenti alla tutela della personalità umana in senso ampio, al fine di verificare se ed in che misura questa tutela salvaguardi anche la libera esplicazione della personalità morale dell’individuo” (*Ivi*, p. 7).

<sup>57</sup> Cfr. MICHELE DEL RE, *Il reato determinato da movente religioso*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 9.

<sup>58</sup> Cfr. GIULIANO VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in IDEM, *Scritti giuridici. III. Il processo e le libertà*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 253, ad avviso del quale la libertà morale “costituisce il primo ed indefettibile attributo [...] della personalità individuale”, dovendosi, più precisamente, intendere “[...] la libertà di conservare la propria personalità psichica, la libertà di ragionare con la propria testa, sia pure aiutata da tutti i mezzi di conoscenza e di diffusione dell’altrui pensiero che le si possono offrire, la libertà di formarsi una propria fede religiosa, politica o sociale e di conservarla come di mutarla, la libertà di non vedere né coartata né ingannata la propria coscienza, la libertà a non vedersi ingiustamente imposto un determinato contegno, neanche passivo od inerte [...]”.

<sup>59</sup> Così PHILIP LERSCH, *Aufbau der Person*, vol. XI, Johan Ambrosius Barth, München, 1962, p. 17.

<sup>60</sup> Cfr. MARIO BERTINI, *Dal modello malattia al modello salute: difficoltà del passaggio e insufficienza delle parole*, in *Psic. sal.*, 2008, II, p. 107.

<sup>61</sup> Cfr. ELENA ANTONELLI, *Il benessere soggettivo nella prospettiva psicosociale: una rassegna*, in *Giorn. it. psicologia*, 2007, p. 68.

“stato completo di benessere fisico, psichico e sociale”<sup>62</sup>. Una impostazione che trova riscontro in una esegesi orientata delle disposizioni costituzionali, laddove la stessa Consulta rinvia, accanto all’integrità fisica, ad un interesse costituzionalmente garantito alla integrità psichica, collegandolo alla tutela del diritto alla salute *ex art. 32 Cost.*, ove per salute si intende proprio quel diritto ad un organico sviluppo della persona umana<sup>63</sup>, “esprimibile non solo dal punto di vista sanitario, ma comportamentale, sociale ed ambientale”<sup>64</sup>, alla cui salvaguardia è teso l’intero impianto della Carta fondamentale<sup>65</sup>.

In coerenza con tale visuale emerge anche un altro significativo aspetto, giacché a dispetto della supposta inscindibilità tra integrità fisica e psichica<sup>66</sup>, quest’ultima possiede una forma di autonomia tale da essere riconosciuta a livello giuridico. La giurisprudenza costituzionale appare ferma, d’altra parte, nel sancire la possibilità che la accordanda tutela all’integrità psichica prevalga su quella dell’integrità fisica, allorché venga in gioco “l’equilibrio tra soma e psiche, la cui preservazione assume carattere terapeutico, rendendo leciti interventi chirurgici implicanti atti dispositivi del proprio corpo”<sup>67</sup>.

Ne deriva come l’ordinamento persegua il fine di assecondare uno dei possibili punti di vista in relazione ad una realtà unitaria<sup>68</sup>, biunivocamente ramificata nel “corpo che ho” (*Körper*), interpretato nella sua accezione anatomica, o “corpo che sono” (*Leib*)<sup>69</sup>. Del pari risulta veritiero il fatto che, allorché non sia possibile inquadrare l’*Erleben* in un *health-damage*, il tipo di offesa a sfondo psicologico si riferisce, spesso, ad una integrità

---

<sup>62</sup> Cfr. ELVIRA CICOGNANI, *La dimensione psicosociale del benessere*, in *Psic. sal.*, 2005, I, p. 57.

<sup>63</sup> Cfr. COSTANTINO MORTATI, *La tutela della salute nella Costituzione italiana*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1961, I, p. 4.

<sup>64</sup> Cfr. PIETRO PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in IDEM, *La persona e i suoi diritti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 105.

<sup>65</sup> Cfr. ANTONIO GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, 2ª ed., Jovene, Napoli, 2012, p. 70, ad avviso del quale “la tutela e la promozione della dignità umana è non solo il valore fondamentale, ma agli stessi Costituenti sono ben chiare la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella”.

<sup>66</sup> Cfr. PIETRO PERLINGIERI, *La tutela giuridica della “integrità psichica”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 768.

<sup>67</sup> Cfr. CESARE M. D’ARRIGO, (voce) *Integrità fisica*, in *Enc. dir. Agg.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 712. Cfr. anche KATHRIN NITSCHMANN, *Chirurgie für die Seele? Eine Fallstudie zu Gegenstand und Grenzen der Sittenwidrigkeitsklausel*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2007, p. 548 ss.

<sup>68</sup> Cfr. PAOLO ZATTI, *Principi e forme del “governo del corpo”*, in STEFANO CANESTRARI (a cura di), *Trattato di biodiritto*. Tomo I. *Il Governo del corpo*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 99.

<sup>69</sup> Cfr. EDMUND HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*. Tomo II. *Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione*, Einaudi, Torino, 2002, p. 59.

morale<sup>70</sup>. Tuttavia, l'aggettivazione *de qua* non sembra deviare l'attenzione dall'oggetto precipuo della condotta offensiva, che rimane la psiche<sup>71</sup>; essa, piuttosto, evidenzia una differente angolazione del *modus* di lesione, che, prescindendo da riscontri di tipo medico-psicologico, si innesta su precisi criteri assiologici<sup>72</sup>, "di rilevanza sociale, in senso lato morali"<sup>73</sup>.

In base a quanto osservato è possibile, perciò, sottolineare un chiaro *trend* alla espansione del bene giuridico *de quo*, riscontrando una forma di lesione psichica in conseguenza di qualsiasi esperienza di vittimizzazione<sup>74</sup>, almeno per il caso di un contatto diretto con l'autore del comportamento illecito<sup>75</sup>. Soprattutto, così riflettendo, si è indotti a valorizzare la lesione effettiva dell'integrità psichica della vittima<sup>76</sup>, allorquando essa si trovi in una condizione di debolezza pregressa, rispetto al reo<sup>77</sup>.

E però non può non rilevarsi, ragionando in termini penalistici, come il transito dal concetto di danno a quello di offesa<sup>78</sup> si verifichi solo quando nella fattispecie tipica si descrive un evento psichico, atto a denotare la presenza del bene giuridico *de quo* e non in presenza di "qualsiasi effetto della condotta nello stato psichico del soggetto offeso"<sup>79</sup>. In questi termini, all'individuazione di un'offesa in senso tecnico giova, oltre alla esegesi normativa,

---

<sup>70</sup> Cfr. MARIA DEL MAR DÍAZ PITA, *El bien jurídico protegido en los nuevos delitos de tortura y atentado contra la integridad*, in *Estudios penales y criminológicos*, XX, 1997, p. 28.

<sup>71</sup> Cfr. PAUL BOCKELMANN, *Bemerkungen über das Verhältnis des Strafrechts zur Moral und zur Psychologie*, in ARTHUR KAUFMANN (a cura di), *Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1968, p. 253, nel senso di una "evoluzione, in senso penalistico, della moralizzazione in psicologizzazione".

<sup>72</sup> Così MARCELLO PEDRAZZOLI, *Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore*, in IDEM (diretto da), *Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 19.

<sup>73</sup> Cfr. LYNNE MCFALL, *Integrity*, in *Ethics*, XCVIII, 1997, 1, p. 5, ove ci si sofferma sul passaggio etico dall'integrità personale a quella morale.

<sup>74</sup> Cfr. ANTONIO PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 41; CLAUDIUS ROXIN, *La posizione della vittima nel sistema penale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 5.

<sup>75</sup> Cfr. MICHELE M. CORRERA, PIERPAOLO MARTUCCI, *La vittimologia*, in GIUSTO GIUSTI (a cura di), *Trattato di medicina legale e scienze affini*, vol. VI, 2<sup>a</sup> ed., CEDAM, Padova, 2009, p. 473.

<sup>76</sup> Cfr. PAOLO CENDON, *Soggetti forti e soggetti deboli*, in *Ragion pratica*, XXXV, 2010, p. 409.

<sup>77</sup> Sul punto si rinvia a GUIDO NEPPI MODONA, *La tutela penale dei soggetti deboli*, in GUIDO NEPPI MODONA, DAVIDE PETRINI, LAURA SCOMPARIN (a cura di), *Giustizia penale e servizi sociali*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 7.

<sup>78</sup> Sottolinea il passaggio FRANCESCO ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Istituto Italiano Arti Grafiche, Bergamo, 1930, p. 68 ss.

<sup>79</sup> Cfr. FRANCESCO PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 251.

“una ricostruzione dei processi psichici suscettibili di tutela”<sup>80</sup>.

La progressiva attenzione, sia da parte del legislatore che della giurisprudenza, intorno al fenomeno dell'integrità psichica e della sua tutela<sup>81</sup> si ricollega, dunque, a ragioni socialmente contingenti. Un significativo aumento delle istanze di tutela proviene, in particolare, da una sempre maggiore sensibilità verso la riservatezza, dalla quale discende, per contro, una sorta di “mercificazione dell'interiorità”<sup>82</sup>, unitamente ad un'altra irrisolta contraddizione della modernità, individuabile nella pretesa di coesistenza tra l'aspirazione alla emancipazione e l'osservanza di quei diritti relazionali<sup>83</sup> (*id est* tra un tendenziale isolamento degli individui<sup>84</sup> ed una contemporanea richiesta di attenzione nei confronti del prossimo); universo all'interno del quale il soggetto riscopre la sua ontologia<sup>85</sup> saldamente improntata al perseguimento di una forma di giustizia sostanziale nonché alla reciprocità<sup>86</sup>.

A tale intensificazione di esigenze di tutela, cui contribuisce anche una flessione dei parametri base di sicurezza pubblica<sup>87</sup>, il diritto penale sembra non ritenere auspicabile una protezione lata dell'integrità psichica<sup>88</sup>, bensì

---

<sup>80</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 8.

<sup>81</sup> Cfr. GIANLUIGI PONTI, *Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992, XIV, p. 528, il quale parla di una “accresciuta rilevanza nella percezione sociale dei fattori psichici”.

<sup>82</sup> Cfr. EVA ILLOUZ, *Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi*, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 115.

<sup>83</sup> Cfr. PAOLA RONFANI, *I diritti relazionali. Una nuova categoria di diritti?*, in *Sociol. dir.*, 2004, p. 107.

<sup>84</sup> Cfr. AURELIANO PACCIOLLA, STEFANO LUCA, *La vulnerabilità psichica e il pericolo delle sette*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, p. 168.

<sup>85</sup> Per GISBERT GRESHAKE, *Il Dio Unitrino. Teologia Trinitaria (Der Dreieine Gott. Eine Trinitarische Theologie)*, 3ª ed., Queriniana, Brescia, 2008, p. 551, “[...] l'io diviene soggetto nel mondo sociale, mentre il mondo sociale si fa nello stare insieme e gli uni per gli altri dei singoli soggetti”.

<sup>86</sup> Cfr. PAOLO GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto Canonico*, 2ª rist., Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 17, il quale nota: “La reciprocità relazionale rappresenta l'unica vera e possibile ‘misura’ non tanto della ‘Giustizia’ in sé ma del ‘comportamento giusto’ verso l'altro; si superano così le sterili discussioni sul tipo di giustizia da rispettare: distributiva o remunerativa. È giusto nella relazione ciò che rispetta la verità e dignità dei soggetti implicati”. Parla di uomo come un “ente in relazione”, in quanto la relazione è la sua *ratio essendi*, GIANFRANCO GHIRLANDA, *Ius gratiæ - Ius communiois. Corso di Teologia del Diritto ecclesiale*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000, p. 36.

<sup>87</sup> Cfr. MASSIMO DURANTE, *Perché l'attuale discorso politico-pubblico fa leva sulla paura?*, in *Fil. pol.*, I, 2010, p. 49. Cfr. anche ANNA-ROSE MATHIESON, *Every Move You Make: How Stories Shape the Law of Stalking*, in *Michigan Law Review*, CI, 2003, p. 1589, ove si evidenzia la difficoltà odierna nello stabilire se sia la paura, avvertita nel corpo sociale, a contribuire alla definizione di un determinato comportamento incriminato, o, piuttosto, se sia quest'ultimo, definito dalla legge, a concretizzare il sentimento di paura diffuso nella società.

<sup>88</sup> Cfr. DOMENICO PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 547.

una salvaguardia da specifiche forme di lesione<sup>89</sup>.

Le tecniche di tutela approntate, perciò, si scontrano con inconvenienti ormai consolidati, quali la necessità di esteriorizzare forme di aggressione che incidono sulla sfera interna di un individuo; la variabilità individuale legata alla dimensione psicologica della persona<sup>90</sup>; le molteplici difficoltà, nelle relazioni interpersonali, nel distinguere le ipotesi di “persuasione socialmente accettata”<sup>91</sup>, quotidianamente verificabile<sup>92</sup> e, dunque, fisiologiche<sup>93</sup>, dai fenomeni patologici<sup>94</sup>, all’interno dei quali ad uno dei soggetti della relazione si consente di disporre della propria autodeterminazione<sup>95</sup> e libertà<sup>96</sup>.

È stato affermato, peraltro, sulla base di recenti studi, che i soggetti, in via quotidiana, tenderebbero “ad ascrivere in buona fede azioni che non hanno originato, e questo perché ignorano profondamente il livello di con-

---

<sup>89</sup> Cfr. CARLO FIORE, (voce) *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIX, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990, p. 4. Per osservazioni critiche si veda GEORG STEINBERG, *Psychische Verletzung mit Todesfolge*, in *Juristenzeitung*, 2009, p. 1053, il quale propone di introdurre una fattispecie a tutela dell’integrità psichica generale, senza ulteriori specificazioni.

<sup>90</sup> Cfr. KRISTIAN KÜHL, *Punktuelle Ergänzungen des Persönlichkeitsschutzes im Strafgesetzbuch*, in DIETER D. LING (a cura di), *Verbrechen - Strafe - Resozialisierung. Festschrift für Heinz Schöch zum 70. Geburtstag*, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2010, p. 419 ss.

<sup>91</sup> Cfr. MARIO DI FIORINO, *Persuasione socialmente accettata: il plagio ed il lavaggio del cervello*, vol. I, *Psichiatria e Territorio*, Forte dei Marmi, 1990, p. 147.

<sup>92</sup> Per ASSUNTO QUADRIO, LUCIA VENINI, *La comunicazione nei processi sociali e organizzativi*, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 65, “[...] ogni interazione comporta un’influenza che qualcuno esercita sulle convinzioni e sulle azioni degli altri. Qualunque cosa noi facciamo alle altre persone, ogni volta che apriamo bocca noi siamo propagandisti perché esercitiamo un potere psicologico [...]”.

<sup>93</sup> Cfr. SEVERINO DIANICH, *Diritto e Teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, p. 59, il quale evidenzia che “il potere sulla persona dell’altro, che implica la possibilità di incidere sulla situazione altrui, può anche essere visto come normale e positivo, tanto quanto si pone come appello alla libera decisione dell’altro”.

<sup>94</sup> Cfr. GIACOMO PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1277, il quale individua, come nodi problematici della tutela penale dell’integrità psichica, “la certezza e la tassatività del bene o valore da tutelare e sua rilevanza costituzionale; la capacità di essere offeso ed i parametri di esteriorizzazione della lesione, esprimibili secondo formule giuridiche; la costruzione di una norma dotata di tassatività”.

<sup>95</sup> Cfr. GIOVANNI MARIA FLICK, *La tutela della personalità del delitto di plagio*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 157. Ad avviso di GIUSEPPE ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, cit., p. 357, “si tratta di accertare se questa soggezione, derivante dall’esercizio del potere del soggetto plagiante, implichi [...] uno stato di incapacità di intendere e di volere della vittima stessa, nel senso tecnico di non imputabilità, con cui strutturalmente si identificano”.

<sup>96</sup> Cfr. GUIDO GATTI, *Manuale di Teologia Morale*, Elledici, Torino, 2011, p. 103, il quale osserva: “Qualsiasi cosa possa significare la parola libertà [...] essa deve escludere tutto ciò che rendesse impossibile una scelta diversa da quella che essa di fatto compie”. D’altra parte, proprio il recente sviluppo delle scienze dell’uomo sembra aver reso possibile “una consapevolezza nuova del peso insospettato che i più svariati condizionamenti psicologici, culturali e sociali esercitano sulla libertà umana, fino al punto da metterne in questione l’esistenza” (*Ivi*, p. 97).

dizionatezza del loro agire”, con la conseguenza che “[...] ogni atto ritenuto volontario (atto di fede, estetico, d’amore) è frutto di una vicenda biografica, di un inconscio collettivo e individuale, di cui, non essendo consapevoli, tendiamo a disconoscere il peso e il valore condizionante”<sup>97</sup>.

In presenza di scelte eccentriche e contrarie al consueto stile di vita di chi le compie<sup>98</sup>, invero, ci si chiede se le stesse appartengano alla persona che le ha poste in essere<sup>99</sup> o se essa sia stata “orientata da forze esterne con modalità illecite e/o finalità *in nuce* contrarie ai supremi valori costituzionali”<sup>100</sup>. Siffatte difficoltà promanano da due parallele istanze: il rispetto del principio primario di tassatività-determinatezza<sup>101</sup>, e l’individuazione di un parametro di rischio illecito<sup>102</sup> nell’alveo delle relazioni interpersonali<sup>103</sup>, sperimentando, nella tutela dell’integrità psichica, una costante interazione reciproca<sup>104</sup>.

---

<sup>97</sup> La riflessione è di ORESTE TOLONE, *Neuroteologia. Newberg, D’Aquili, Persinger e la nuova metafisica del cervello*, in *Rassegna di Teologia*, L, 2009, 1, p. 69, il quale aggiunge che “il sistema nervoso centrale, insomma, al momento della scelta [...] sarebbe, per così dire, condizionato, per non dire determinato, in una direzione, da una somma di priorità, censure, comandamenti inconsci, valori emozionali e motivazionali, segnali ambientali e corporei, reminiscenze genetiche, in presenza delle quali mantenere aperta la possibilità di un comportamento alternativo sarebbe nulla più che un’illusione”. L.A., dunque, conclude che “l’atto finale dell’assenso, cioè la decisione vera e propria, rappresenta soltanto l’ultimo atto, quello che dà il via a un flusso decisionale, a un movimento complessivo che esiste a prescindere [...]” (*Ivi*, p. 70).

<sup>98</sup> Cfr. PIERPAOLO PARMA, *Il messaggio e la prassi. Indagine socio-religiosa dell’Arcidiocesi di Urbino, Urbina, S. Angelo in Vado*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2004, p. 29, nel senso di una reazione alla “debolezza delle istituzioni nel proporre modelli univoci di comportamento”.

<sup>99</sup> Cfr. GIUSEPPE ANGELINI, *Teologia Morale Fondamentale*, Glossa, Milano, 1999, p. 609, il quale parla di un tipo di “complesso di modelli di comportamento che [...] sono in qualche modo da tutti riconosciuti ed apprezzati, e diventano in tal senso i referenti obbligati per ogni apprezzamento che si produca nella vita comune dei comportamenti propri ed altrui”.

<sup>100</sup> Cfr. FRANCESCO VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I. L’offesa mediante violenza*, Giuffrè, Milano, 2002, p. XIV. Si chiede se, in altri termini, “trattasi di un caso in cui la normale identità di sentire tra un singolo ed un gruppo non può più essere presunta, ma cede il posto alla opposta ipotesi di un conflitto tra individuo e contesto di appartenenza”, SABRINA MARTUCCI, *Problematriche emergenti in tema di confessioni acattoliche e libertà religiose*, in AA.VV., *Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive*, vol. II, Edisud Salerno, 1996, p. 271.

<sup>101</sup> Sottolinea ROBERTO GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 10ª ed., Edizioni Nel Diritto, Roma, 2014, p. 153, che “una descrizione vaga ed inesatta del precetto penale [...] si rivelerebbe assolutamente inidonea ad orientare teleologicamente le condotte dei singoli nell’area dell’illiceità penale, vanificando le stesse finalità garantistiche perseguire dal principio di riserva di legge con la rigorosa predeterminazione legislativa delle fattispecie criminose”.

<sup>102</sup> Cfr. ANDREA CASTALDO, *La concretizzazione del “rischio giuridicamente rilevante”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1096.

<sup>103</sup> Cfr. MASSIMO DONINI, (voce) *Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, Giuffrè, Milano, 2010, p. 643.

<sup>104</sup> Cfr. CARLO SOTIS, *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come “programmi di azione”*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, II, p. 1156, il quale propone una ricostruzione della tipicità del reato di atti persecutori, nel rispetto del principio di determinatezza, attraverso il riferimento alla



In via opposta a quanto auspicato in altri settori di tutela della persona, radicata sembra una certa diffidenza nei riguardi dell'assunzione di uno *status* psichico della vittima ad evento tipico della fattispecie, per lo meno nei casi in cui tale evento costituisca la vera *summa* ultima della lesione causata dal comportamento illecito<sup>105</sup>. Ciononostante, un risultato psichico è insito nella struttura delle stesse condotte in precedenza analizzate, con la conseguenza che costruire una forma di illecito di mera condotta non azzera certo il pericolo di asservirne il funzionamento alla percettibilità della vittima.

Consolidata appare, in proposito, la convinzione che dinanzi ad un evento psichico, il principio di determinatezza resista al confronto con le difficoltà descrittive, mentre vacilli dinanzi alla verificabilità processuale<sup>106</sup> del concetto che la legge definisce come psicologico<sup>107</sup>. Proprio la verificabilità e l'esistenza dei concetti richiamati dalle norme penali<sup>108</sup> in fatti giuridici concreti<sup>109</sup> costituiscono la reale *condicio sine qua non* dell'attuazione del principio di legalità<sup>110</sup>, giacché "ciò che nessun giudice può provare, non può essere oggetto di legge"<sup>111</sup>.

La realtà dei fenomeni psichici costituisce senza dubbio un fatto acclarato, pur presentando, questi ultimi, un aspetto non padroneggiabile empiricamente, *id est* l'esperienza soggettiva<sup>112</sup>, a meno di non operare riduzioni

---

"pericolosità obiettiva della condotta, analizzata *ex ante* [...] data la scarsa verificabilità dell'evento".

<sup>105</sup> Cfr. FRANCESCO PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie*, CEDAM, Padova, 1979, p. 418.

<sup>106</sup> Cfr. ALFONSO FURGIUELE, *La prova nel processo penale. Formazione, valutazione e mezzi di ricerca della prova*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 3, ad avviso del quale "[...] le norme del processo servono ad assicurare l'affidabilità dell'accertamento, in ragione del metodo garantito adoperato".

<sup>107</sup> Interessante la distinzione operata da FRANCESCO PALAZZO, *Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e conoscibilità della regula iuris*, in GIULIANO VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 54, tra una determinatezza in senso astratto, "come ricostruzione della norma", ed una in senso concreto, "come rilevazione di un contenuto applicabile al caso".

<sup>108</sup> Cfr. PIETRO GIUSEPPE GRASSO, *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato*, in *Giur. cost.*, 1981, p. 808.

<sup>109</sup> Cfr. ORAZIO ABBAMONTE, *La magistratura tra apparato e società*, in AURELIO CERNIGLIARO (a cura di), *Themis. Tra le pieghe della giustizia*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 253, nel senso che il fatto giuridico va inteso come "[...] una sorta di mediatore tra il fatto ed il diritto, tra il mondo della vita ed il dover essere giuridico, tra la storia e il programma valoriale d'un ordinamento dato, insomma tra l'essere ed il dovere (secondo il diritto)".

<sup>110</sup> Cfr. GABRIO FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p. 152.

<sup>111</sup> Cfr. GIORGIO MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, pp. 1209-1210, riprendendo una considerazione di PAUL JOHANN ANSELM VON FEUERBACH, *Lehbuch des gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts*, Heyer, Berlin, 1801, p. 57.

<sup>112</sup> Cfr. THOMAS NAGEL, *What is like to be a bat?*, in *The Philosophical Review*, LXXXIII, 1974, 4, p.

del dualismo corpo-mente “attraverso una qualificazione di tali fenomeni come processi biologici”<sup>113</sup>. In punto di osservanza del principio di legalità, perciò, può evidenziarsi che l’inserimento di un evento di matrice psichica in una fattispecie criminale impone di realizzare il vincolo di realtà<sup>114</sup> insito nelle norme penali<sup>115</sup>, quale riferimento ad entità esistenti e non già meramente supposte<sup>116</sup>.

Il problema dell’accertabilità dei fenomeni psichici non può, tuttavia, scindersi dalle loro modalità di esistenza, irriducibili alla sola realtà fisica ed influenzata, da un punto di vista filosofico, dal concetto di “causalità mentale”, *rectius* dalla ricerca di una giustificazione al processo interattivo tra il fisico ed il mentale<sup>117</sup>, al fine di elaborarne le proporzionate reciprocità<sup>118</sup> e non cadere in infecondi riduzionismi dell’uno nell’altro. Trattasi di una questione che precede, sebbene vi sia connessa, quella della causalità psichica, afferente alla ricerca di una causa della nascita di uno stato psichico<sup>119</sup> in conseguenza del comportamento altrui<sup>120</sup>.

Ne consegue come lo *step* prodromico consista nell’accertare se ed in che modo una fattispecie penale possa annoverare un evento psichico, con l’obiettivo di verificarne l’affidabilità dal punto di vista epistemologico al fine di oggettivarlo<sup>121</sup>. Invero, spiegazioni di natura causale non sembrano

---

435, il quale analizza l’esclusività di ciascuna esperienza, relativamente a chi la vive in prima persona.

<sup>113</sup> Cfr. SIMONE GOZZANO, *Mente-corpo: identità e spiegazione*, in *Riv. fil.*, 2005, p. 483.

<sup>114</sup> Cfr. DOMENICO PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 798; IDEM, *La disciplina dell'imputabilità fra diritto e scienza*, in *Legisl. Pen.*, 2006, p. 249; IDEM, *Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1004.

<sup>115</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *Sui “giudizi di fatto” nel sindacato di costituzionalità in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi*, in AA.Vv., *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Jovene, Napoli, 2011, p. 268.

<sup>116</sup> Cfr. MASSIMO DONINI, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1088; per alcuni riferimenti al c.d. “idealismo penale” cfr. IDEM, *Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 27.

<sup>117</sup> In argomento cfr. MICHELE DI FRANCESCO, *Causalità mentale, riduzione e fiscalismo non riduttivo*, in *Sistemi intelligenti*, 2000, III, p. 77 ss.

<sup>118</sup> Cfr. FRANCESCA POGGI, *Tra anima e corpo. Il problema degli stati soggettivi nella filosofia della mente contemporanea*, in *Mater. storia cult. giur.*, 2007, p. 161.

<sup>119</sup> Cfr. RAFFAELLA CAMPANER, *La spiegazione nelle scienze umane*, Carocci, Roma, 2004, p. 143, ove si evidenzia che “la spiegazione dei processi psicologici è un problema epistemologico specifico della filosofia della psicologia; la causalità mentale, invece, è una questione della filosofia della mente”.

<sup>120</sup> Cfr. VOLKER GADENNE, *Philosophie der Psychologie*, Hans Huber, Bern, 2004, p. 9.

<sup>121</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 15, il quale nota come, ove tale operazione sortisse esito produttivo, sarebbe possibile “prendere in considerazione la causalità psichica, con lo scopo di inferire l’evento da una condotta umana”.

semplici da rinvenire *sic et simpliciter* in via preventiva rispetto all'oggettivazione del fenomeno<sup>122</sup>; si pensi alla possibilità di confrontarsi con una stessa realtà psichica mediante due diverse modalità: una "ontologica in terza persona", riguardante la formulazione di enunciati epistemici rispetto a stati psichici, ed una "ontologica in prima persona", relativa ai numerosi contenuti soggettivi della conoscenza<sup>123</sup>.

Così argomentando si giunge all'esigenza di una certa verificabilità, dacché un approccio solo penalistico, più che muovere alla ricerca di un livello soggettivo-ontologico dell'evento psichico, dovrà, invece, "confidare in un criterio oggettivo-epistemico di descrizione dello stesso"<sup>124</sup>. L'individuazione delle varie tecniche di emersione normativa dei fenomeni *de quibus* è, perciò, imprescindibile nell'analisi delle possibili forme di tutela dell'integrità connessa, costituendo una sorta di "standardizzazione"<sup>125</sup>, ovvero di "esteriorizzazione della lesione"<sup>126</sup>, o ancora di programmi di azione, per rimarcare la fruibilità processuale dei requisiti tipici.

---

<sup>122</sup> Cfr. REINHARD MERKEL, *Vernachlässigte Probleme des Kausalitätsbegriffs im Strafrecht und Ingeborg Puppes Lehren dazu*, in HANS-ULRICH PAEFFGEN, MARTIN BÖSE, URS KINDHÄUSER (a cura di), *Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion. Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, p. 166, il quale, elaborando un acuto parallelismo tra causalità mentale e psichica, osserva come la prima costituisca una problematica di tipo filosofico troppo spesso ignorata dalla dottrina penalistica.

<sup>123</sup> Cfr. JOHN R. SEARLE, *La mente (Mind. A Brief Introduction)*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, p. 89, il quale si scaglia contro "il riduzionismo e la tendenza materialista a considerare la sfera psichica come un epifenomeno della realtà fisica", replicando che "i fenomeni mentali presentano una ontologia in prima persona, nel senso che esistono solo in quanto qualche soggetto umano o animale, qualche 'io', ne ha l'esperienza. E ciò li rende irriducibili a qualsiasi ontologia di terza persona, nonché a qualsiasi modo di esistenza indipendente da qualsiasi soggetto". L'A., successivamente, osserva che "il fatto che gli stati coscienti siano ontologicamente soggettivi, nel senso che esistono solo in quanto esperienze di un soggetto umano o animale, non implica che non sia possibile uno studio scientificamente oggettivo degli stati coscienti. Oggettivo e soggettivo sono sistematicamente ambigui, avendo un senso ontologico ed un altro epistemico. Nel senso epistemico, c'è una distinzione tra le asserzioni di cui si può stabilire la verità o la falsità in via indipendente dalle sensazioni e atteggiamenti. [...] Oltre a questo senso epistemico c'è un senso in cui 'soggettivo' e 'oggettivo' distinguono due modi di esistenza. Gli stati coscienti hanno un modo soggettivo di esistenza [...], ma la soggettività ontologica dell'oggetto di studio non preclude la possibilità di una scienza epistemicamente oggettiva che lo studi" (*Ivi*, pp. 122-123).

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 123: "In effetti, la neurologia è una scienza che si propone di dare una spiegazione scientifica epistemicamente oggettiva di sofferenze, stati d'ansia e altri malesseri riferiti dai pazienti per permetterle la cura mediante tecniche mediche. Ogni volta che sento filosofi e neurobiologi dire che la scienza non può prendere in esame le esperienze soggettive, vorrei mostrare loro i manuali di neurologia in cui scienziati e medici [...] non hanno altra scelta che quella di cercare una spiegazione scientifica delle sensazioni oggettive delle persone, perché il loro fine è aiutare pazienti di fatto sofferenti".

<sup>125</sup> Cfr. PAOLO VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 289.

<sup>126</sup> Cfr. GIACOMO PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive* di jure condendo, cit., p. 1277.

Certamente, la complessità del bene giuridico dell'integrità psichica si confà maggiormente al concetto di "modalità di emersione", giacché sussiste una fase intermedia tra la descrizione dell'oggetto e la formulazione delle tecniche di tutela, che punta alla distinzione fenomenologica interna alle attività psichiche, con contestuale inquadramento nel sistema di tutela penale.

Non sembrano rari, per contro, orientamenti indirizzati, da un lato a ritenere indeterminabili le norme penali che contemplino un evento psichico, in base a quel pregiudizio secondo cui gli stati mentali costituirebbero, nel complesso, un *quid* di inclassificabile<sup>127</sup>; e dall'altro ad optare per la determinatezza, dal momento che "altre norme prevedono diversi eventi psichici della cui verificabilità non può discutersi"<sup>128</sup>. Si tratta di due impostazioni le quali, sebbene antitetico tra loro, sembrano svilire la differenza tra i vari fenomeni psichici, i quali possiedono una attitudine alla mutazione in base ad eventi che, di volta in volta, ne sono alla base. Di qui l'assunto dirimente, per cui descrivere il substrato psichico costituisce un necessario *prius* per l'interprete ai fini dell'estrapolazione di criteri valutativi, in ordine vuoi alla determinatezza vuoi alla interpretabilità della norma penale<sup>129</sup>.

## 2. Il contributo della psichiatria nell'elaborazione della fattispecie penale

Quella del rapporto tra scienze penalistiche e psichiatriche<sup>130</sup> nell'ambito di una piena ed efficiente tutela del bene giuridico dell'integrità psichica

---

<sup>127</sup> In questo senso cfr. ADELMO MANNA, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in SERGIO VINCIGUERRA, FRANCESCO DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., p. 485.

<sup>128</sup> Cfr. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Parere, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, Delibera del 2 aprile 2009, in [www.csm.it/circolari](http://www.csm.it/circolari), ove la norma dedicata agli atti persecutori è considerata compatibile con il principio di legalità, giacché "l'accertamento di determinati eventi psichici non è ignoto ad altre norme penali" (con esplicito riferimento all'art. 643 c.p. in tema di circonvensione di incapaci).

<sup>129</sup> Cfr. KRISTIAN KÜHL, *Anmerkungen zum Bestimmtheitsgrundsatz*, in HENDRIK SCHNEIDER, MICHAEL KAHLO, DIETHELM KLESZCZEWSKI (a cura di), *Festschrift für Manfred Seebock zum 70. Geburtstag am 15. September 2008*, Walter de Gruyter, Berlin, 2008, p. 64

<sup>130</sup> Cfr. WINFRIED HASSEMER, *Einleitung. Sozialwissenschaftlich orientierte Rechtsanwendung im Strafrecht*, in IDEM (a cura di), *Sozialwissenschaften im Strafrecht. Fälle und Lösungen in Ausbildung und Prüfung*, Luchterhand, Neuwied & Darmstadt, 1984, p. 5; IDEM, *Kriminologie - Strafrecht - Kriminalpolitik*, in ARNO PILGRAM, CORNELIUS PRITTWITZ (a cura di), *Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie '04. Kriminologie, Akteurin und Kritikerin gesellschaftlicher Entwicklung*, Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 19 ss.

rappresenta una imprescindibile esigenza di approfondimento<sup>131</sup>, in particolare con riferimento alla necessità di rinvenire spiegazioni esaurienti in merito alla stessa ontologia degli eventi di natura mentale<sup>132</sup>. Invero, tale snodo afferisce non soltanto al problema della determinatezza<sup>133</sup>, bensì anche, dal punto di vista costituzionale, al versante della ragionevolezza della norma, attraverso la prospettiva della verifica di una certa adeguatezza scientifica delle scelte incriminanti, nonché “dell’idoneità delle tecniche approntate a soddisfarne gli scopi”<sup>134</sup>.

La complessità e varietà degli approcci psicologici ovvero medico-psichiatrici<sup>135</sup> alla materia *de qua*, sebbene nella loro insuscettibilità ad essere padroneggiati con destrezza dal giurista, impongono a quest’ultimo di qualificare la prospettiva in oggetto come riferimento primario<sup>136</sup> degli studi psichici e dei loro risvolti anche in campo giuridico<sup>137</sup>, nonché delle stesse neuroscienze “cognitive”, *id est* “quel complesso di indagini scientifiche concernenti il sistema nervoso, centrale e periferico, in particolare alla sua struttura e funzionamento, ripartite in un ampio numero di specializzazioni accomunate dall’impiego di un metodo sperimentale e volte a porre in luce la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali degli esseri viventi [...]”<sup>138</sup>.

Nonostante i rapporti della psicologia con tale branca del sapere non

---

<sup>131</sup> Cfr. GUGLIELMO GULOTTA, *Il diritto psicologico*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Tomo III - *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 485.

<sup>132</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienza penale*, in LUISELLA DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamento sul metodo*, CEDAM, Padova, 1988, p. 29. Si veda anche MARTA BERTOLINO, *Le incertezze della scienza e le certezze del diritto a confronto sul tema dell’infermità mentale*, in AA.VV., *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Jovene, Napoli, 2007, p. 397 ss.

<sup>133</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *Sui “giudizi di fatto” nel sindacato di costituzionalità in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi*, cit., p. 281, il quale nota che “il profilo della determinatezza-tassatività - a ben vedere - può finire oggi con l’apparire come una sorta di sineddoche ovvero abbreviazione concettuale di uno scrutinio di costituzionalità di portata ben più ampia, che ha a che fare con l’intrinseca razionalità della fattispecie incriminatrice complessiva”.

<sup>134</sup> Cfr. SIMONE PENASA, *La ragionevolezza scientifica delle leggi nella giurisprudenza costituzionale*, in *Quad. cost.*, IV, 2009, p. 817.

<sup>135</sup> Cfr. PIERO AMERIO, *Il cervello (e la mente), la persona e la società*, in *Psic. Soc.*, 2006, I, p. 9.

<sup>136</sup> Cfr. PAOLO LEGRENZI, *Il quadro contemporaneo: l’affermarsi della scienza cognitiva*, in IDEM (a cura di), *Storia della psicologia*, 4ª ed., Il Mulino, Bologna, 2010, p. 221; RAFFAELE CATERINA, *Processi cognitivi e regole giuridiche*, in *Sistemi intelligenti*, 2007, II, p. 381; NICOLA LETTIERI, *Fuori da uno splendido isolamento. Le scienze cognitive nell’orizzonte della scienza giuridica*, in *Sistemi intelligenti*, 2010, II, p. 323.

<sup>137</sup> Cfr. ERIC RICHARD KANDEL, *A New Intellectual Framework for Psychiatry*, in *American Journal of Psychiatry*, CLV, 1998, 4, p. 457.

<sup>138</sup> Cfr. LUCA ARNAUDO, *Diritto cognitivo. Prolegomeni per una ricerca*, in *Pol. dir.*, XLI, 2010, 1, p. 102.

sembrino del tutto distesi<sup>139</sup>, non è possibile ignorare le sfide che le neuroscienze, a tutt'oggi, sottopongono al diritto penale<sup>140</sup>; quest'ultimo, infatti, è chiamato a rispondere all'esigenza di flettere in disposizioni normative precise le nozioni facenti parte del *know how* psicologico, giungendo, talvolta, a coniarne di nuove *ex nihilo*<sup>141</sup>. Non può, perciò, venir meno il dialogo interdisciplinare, che culmina nell'accettazione dei nuovi paradigmi<sup>142</sup> subentrati nelle scienze empiriche, quali, ad es., le molteplici svolte giurisprudenziali in tema di imputabilità<sup>143</sup>.

Numerose si sono rivelate, invero, le occasioni nelle quali la riflessione teorica ha abbracciato integralmente modelli esplicativi di tipo totalmente psicologico<sup>144</sup>, poiché, già in passato, la psicoanalisi ha influenzato la metodologia di analisi dei fenomeni in questione<sup>145</sup>, portando taluni ad evidenziare come il "canto delle sirene"<sup>146</sup> provenga proprio dal campo delle neuroscienze<sup>147</sup>. Se da un lato, infatti, un uso troppo esclusivo della psicolo-

---

<sup>139</sup> Cfr. MICHAEL GAZZANIGA, *The Mind's Past*, University of California Press, Berkeley, 1998, p. XI, il quale affermava senza mezzi termini che "Psychology itself is dead". In argomento cfr. anche PAOLO LEGRENZI, CARLO UMILTÀ, *Neuro-Mania*, in *Giorn. it. psicologia*, 2009, p. 261.

<sup>140</sup> Cfr. TADE MATTHIAS SPRANGER, *Der Einsatz Neurowissenschaftlicher Instrumente im Lichte der Grundrechtsordnung*, in *Juristen Zeitung*, 2009, p. 1033. Sul punto cfr. ANGELO BIANCHI, *Neuroscienze cognitive e diritto: spiegare di più per comprendere meglio*, in *Sistemi intelligenti*, 2010, II, p. 295.

<sup>141</sup> Cfr. OTTORINO VANNINI, *Ancora sugli stati emotivi e passionali*, in *Riv. dir. penit.*, 1938, I, p. 320.

<sup>142</sup> Cfr. FRANCESCO CENTONZE, *L'imputabilità: il vizio di mente e i disturbi della personalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 250.

<sup>143</sup> Cfr. Cass. pen. SS.UU., 25 gennaio 2005, n. 9163, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 394. In argomento cfr. anche GIOVANNI FIANDACA, *L'imputabilità nell'interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in *Leg. pen.*, 2006, p. 257.

<sup>144</sup> Cfr. HERBERT JÄGER, *Strafrecht und Psychoanalytische Theorie*, in CLAUDIUS ROXIN, HANS-JÜRGEN BRUNS, HERBERT JÄGER (a cura di), *Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft: Festschrift für Heinrich Henkel zum 70. Geburtstag am 12. September 1973*, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1974, p. 125. Parla di "diritto penale psicoanalitico" HELMUTH OSTERMEYER, *Strafrecht und Psychoanalyse*, Goldmann, München, 1972, p. 97.

<sup>145</sup> Sul punto cfr. FRANZ STRENG, *Schuld, Vergeltung und Generalprävention. Eine tiefenpsychologische Rekonstruktion strafrechtlicher Zentralbegriffe*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1980, p. 637.

<sup>146</sup> L'inciso è di WINFRIED HASSEMER, *Grenzen des Wissens im Strafprozess*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2009, p. 840.

<sup>147</sup> Cfr. Ass. App. Trieste, 18 settembre 2009, in *Riv. pen.*, 75, 2010, I, p. 70. Nel dibattito scientifico l'apporto delle neuroscienze va dal piano *stricto sensu* processuale, per lo più probatorio, a quello della modifica delle categorie sostanziali, ad es. della colpevolezza. La letteratura sul punto è vasta: si segnalano, *ex multis*, MARTA BERTOLINO, *Il "breve" cammino del vizio di mente. Un ritorno del paradigma organicistico?*, in *Criminalia*, III, 2008, p. 325; GUGLIELMO GULOTTA, *La responsabilità penale nell'era delle neuroscienze*, in ANGELO BIANCHI, GUGLIELMO GULOTTA, GIUSEPPE SARTORI (a cura di), *Manuale di neuroscienze forensi*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 3; PIETRO PIETRINI, *Responsabilmente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospettive e limiti di un approccio neuroscientifico*, in LUISELLA DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, CEDAM,

gia corre il rischio di indurre il diritto penale a rinvenire soluzioni lontane dall'essere verificabili empiricamente<sup>148</sup>, smarrendo, di conseguenza, l'ordine gerarchico tra il "giuridico" ed il "normativo"<sup>149</sup>, dall'altro le neuroscienze paiono candidarsi al ruolo di pretendenti ad una posizione eccedente la mera funzione empirica, rischiando, così, di "azzerare le prerogative del momento normativo della ricostruzione della responsabilità"<sup>150</sup>.

In via generale, dunque, il rapporto tra diritto penale e scienze psichiatriche nel campo della tutela dell'integrità psichica si atteggia in maniera differente a seconda dello specifico profilo esaminato; in punto di responsabilità e di quanto attiene alla sfera personale dell'autore del reato, "la facoltà di un'autonoma ricostruzione di alcuni concetti conosce ragioni sulle quali il penalista non è facilmente disposto a trattare su un piano diverso da quello normativo"<sup>151</sup>.

Tuttavia il rapporto si fa più stretto allorché si prenda in considerazione l'oggetto e le tecniche di tutela, giacché in questo caso la realtà fattuale costituisce essa stessa un parametro di legittimità delle norme di riferimento. Il confronto si presenta, così, mirato non soltanto alla emersione dei fenomeni psichici, ma anche a fornirne una descrizione psicologica ai fini ampliati-

---

Padova, 2007, p. 317; ANTONIO FORZA, *Neuroscienze e diritto*, in *Riv. pen.*, 2009, p. 247. Per apporti da altre culture giuridiche si veda, in area anglosassone, JOSHUA GREENE, JONATHAN COHEN, *For the law. Neuroscience changes nothing and everything*, in SEMIR ZEKI, OLIVER GOODENOUGH (a cura di), *Law & the Brain*, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 207, ove si evidenzia come, più che cambiare direttamente gli istituti giuridici, le neuroscienze siano chiamate "a cambiare le modalità con cui le persone intendono le tipologie di attribuzione di responsabilità"; si veda anche ANDREW E. LELLING, *Eliminative Materialism: Neuroscience and the Criminal Law*, in *University of Pennsylvania Law Review*, CXLII, 1993, 4, p. 1471. Nella letteratura tedesca interessanti le riflessioni, maggiormente incentrate sul tema della colpevolezza, di ANJA SCHIEMANN, *Kann es einen freien Willen geben? - Risiken und Nebenwirkungen der Hirnforschung für das deutsche Strafrecht*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2004, p. 2056; GÜNTHER JAKOBS, *Individuum und Person. Strafrechtliche Zurechnung und die Ergebnisse moderner Hirnforschung*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2005, p. 247; THOMAS HILLENKAMP, *Das limbische System: Der Täter hinter dem Täter*, in IDEM (a cura di), *Neue Hirnforschung - neues Strafrecht?*, Nomos, Baden-Baden, 2006, p. 85 ss.

<sup>148</sup> Cfr. MARCO CASTIGLIONI, ANTONELLA CORRADINI, *Modelli epistemologici in psicologia. Dalla psicoanalisi al costruzionismo*, Carocci, Bari, 2010, p. 149 ss.

<sup>149</sup> Evidenzia FRANCESCO D'AGOSTINO, *Il Diritto come problema teologico e altri saggi di Filosofia e Teologia del Diritto*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 12, che "ridurre il giuridico al normativo implica il ritenere che sia la norma a dare un fondamento alla coesistenza; mentre è piuttosto la coesistenza [...] a fondare la norma, cioè a strutturarsi normativamente".

<sup>150</sup> Cfr. VITTORIO GALLESE, *Neuroscienze e psicoanalisi: un dialogo impossibile... Per chi?*, in *Giorn. it. psicologia*, 2010, p. 65.

<sup>151</sup> Così ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 22. Sul punto cfr. WINFRIED HASSEMER, *Haltet den geborenen Dieb!*, in *www.faz.net*, 15.06.2010, il quale prende netta posizione nei confronti delle influenze neuro-scientifiche sulla responsabilità: "Zu dieser Wirklichkeit haben die empirischen Wissenschaften vom Menschen keinen unmittelbaren und keinen vollständigen Zugang".

vi, poiché “ciò che viene alla luce quando parliamo delle esperienze psichiche non è mai l’esperienza stessa, ma tutto ciò che ne pensiamo allorché vi riflettiamo”<sup>152</sup>.

Quello delle neuroscienze rappresenta un terreno privo di monopoli definitivi: lo stato psicologico, invero, si presenta come “relativo alle definizioni sociali della realtà ed è esso stesso definito dal punto di vista sociale; chi analizza il fenomeno psichico lo elabora sulla base di coordinate esterne all’analisi”<sup>153</sup>. Su tali premesse, se le esperienze interiori appaiono nella forma in cui le si rende tramite operazioni di pensiero e se la loro descrizione è influenzata dalla realtà sociale, decidere su ciò che è idoneo ad apparire nel diritto penale, non è una pretesa unidirezionale della scienza penale, bensì discende da una proprietà dell’oggetto discusso. In ciò si verifica il punto di incontro tra i parametri di interpretazione della scienza penale, strutturata in principi<sup>154</sup> ed altre metodologie di descrizione delle categorie del c.d. *Erleben*.

A titolo esemplificativo, nel ritenere incompatibile con il principio di legalità il totale stato di soggezione contenuto nell’art. 603 c.p. in relazione al reato di plagio non ci si trova dinanzi ad un mero confronto tra norma e fatto, bensì ad un *modus* di descrivere un medesimo fatto che muta a seconda della scienza coinvolta. Parimenti, allorché si privilegiasse il punto di vista esclusivamente clinico, piuttosto che tenere in considerazione finanche la versione della vittima e/o la scienza del giudice, ciò sarebbe dovuto al fatto che nel primo punto di vista risiede quell’equilibrato compromesso tra il diritto penale e qualsiasi altra descrizione epistemologica, giacché la clinica elabora discorsi maggiormente condivisi<sup>155</sup>, a differenza delle statuizioni del giudicante o dei racconti della vittima che tendono, manifestamente, a derive di stampo solipsistico<sup>156</sup>.

---

<sup>152</sup> Così HANNAH ARENDT, *La vita della mente (The life of the Mind)*, 1978, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 112.

<sup>153</sup> Sul punto PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN, *La realtà come costruzione sociale (The Social Construction of Reality)*, 1966, Il Mulino, Bologna, 1969, p. 238, ove si osserva anche che “i problemi di stato psicologico non possono essere risolti senza riconoscere le definizioni della realtà che vengono date per scontate nella situazione sociale dell’individuo. Per dirlo in modo più conciso, lo stato psicologico è relativo alle definizioni sociali della realtà ed è esso stesso definito socialmente”.

<sup>154</sup> Cfr. MASSIMO DONINI, *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 63 ss.

<sup>155</sup> Cfr. MASSIMO VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 139, ad avviso del quale la necessità di elaborare discorsi condivisi è coerente con il sapere giuridico, che è “un sapere controversiale, appartiene alla *ratio probabilis*, e quindi non può mai imporsi come cogente o sottrarsi alla critica: il giudice può solo - e deve cercare di farlo con la massima cura - cucire con il filo della ragionevolezza *auctoritates* e *rationes* al fine di tessere una rete argomentativa capace di suscitare, nei *partners* ragionevoli, un *ragionevole consenso*”.

<sup>156</sup> Va specificato, peraltro, come il diritto positivo (art. 220, comma 2, c.p.p.) ponga un preciso limite alla perizia psichiatrica sulla personalità di un soggetto e sulle qualità psichiche indipendenti



Sia l'elemento della soggezione che ogni altra costrizione psichica, potrebbero vantare dignità ontologica ed uno o più statuti epistemologici<sup>157</sup> e, nondimeno, "subire" una elaborazione da altre scienze in via incompatibile<sup>158</sup> col diritto penale, ed in particolare con il modo descrittivo conformato alle direttive normative<sup>159</sup>.

La sensibilità del giurista risiede, perciò, proprio nell'ottimizzare il dialogo, in virtù della peculiarità della materia in oggetto, creando quella fluida circolazione di concetti psichici nel sistema penale e governandola sotto due punti di vista: uno esterno, tra il sistema penale stesso e le discipline psicologiche, tali ultime rilevanti nella misura in cui riescono a captare il fenomeno in maniera compatibile con la natura normativa della scienza penale; l'altro interno, nel quale il procedimento da eseguire si arricchisce della necessità di depurare un concetto della sua funzione normativa, *aliunde* acquisita, prestando attenzione a che esso non ne possieda un livello tale da renderlo inidoneo a qualunque altra funzione<sup>160</sup>.

---

da cause patologiche dell'imputato, ma non con riguardo alla persona offesa, anche qualora essa sia testimone: sul punto cfr. ANGELO GIARDA, *Art. 220 c. 2 parte B*, in ANGELO GIARDA, GIORGIO SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. I, 4ª ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 2198. In argomento cfr. anche GIANLUIGI PONTI, *La perizia psichiatrica e psicologica nel quadro della legge penale*, in GUGLIELMO GULOTTA (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 600; ARTURO XIBILIA, *L'esame psicologico e la questione della prova scientifica nel processo*, in LUISELLA DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, CEDAM, Padova, 2010, pp. 282-285.; DIETER RÖSSNER, *Der psychowissenschaftliche Sachverständige als notwendiger Subsumtionspartner der Juristen bei der Herstellung der Fallnorm*, in HEINZ SCHÖCH, HELMUT SATZGER, GERHARD SCHÄFER (a cura di), *Strafverteidigung, Revision und die gesamten Strafrechtswissenschaften. Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag*, Carl Heymanns, Köln-München, 2008, p. 941. Interessanti anche le riflessioni nel campo della medicina legale: su tutti cfr. FRANCESCO INTRONA, MARIO TANTALO, *La perizia in tema di circonvensione di incapace e l'art. 314 c.p.*, in *Riv. it. med. leg.*, 1984, p. 853; GIUSEPPE TRANCHINA, *Il divieto di perizia psicologica sull'imputato: una limitazione sicuramente incostituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 1325.

<sup>157</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., pp. 24-25.

<sup>158</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *Il confronto tra neuroscienze e diritto penale sulla libertà di volere*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 499.

<sup>159</sup> Cfr. CLAUDIUS ROXIN, *Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik*, in DIETER DÖLLING (a cura di), *Jus humanum: Grundlagen des Rechts und Strafrecht. Festschrift für Ernst-Joachim Lampe zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin, 2003, p. 427 ss.

<sup>160</sup> Cfr. TULLIO PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 121.

### 3. Manipolazione mentale e tutela della libera formazione della volontà

L'elemento della volontà è suscettibile di essere analizzato attraverso una lente prospettica differente da quella ordinaria, *rectius* come una entità manipolabile da svariate forme di violenza e, in certi casi, anche annullabile<sup>161</sup>, in virtù di ciò che è stato qualificato “fisica e chimica dell’anima”<sup>162</sup>. La possibilità di manipolare la mente è stata, a lungo, denunciata in svariate sedi, dal punto di vista dell’allarme empirico<sup>163</sup>, pur essendo controversa e dibattuta in ambito scientifico, giacché “la richiesta di un intervento penale, qualora essa trovi la sua genesi in un bisogno irrazionale di sicurezza, non può rappresentare la soluzione ideale ai fini di un controllo dei fenomeni temuti”<sup>164</sup>.

Nell’ordinamento italiano la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 603 c.p., in tema di reato di plagio<sup>165</sup>, progressivamente distinto da quello di riduzione in schiavitù, ad opera della menzionata sentenza n. 96 del 1981<sup>166</sup> della Corte costituzionale, sembra aver lasciato gli strascichi di un *vulnus* di tutela in punto di sussistenza di una norma dedicata al fenomeno della manipolazione mentale<sup>167</sup>, laddove il fenomeno plagiaro pare espunto dal punto di vista giuridico ma non certo sotto il profilo fenomenico.

Nel *common sense*, come è stato posto in luce dalla giurisprudenza tedesca, in un contesto ove non sembrava urgente appurare alcuna verità scientifica di un simile concetto ed in un ordinamento orbo di una norma penale analoga, “ai concetti «manipolazione» e «manipolare» [...], viene connessa non solo l’immagine di un influsso di persone su altre persone. Piuttosto, con l’uso di queste parole, viene evidenziata anche la concezione del dirigere e guidare le persone senza o contro la loro volontà<sup>168</sup>, dell’utilizzo delle medesime come oggetto e del procacciamento di vantaggi in modo

<sup>161</sup> Cfr. ANTONIO DESSI, *Appunti in materia di plagio*, in *Arch. pen.*, 1961, II, p. 354.

<sup>162</sup> Cfr. THEO LÖBSACK, *Die manipulierte Seele*, Econ, Düsseldorf-Wien, 1979, p. 49.

<sup>163</sup> Ad avviso di FRANCESCO VIOLA, GIUSEPPE ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, 2ª ed., Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 274, “poiché nel diritto sono presenti momenti normativi e momenti empirici, le norme vanno arricchite con l’empiria e i casi concreti con la normatività, [...] ritrovando una legalità che non è soltanto riposta nel testo, ma che esige senza sosta di uscirne e di rimisurarsi con il dato sociale [...]”.

<sup>164</sup> Cfr. ENZO MUSCO, *Consenso e legislazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, II, p. 88.

<sup>165</sup> Ricorda ALESSANDRO USAI, *L’evoluzione del delitto di plagio nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 709, che il legislatore del 1930 creò “inconsapevolmente una fattispecie non complementare al delitto di riduzione in schiavitù (in particolare alla condizione analoga), ma da questa diversa”.

<sup>166</sup> Cfr. GIUSEPPE LA CUTE, *Nota a Corte cost. n. 96/81*, in *Riv. polizia*, 1982, p. 237.

<sup>167</sup> Cfr. CRISTINA COLOMBO, *La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fattispecie penali e diritti costituzionalmente garantiti*, in *Riv. pen.*, 2010, II, p. 1071.

<sup>168</sup> Cfr. FRANCESCO MERCADANTE, *Inespropriabilità della persona*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1969, p. 149 ss.

truffaldino ovvero non proprio legale”<sup>169</sup>. Il fenomeno della manipolazione mentale è stato altresì definito alla stregua di “riprogrammazione emotivo-culturale di un individuo, con la conseguente destrutturazione percettivo-ambientale”<sup>170</sup>.

Dal novero di simili definizioni, escludendo il riferimento ad uno sfruttamento di tipo economico<sup>171</sup> mediante violenza<sup>172</sup>, che affonda le proprie origini nel diritto romano<sup>173</sup>, emerge una nota di tipo quantitativo dell’effetto manipolativo: in altri termini si suppone che la volontà altrui possa essere totalmente guidata, con la conseguente reificazione<sup>174</sup> del soggetto passivo<sup>175</sup>. In tal modo la manipolazione si innesta in quel processo di condizionamento sul comportamento altrui<sup>176</sup>; e tuttavia, rispetto a forme analoghe, quest’ultimo giunge ad un risultato ben più complesso, *ectius* una “deprogrammazione”<sup>177</sup>

---

<sup>169</sup> Cfr. BVerfG, *Beschluß vom 26.06.2002*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2002, p. 2626.

<sup>170</sup> Così FRANCESCO BRUNO, FRANCESCO BARRESI, VINCENZO MASTRONARDI, MORENO FIORI, *Sette religiose e satanismo criminale; aspetti criminologici e psichiatrico-forensi*, in VITTORIO VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, 2<sup>a</sup> ed., Elsevier, Milano, 2010, p. 413.

<sup>171</sup> La definizione è di FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I. Delitti contro la persona*, 4<sup>a</sup> ed., CEDAM, Padova, 2012, p. 289.

<sup>172</sup> Cfr. Ass. Taranto, 26 gennaio 1935, in *Corte Ass.*, 1935, p. 177.

<sup>173</sup> Si veda PAOLO, *Collatio legum mosaicarum et romanarum*, 14, 2, I, il quale con il termine *plagium* (πλάγιον), indicava il comportamento di colui “*qui civem romanum ingenuum, libertinum servumve alienum celaverit, vendiderit, vinxerit, compraverit*”. Accanto al fenomeno del plagio si poneva quello del carcere privato, consistente nell’atto di impossessamento di una persona non al fine di sottometterla in schiavitù ma per altri scopi: sul punto cfr. MARCELLO MOLÈ, *Plagio (Diritto romano)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIII, UTET, Torino, 1966, p. 116.

<sup>174</sup> Osserva MARIO MANFREDI, *Soggezione interpersonale e reato di plagio*, Adda, Bari, 1976, p. 34, che “la reificazione è comunque già avvenuta a livello teorico. Sarebbe, quindi, proprio nel pensiero di coloro che considerano la libertà, volontà e personalità come beni di proprietà del soggetto e pertanto suscettibili di sottrazione. La personalità è una cosa che l’uomo possiede; quindi può essere sottratta; dunque si deve prevedere un delitto, che chiamiamo plagio, consistente nella sottrazione della personalità. E anche: la volontà è una facoltà dell’anima, una sua funzione; in quanto funzione, può essere impedita; deve esistere un reato consistente nell’impedire di volere liberamente e questo reato è il plagio”.

<sup>175</sup> Cfr. EUGENIO FLORIAN, *Trattato di diritto penale. III. Delitti contro la libertà individuale*, Giuffrè, Milano, 1936, p. 232.

<sup>176</sup> Parla di una “libertà dei servi” ROBERTO ESCOBAR, *Il silenzio dei persecutori ovvero il coraggio di Sberazád*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 81.

<sup>177</sup> Il termine in questione è utilizzato, invero, anche per indicare l’attività di quanti sottopongono i soggetti ritenuti “plagiati” ad un ricondizionamento “in positivo” della propria personalità, al fine di annullarne gli effetti etero-indotti: sul punto si segnala la brillante disamina svolta da ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 10<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 20-21: “La difficoltà di approntare strumenti giuridici in grado di tutelare i soggetti dagli abusi della libertà di proselitismo necessariamente riconosciuta ai movimenti religiosi o sedicenti tali, abusi veri o presunti che comunque conducono ad una scelta religiosa che il senso comune è indotto a ritenere non liberamente formata, innesca talvolta delle reazioni a catena in cui

dell'intera personalità<sup>178</sup>.

Non appare, però, sufficientemente delineata la distinzione delle modalità di tipo qualitativo con cui la manipolazione mentale differisce dalla compressione di altrui volontà operata mediante tecniche costrittive, giac-

---

ad un torto (vero o presunto che sia) si cerca di riparare con un altro torto. Spesso, infatti, l'opera di convincimento svolta dai nuovi movimenti religiosi ha come risultato che il soggetto destinatario dia al gruppo un'adesione che comporta un coinvolgimento totale, che induce il soggetto stesso a troncargli nettamente le occupazioni della vita quotidiana e le relazioni legate al suo *status* [...]. Si comprende che una svolta così radicale possa avere un effetto traumatico rispetto alle attese della famiglia, che spesso non accetta con rassegnazione questa decisione del singolo, e cerca di legittimare la sua reazione di fronte all'opinione pubblica creando nella stessa la convinzione che quella del congiunto non è stata in realtà una coraggiosa scelta autonoma, bensì il frutto di quella pratica - connotata da forte riprovazione sociale - chiamata lavaggio del cervello. Sono ormai noti a tutti i casi di famiglie americane che si affidano a veri e propri professionisti - i c.d. *deprogramatori* - i quali [...] rapiscono sostanzialmente i figli [...] che hanno aderito radicalmente al gruppo religioso seguendolo nel suo stabilirsi in un certo luogo, e li restituiscono alla famiglia dopo aver condotto nei loro confronti - attraverso tecniche lesive della dignità della persona umana - una sorta di *contro-lavaggio del cervello* (corsivo nostro). Si tratta di episodi molto gravi, che dovrebbero comportare precise responsabilità penali: la benevolenza dei giudici nei confronti di quei parenti *rapitori* e dei *deprogramatori*, che vengono assolti per aver agito in una situazione di 'emergenza' o, per dirla in termini a noi più accessibili, in 'stato di necessità' - presuppone l'efficacia della campagna intesa a convincere che l'adesione religiosa sia stata il frutto di un lavaggio del cervello. In realtà, l'assoluzione dei *deprogramatori*, sarebbe accettabile solo se fosse acquisita la dimostrazione sicura [...] circa la illiceità della tecnica adoperata dal gruppo religioso per convincere il giovane ad abbandonare la famiglia per seguire il gruppo stesso. In mancanza di una dimostrazione del genere, il comportamento dei parenti non solo è particolarmente lesivo della libertà religiosa del figlio, ma configura pure tutta una serie di reati, dal sequestro di persona alla violenza privata". Sul punto cfr. FRANCIS MESSNER, *La répression des déviances religieuses aujourd'hui: le cas de les déprogrammations aux USA*, in *Praxis juridique et religion*, 1985, p. 53. Particolarmente interessante anche una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, investita del problema con la sentenza *Riera Blume et al. vs Spagna* del 1999, con cui la Corte ha riscontrato una violazione della Convenzione da parte dello Stato, anche se il rapimento e la deprogrammazione erano stati effettuati dai genitori e da un'associazione anti-setta. Dunque, anche se nel caso *de quo* non si era potuta individuare una diretta colpevolezza degli organi di polizia spagnola si è comunque ravvisata una violazione dell'art. 5.1. della Convenzione [...] anche se la Corte ha preferito non pronunciarsi sulla violazione dell'art. 9, ma ha chiaramente stabilito che il diritto alla libertà religiosa deve essere protetto in maniera assoluta e non può assumere rilevanza l'ostilità espressa dai familiari verso le scelte religiose dei propri figli: cfr. Corte Europea Diritti dell'Uomo, *Riera Blume et al. c. Spain*, 14 ottobre 1999, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, III, p. 799 ss. e commentata da AUGUSTIN MOTILLA, *Desprogrammacion y libertad religiosa (a proposito de la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos Riera Blume v. España, de 14 de octubre de 1999)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001, III, p. 823, il quale nota che "son evidentes las dificultades con que se enfrentan los poderes publicos al intentar conciliar la protección de las personas frente al dominio de las organizaciones"; l'A. sottolinea anche la semplicità con cui i pregiudizi sociali che si nutrono verso le medesime organizzazioni possano influenzare l'opinione pubblica e gli organi giurisprudenziali, che, partendo dalla qualifica del gruppo come "settario", qualificano "las acciones de los inculpados [...] como de caracter altruista". Cfr. anche Trib. prov. Barcellona, Sez. VI, 7 marzo 1990, n. 69, in *Dir. eccl.*, 1990, II, p. 312, ove si ribadisce che "si el movíl fué legítimo, filantropico y bien intencionado y no se trató de privarla ilegalmente de su libertad", non era possibile accusare i funzionari di polizia "rei" di aver consegnato gli adepti ai familiari ed ai *deprogramatori*.

<sup>178</sup> Cfr. STEVEN HASSAN, *Mentalmente liberi. Come uscire da una setta*, Avverbi, Roma, 1999, p. 145.

ché la persona in oggetto non sempre subisce una costrizione, salvo invocare l'espedito retorico per il quale essa sarebbe sempre e comunque costretta, perché il suo consenso è in ogni caso viziato, proprio per effetto della manipolazione subita. Vieppiù che nulla esclude che un soggetto, piegandosi alla manipolazione, senta realizzata la sua personalità<sup>179</sup> o, ancora, scopra la sua reale natura<sup>180</sup>, proprio nella situazione in cui è indotto a seguito del processo manipolativo<sup>181</sup>, facendo così venir meno la necessità della repressione penale<sup>182</sup>: il prolungato uso del termine costrizione, in tal caso<sup>183</sup>, costituirebbe un evidente fuoripista dai suoi limiti semantici<sup>184</sup>.

Più corretto sembrerebbe, invece, riportare l'oggetto della manipolazione al concetto stesso di integrità psichica<sup>185</sup> come tratteggiato in precedenza, in base agli utili apporti della c.d. "teoria riflessiva" della volontà<sup>186</sup>, secondo cui la capacità del soggetto di riflettere sulla propria volontà condurrebbe ad una stratificazione della medesima, al punto che un individuo può dirsi libero non solo nella misura in cui protende il suo desiderio verso qualcosa, bensì allorché "vuole che un certo desiderio costituisca la sua volontà"<sup>187</sup>.

Su tale aspetto è stato osservato, in maniera non poco critica, come il soggetto passivo dovrebbe essere considerato pur sempre dotato di una, seppur ridotta, sfera di libertà, giacché in grado di volere che quel deside-

---

<sup>179</sup> Intesa, per dirla con GIULIANO VASSALLI, *La protezione della sfera della personalità nell'era della tecnica*, in AA.VV., *Studi in onore di Emilio Betti*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 681, come elemento la cui sfera giuridica si caratterizza per "un legame al diritto naturale nei suoi presupposti" nonché per il "carattere essenziale degli interessi in essa diffusi quanto al suo contenuto".

<sup>180</sup> Cfr. SILVIA TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2008, p. 49.

<sup>181</sup> Cfr. FRANCO CORDERO, *Gli osservanti. Fenomenologia delle norme*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 575, ove si evidenzia come l'obbedienza cieca, la sottomissione ad un'autorità, "riescono sicuramente più facili, anche dal punto di vista psicologico, rispetto all'assoggettamento alla ragione normativa, che richiede una vita morale progredita, ma può degenerare in un vero e proprio spirito di schiavitù ed assoggettamento schiavistico".

<sup>182</sup> In questo senso CARLO ENRICO PALIERO, "Minima non curat praetor". *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, CEDAM, Padova, 1985, p. 202 ss.

<sup>183</sup> Cfr. EILEEN BARKER, *The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing?*, Blackwell, New York, 1984, p. 122 ss.

<sup>184</sup> Cfr. THOMAS W. KEISER, JACQUELINE L. KEISER, *The Autonomy of Illusion. Religious Cults and Destructive Persuasion*, Charles L. Thomas Pub. LTD, Springfield, 1987, p. 13, nel senso di ritenere il concetto di "persuasione coercitiva" inadatto alle realtà dei culti.

<sup>185</sup> Cfr. JAN CHRISTOPH BUBLITZ, REINHARD MERKEL, *Autonomy and Authenticity of Enhanced Personality Traits*, in *Bioethics*, XXIII, 2009, p. 364.

<sup>186</sup> Cfr. HARRY FRANKFURT, *Freedom of the Will and the Concept of a Person*, in *Journal of Philosophy*, LXVIII, 1971, 1, p. 5.

<sup>187</sup> Cfr. LUCA FONNESU, *Sulla filosofia pratica di Harry Frankfurt*, in *Riv. fil.*, 2010, p. 422.

rio, sebbene oggetto di manipolazione, costituisca il fine della sua volontà: ciò andrebbe a contraddire il corretto utilizzo del lemma “libertà”<sup>188</sup>, per lo meno nel caso in cui proprio da essa si voglia far discendere la responsabilità morale<sup>189</sup>.

Per essere precisi, tuttavia, la manipolazione non pare concernere, *sic et simpliciter*, ciò che in un certo momento si vuole, ma interessa i meccanismi attraverso i quali la volontà si forma nel tempo, intendendosi, con ciò, la non appartenenza al soggetto attivo dei processi dai quali la volontà attinge sia forma che sostanza. La volontà viene ad assumere, in tal modo, un rilievo semantico in parte avulso da quello della sua proiezione sociale, *id est* l'autodeterminazione; allorché, invero, si verificasse un'alterazione dei meccanismi formativi della volontà medesima, essa si collocherebbe nell'ambito della integrità, come puro limite della persona.

Dal campo dell'integrità psichica, in tal modo, quale strumento di riconoscibilità dei motivi alla base delle proprie scelte, ci si sposta al campo dell'integrità intesa come *test* di autenticità dei processi genetici della libertà, *background* teorico della manipolazione<sup>190</sup>.

#### 4. Brainwashing e nuovi movimenti religiosi: un connubio problematico

L'espressione più conosciuta del fenomeno della manipolazione mentale è stata individuata, da tempo, nel c.d. “lavaggio del cervello”<sup>191</sup> o *brainwashing*, concetto elaborato intorno agli anni '50 per indicare il mutamento di opinione di alcuni militari americani a seguito di trattamenti subiti nei campi di prigionia della Corea del Nord<sup>192</sup>. Le prime elaborazioni del *brainwashing* si richiamano alla tecnica della riforma del pensiero<sup>193</sup>, che la stampa americana riportò essere praticata all'interno delle prigioni cinesi (“*brainwashing*”

---

<sup>188</sup> Cfr. JOHN FISCHER, *Responsibility, History and Manipulation*, in *Journal of Ethics*, IV, 2000, 4, p. 387.

<sup>189</sup> Cfr. JOHN FISCHER, *Responsibility and Manipulation*, in *Journal of Ethics*, VIII, 2004, 2, p. 145.

<sup>190</sup> *Contra* PETER BAUMANN, *Handlung, Willensbildung und Macht*, in *Conceptus*, LXXII, 1995, 3, p. 35, ad avviso del quale per “manipolazione” deve intendersi una “alterazione ingannevole degli scopi”.

<sup>191</sup> Cfr. ALESSANDRO USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 21.

<sup>192</sup> Cfr. ROBERT J. LIFTON, *Home by Ship: Reactions Patterns of American Prisoners of War Repatried from North Korea*, in *American Journal of Psychiatry*, CX, 1954, p. 732.

<sup>193</sup> Cfr. KATHLEEN TAYLOR, *Brainwashing. La scienza del controllo del pensiero (Brainwashing. The Science of Thought Control)*, 2004), Castelvecchi, Roma, 2008, p. 17.

è proprio la traduzione del cinese “*hsi nao*”)¹⁹⁴, anche se l’orientamento ideologicamente schierato dell’epoca rivestì una ruolo decisivo nei confronti dell’attendibilità dei suddetti studi di settore¹⁹⁵, parlandosi addirittura di “crimine di menticidio”¹⁹⁶.

A dispetto delle incertezze semantiche, il paradigma del *brainwashing* ha trovato applicazione nel campo di studio dei nuovi movimenti religiosi¹⁹⁷, ovvero culti¹⁹⁸, o, a giudizio di alcuni, “minoranze

¹⁹⁴ In argomento cfr. EDWARD HUNTER, *Brain-Washing in Red China. The Calculated Destruction of Men's Minds*, Vanguard Press, New York, 1953.

¹⁹⁵ Cfr. ALBERT D. BIDERMAN, *The Image of “Brainwashing”*, in *Pub. Op. Quarterly*, XXVI, 1962, 4, p. 547.

¹⁹⁶ Cfr. JOOST MERLOO, *The Crime of Menticide*, in *American Journal of Psychiatry*, CVII, 1951, p. 594.

¹⁹⁷ Cfr. GIOVANNI FILORAMO, *Nuove religioni: problemi e prospettive*, in *Riv. stor. lett. relig.*, 1979, p. 445, il quale si domanda se l’aggettivo “nuovo” stia a significare “una rivellazione di nuovi contenuti, una rispondenza a nuovi bisogni del mondo moderno oppure un messaggio di rottura con questo mondo”. Ad avviso di MARIO TEDESCHI, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in IDEM (a cura di), *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 285, “l’utilizzazione, per queste nuove religioni, del termine setta non convince pienamente, data la loro autonomia e varietà. Più corretto sarebbe parlare di culti, escludendo da tale denominazione ogni significato dispregiativo. Ancor più confacente apparirebbe il ricorso alla categoria, anch’essa sociologica, di movimento religioso, che lega i mutamenti umani all’ingerenza effettiva di forze soprannaturali, con manifestazioni di protesta che si basavano su nuove istanze religiose”. Per JEAN SÉGUY, (voce) *Églises et sectes*, in *Encyclopédie Universalis*, vol. VII, Paris, 1993, p. 981, “*les termes d’Eglise, de confession, de dénomination, de secte appartiennent au langage ecclésiastique et théologique*”. Definisce la religione come una “combinazione di forme ed atti simbolici che pongono l’individuo in relazione con le condizioni ultime della propria esistenza”, ROBERT NEELLY BELLAH, *Religious Evolution*, in *American Sociological Review*, XXIX, 1964, p. 359. Ancor più vasta la definizione proposta da PIERRE BOURDIEU, *Genèse et structure du champ religieux*, in *Revue Française Sociologie*, XII, 1971, p. 299, come “un système de croyances et de pratiques religieuses [...] expression plus ou moins transfigurée des stratégies des différents groupes de spécialistes placés en concurrence pour le monopole de la gestion des biens de salut et des différentes classes intéressées à leurs services”. Per ÉMILE BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, vol. I, Minuit, Paris, 1969, p. 266, il concetto *de quo* non sarebbe esprimibile in positivo, ma “*on ne saurait concevoir clairement, donc dénommer la religion qu’à partir du moment où elle est délimitée, où elle a un domaine distinct, où l’on peut savoir ce qui lui appartient et ce qui lui est étranger*”. Nell’identificazione del fenomeno religioso, secondo DOMENICO BARILLARO, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 104, “è possibile rintracciare alcune espressioni universali: quella teoretica (sistema di credenze), quella pratica (sistema di culto) e quella sociologica (sistema di relazioni sociali)”. Ad avviso di REGINALD BIBBY, *Searching for invisible thread: Meaning systems in contemporary Canada*, in *Journal for the Scientific Study of Religion*, XXII, 1983, 2, p. 103, “le prospettive religiose implicano la possibilità che la nostra esistenza abbia un significato precedente a quello che noi come esseri umani decidiamo di darle. Al contrario, la prospettiva umanistica lascia da parte la ricerca del significato dell’esistenza per preoccuparsi, piuttosto, di dare un significato all’esistenza”.

¹⁹⁸ Cfr. CECILIA GATTO TROCCHI, *Le sette in Italia*, Newton Compton, Roma, 1994, p. 12. Distingue i culti dalle altre organizzazioni religiose sulla base del criterio epistemologico e di quello che pone al centro dell’attenzione il rapporto, più o meno conflittuale, con il resto della società, ROY WALLIS, *Coping with institutional fragility: an analysis of Christian Science and Scientology*, in IDEM (a cura di), *Salvation and Protest: Studies of social and religious movements*, Francis Pinter, London, 1979, p.

religiose”<sup>199</sup>, visti quasi come forme sostitutive nell’attuale crisi delle religioni istituzionali<sup>200</sup> e definiti anche, con tono non certo poco dispregiati-vo<sup>201</sup>, “sette”<sup>202</sup>, concepite in termini di “gruppi spontanei ai quali si aderisce

---

25. Cfr. anche BRYAN WILSON, *Religion in Sociological Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 1982, p. 89, il quale sottolinea che “*in English, it is a term that designates a religiously separated group, but in its historical usage in Christendom it carried a distinctly pejorative connotation. A sect was a movement committed to heretical beliefs and often to ritual acts and practices likes isolation that departed from orthodox religious procedures*”. In riferimento al contesto delle pratiche di culto, esso è anche definito come un processo di relazioni tra uomini ed entità sacre che consiste nella “*célébration de cérémonie organisées en vue de l’accomplissement par des personnes réunies par une meme croyance religieuse, de certains rites ou des certaines pratiques*”: così Conseil d’Etat, 24 ottobre 1997, in *Revue Français Droit Administratif*, 1998, p. 67. Con riferimento ai parametri delineati nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è stato evidenziato che “*la référence aux libertés de pensée et de conscience exclut a priori qu’il englobe la référence à des valeurs absolues comme la science ou l’humanité qui, du moment qu’elles ne sont pas combinées avec la puissance divine, ressortissent à la liberté de pensée, à la conscience non-religieuse*”: così GÉRARD GONZALES, *La Convention Européenne des Droits de l’Homme et la liberté de religion*, Cerc, Paris, 1997, p. 37.

<sup>199</sup> Si veda SILVIO FERRARI, *Comportamenti “eterodossi” e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell’esperienza giuridica più recente*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 271, il quale preferisce tale dizione, o quella di “movimenti religiosi marginali”, poiché “il fenomeno cui ci si riferisce comprende anche gruppi di lunga tradizione in altre parti del mondo, che si sono sviluppati in Italia in tempi successivi, venendo percepiti come nuovi”.

<sup>200</sup> Cfr. ÉMILE DURKHEIM, *Forme elementari della vita religiosa*, Edizioni di Comunità, Milano, 1963, p. 456. Per AUGUSTO DEL NOCE, UGO SPIRITO, *Tramonto o eclissi dei valori tradizionali*, Rusconi, Milano, 1972, p. 175, “il fenomeno del crollo degli ideali tradizionali ha dimensioni mondiali [...]”.

<sup>201</sup> Cfr. SEGRETARIATO PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI, *Il fenomeno delle sette o nuovi movimenti religiosi. Sfida pastorale*, in *La Civiltà Cattolica*, 1986, III, p. 26 ss.

<sup>202</sup> Etimologicamente il sintagma “setta” presenta una doppia origine semantica: dal latino *secare*/tagliare o *sequi*/seguire, indicando, nel primo caso, un gruppo di persone che si allontana volontariamente da un contesto ove si presenta come dissidente; nel secondo un gruppo di seguaci di un leader, preteso detentore di una verità. Il termine compare anche in *At* 24, 14, ove Paolo afferma: “servo il Dio dei miei padri, con piena fede in tutte le cose scritte, nella legge e nei profeti secondo la strada che voi chiamate setta”. Cfr. anche MAX BOUDERLIQUE, *Sectes. Les manipulations mentales*, Chronique Sociales, Lyon, 1990, p. 12, il quale ricostruisce che la nozione di setta può derivare: “*a) du latin secare=couper. Ceci indique qu’il s’agit d’un groupe de persone qui se coupe volontairement d’une organisation dont elle serait en quelque sorte dissidente (par exemple d’une Eglise). Ici, nous considérons cette coupure comme encore plus radicale et se posant par rapport à l’ensemble de la société humaine telle qu’elle existe actuellement. Ceci se manifeste par la prétention à une idéologie, à des croyances, à des modes de vie différents de ceux communément admis; b) du latin sequi=suivre. Ceci suppose donc un gourou (guide) que l’on suit parce qu’il détient toute vérité. Le gourou peut être connu ou se dissimuler derrière, par exemple, un livre ‘sacré’ ou des ‘maitres’ extérieurs, ou être mort. Dans ce dernier cas, quelqu’un, chargé de transmettre son ‘enseignement’, en tiendra lieu de fait*”. Nella dottrina penalistica si rinvia a MICHELE DEL RE, *L’abuso rituale dei minori: una forma estrema di aggressione all’integrità psichica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, I, pp. 228-229. Sul fenomeno settario in generale cfr. IGNACIO FONT BOIX, *El concepto de manipulación mental en relación con las llamadas sectas*, in *Ius Canonicum*, LXXXIII, 2002, 12, p. 331. Interessante quanto sviluppato da RICHARD NIEBUHR, *Essays in Applied Christianity*, Meridian Books, New York, 1959, p. 37, il quale, evidenziando come una delle differenze tra “Chiese tradizionali” e “sette” sia rinvenibile nel fatto che le prime tendono ad entrare in compromesso con il mondo, evitando la necessaria “lotta contro di esso”, afferma: “*In general terms the problem could be put like this: the church knows that Christianity in an absolute*



personalmente, che si pongono nei confronti della società in maniera non conformista<sup>203</sup>, portatori di impianti valoriali “alieni”<sup>204</sup> nonché di diversità accattivanti<sup>205</sup>, vendendo il proprio messaggio ed i propri strumenti di salvezza<sup>206</sup>.

La *vexata quæstio* del *brainwashing*, applicata al settore ecclesiasticistico, sembra complicarsi ulteriormente, attesa la ben nota difficoltà di fornire una definizione adeguata di confessione religiosa<sup>207</sup> (e di cosa, in via speculare, se

*sense cannot defeat the world. It knows that men will continue to live in a world of sin and that both as individuals and more particularly as social groups there is a law in their members which wars against the law that is in their mind. It knows that human lives can be transformed by the grace of God, but it also knows that the grace of God must express itself not only as a power unto righteousness but as forgiveness of sins. Hence the sacramental emphasis of the church. Frequently the church is betrayed into a premature compromise with the world*”. La setta è vista, poi, da PHILIPPE MALAURIE, *Droits, sectes et religion*, in *Archives de philosophie du droit*, XXXVIII, 1993, p. 213, come una “*communauté religieuse minoritaire et séparatiste, qui a le sentiment d’être persécutée, particulièrement intransigente, convaincue de ses différences et de sa supériorité, et dont l’organisation est très structurée les méthodes actives et le prosélitisme ardent*”. Sulla differenza tra chiese, culti e sette cfr. GERMANA CAROBENE, *Scientology tra religione e sanzione*, Liguori Editore, Napoli, 2012, p. 23, nel senso che “sia la chiesa che la setta rivendicano una legittimità esclusiva, mentre il culto e la ‘denominazione’ adottano un individualismo epistemologico che consente ai loro seguaci un certo grado di libertà di coscienza e di divergenza dottrinale, e implica altresì il riconoscimento di pari o quasi eguale legittimità ad altri movimenti con orientamenti analoghi”. Cfr. anche JEAN-PAUL COSTA, *Sectes et religion: où sont les différences?*, in AA.VV., *Études en l’honneur de G. Depuis*, LGDJ, Paris, 1997, p. 82, il quale ritiene le differenze tra sette e religioni “*nulle part et partout, et d’ailleurs peu importe*”. L’inutilità di una tale concezione è ribadita anche da FRANÇOIS TERRÉ, *Les sectes en France*, in *Revue de sciences morales et Politiques*, III, 1994, p. 331.

<sup>203</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Nuovi movimenti e confessioni religiose nell’esperienza italiana*, in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico*, 3° ed., Giuffrè, Milano, 2000, p. 311.

<sup>204</sup> Cfr. RAFFAELE COPPOLA, *L’esclusivismo degli ordinamenti religiosi*, in *Dir. eccl.*, CVII, 1996, I, p. 165. Interessante la riflessione di FRANCESCO VIOLA, *Identità personale e collettiva nella politica della differenza*, in FRANCESCO D’AGOSTINO (a cura di), *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 163, il quale parla di “[...] situazioni di anomia e disgregazione sociale e di mancanza di stabili modelli culturali di riferimento, cioè di situazioni in cui gli individui vengono a mancare di risorse per lo sviluppo di identità autonome e riflessive”; il pensiero richiama anche le considerazioni di MICHAEL J. SANDEL, *Morality and the Liberal Ideal*, in *New Republic*, CXC, 1984, 7, p. 17. Parla di frizioni destinate ad esplodere “sul terreno intraculturale” MARCELLO MATTÉ, *Religioni e geostrategia*, in *Il Regno - Attualità*, 41, 1996, X, p. 280.

<sup>205</sup> Per GIANNI VATTIMO, *La società trasparente*, Garzanti, Milano, 2000, p. 93, la diversità “anziché apparire come un ostacolo da rimuovere, tende [...] a configurarsi come una *chance* da cogliere”.

<sup>206</sup> Parla di gruppi gestiti da “ciarlatani con pochi scrupoli” FRANCESCO SIDOTI, *La funzione politica della religione*, in *Studi sociol.*, 1991, II, p. 199.

<sup>207</sup> Cfr. CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, 3° ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 191, il quale nota come “si deve concludere che non esiste a tutt’oggi un criterio dogmatico valido per distinguere una volta per tutte ciò che è religione da ciò che non lo è, dal momento che le zone grigie della problematica religiosa sono destinate a permanere, e a modificarsi nel tempo, insieme all’evolversi della cultura e del costume”. Resta, comunque, paradigmatica la nozione di FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 9° ed., Zanichelli, Bologna, 2003, p. 69, come “comunità sociale stabile con una propria organizzazione e avente una concezione originale del mondo basata sulla

presenza di un Essere trascendente e tesa alla salvezza dell'anima". Ad avviso di TOMMASO MAURO, *Considerazioni sulla posizione dei ministri di culto acattolici nel diritto vigente*, in AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 110-114, una confessione potrebbe definirsi come "gruppo sociale, formato dagli individui professanti una medesima fede", nell'identificazione della quale "occorre il concorso di due elementi (principi e riti)". Sulla distinzione tra una confessione religiosa ed un'associazione, rileva poi SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, 3<sup>a</sup> ed., CEDAM, Padova, 1986, p. 104, che "si deve concludere che manca qualsiasi criterio sicuro che valga a far distinguere tra loro le confessioni religiose dalle associazioni religiose, e che queste due 'associazioni tipiche' rientrano nella generale categoria delle formazioni sociali con finalità religiosa". Si è anche notato che "la categoria di confessione religiosa si applicherebbe a quei soggetti sociali che, mediante l'esercizio della potestà statutaria, oltrepassano, per così dire, l'ambito del lecito materiale per costituire determinati effetti giuridici nell'ordinamento statale, sottraendo, simmetricamente, alla (etero) normazione degli organi pubblici relativi settori di intervento": in questi termini GIOVANNI GUAZZETTA, *Considerazioni sui rapporti tra libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale*, in *Dir. soc.*, 1999, p. 71. Evidenzia SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in VITTORIO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA VARIER (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 20, che occorre pervenire "all'affermazione di un criterio di qualificazione incentrato sulla funzione (anziché sul contenuto) della religione e sul ruolo che essa gioca nella vita dell'uomo". Di estremo interesse una delle soluzioni adottate dall'ordinamento giuridico americano, nella cui legislazione pure risulta assente una compiuta definizione di confessione religiosa, ma dove tuttavia il sistema di *Common law* ha imposto la strutturazione del concetto demandandolo alle pronunce delle Corti: si veda, *ex multis*, il caso *United States vs. Seeger*, in *U.S. Reports*, CCCLXXX, 1965, p. 176, ove, in un caso di obiezione di coscienza al servizio militare, sorge la questione dell'interpretazione dell'*Universal Military Service and Training Act*, nella parte in cui contempla il beneficio dell'esenzione solo quando l'obiezione di coscienza derivi direttamente dalla formazione o fede religiosa del soggetto. La controversia veniva risolta in base ad una interpretazione estensiva della norma, ritenendo che la locuzione "*religious training and beliefs*" è suscettibile di ricomprendere anche un credo non teista, purché si sostanzi in una convinzione autentica fondata su un essere o su di una fede da cui tutto dipende ("*sincere religious beliefs which [are] based upon a power, or being, or upon a faith, to which all else is subordinate or upon which all else is ultimately dependent*"), legittimando, in tal modo, una nozione di confessione incentrata su un credo di natura etico-morale. In senso contrario alcuna dottrina americana ha ritenuto che "*there is no accepted definition of 'religion' for constitutional purposes, and no satisfactory definition is likely to be conceived*": così PHILIPP E. JOHNSON, *Concepts and Compromise in First Amendment Religious Doctrine*, in *California Law Review*, 1984, V, p. 821. Quasi unanime il rigetto del criterio della c.d. "autoqualificazione": per tutti cfr. FRANCESCO ONIDA, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 1998, I, p. 280, ove si sottolinea "l'inaccettabilità giuridica di rimettersi alla mera auto qualificazione [...] e comunque l'inutilità di una accezione così lata da risultare praticamente sconfinata". Tuttavia una edulcorazione del criterio è offerta da GIOVANNI DI COSIMO, *Alla ricerca delle confessioni religiose*, in *Dir. ecl.*, CIX, 1998, I, p. 431, il quale propone di adottare, sì, il criterio dell'autoqualificazione, ma di sottoporre i parametri al controllo dei competenti organi statali, che si trasformano "da criteri di definizione a test di conferma dell'autoqualificazione". In tal modo si verificherebbe "la reale natura del gruppo, rispettando la libertà di coscienza delle persone che vi aderiscono" (*Ivi*, p. 432). Ciò, tuttavia, non esime lo Stato dall'assumere un atteggiamento di partenza ispirato alla totale apertura, giacché "qualunque pensiero si proponga come religioso va accettato per tale, perché la prima incostituzionale limitazione della libertà religiosa si avrebbe proprio se lo Stato si assumesse il compito e il potere di definire cosa è e cosa non è religione": cfr. FRANCESCO ONIDA, *Ultimi sviluppi nell'interpretazione del principio di libertà religiosa nell'ordinamento statunitense*, in *Dir. ecl.*, 1983, I, p. 350. Cfr. anche GIUSEPPE CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 1998, III, p. 832, ad avviso del quale occorre

ne discosti)<sup>208</sup>, e, in generale, del rapporto con il trascendente<sup>209</sup>, nonostante alcuni, famosi, tentativi giurisprudenziali<sup>210</sup>, pur consapevoli che altro è configurarla sulla base della bontà della dottrina perseguita<sup>211</sup>, altro è, ai fini della collocazione nell'ordinamento<sup>212</sup> e della rilevanza penale, inquadrarla,

---

che il gruppo abbia “un'ampia, si potrebbe dire generica, concezione del sacro, sia esso trascendente o immanente; che tenga riunioni e compia pratiche nelle quali venga vissuta in forme proprie la dimensione anche comunitaria dell'esperienza del sacro [...]”. Sul criterio di autoqualificazione osserva NICOLA COLAIANNI, *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 396, che essa può essere contrastata “sulla base di elementi fattuali e non alla stregua di una astratta ed aprioristica nozione di religione e di confessione religiosa (volutamente) inesistente nell'ordinamento e perciò non legittimamente formulabile da parte del giudice dello Stato se non a costo di un nuovo giurisdizionalismo”.

<sup>208</sup> Cfr. LUIGI BARBIERI, *Sul concetto di confessione religiosa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, p. 65.

<sup>209</sup> Cfr. LUIGI LOMBARDI VALLAURI, *Quando l'Io/Id che si rivela è inimmaginabile ed inconcepibile. Vie d'uscita apofatiche*, in *Arch. fil.*, XLII, 1994, p. 813, il quale fa riferimento a un “arrivo e ad un passaggio di uno che dà il Tu personalizzante all'oscuro Fondamento necessario”. Dà ai diritti religiosi il merito indiscutibile di rimandare “a qualcuno o qualcosa in grado di produrre senso, di fornire una chiave interpretativa della realtà capace di dare valore all'agire umano [...]” SILVIO FERRARI, *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007, I, p. 9. Osserva tuttavia GUIDO SARACENI, *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, 3<sup>a</sup> ed., Società Editrice Napoletana, Napoli, 1978, p. 9, come “[...] possa anche pensarsi all'apporto civilizzante di un'antireligione, la quale non sia, però, solo obiezione marginale e personale alla trascendenza, ma si presenti come introduttiva di una visione totale di un nuovo mondo (*Weltanschauung*) basata sull'ateismo sistematico [...]”. Ciò sarebbe conferma “di quanto possa, per il concreto assetto dei popoli, un qualsiasi sistema che [...] si ponga come edificazione assoluta e integrale dei valori dell'uomo [...]”.

<sup>210</sup> Cfr. Corte cost., 27 aprile 1993, n. 195, in *Giur. cost.*, 1993, p. 1324, ove la Consulta fornisce alcuni parametri *ad adiuvandum*, in caso di assenza di un'intesa stipulata con lo Stato: 1) Precedenti riconoscimenti pubblici; 2) Statuto che ne esprima i caratteri essenziali; 3) Comune e consolidata considerazione. Critico GIOVANNI DI COSIMO, *Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza e uguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 2174, il quale afferma che “l'elaborazione di indici via via più precisi e penetranti, se da una parte risponde ad una esigenza di determinatezza in questa materia, dall'altra finisce col configurarsi come un tentativo di dettare i requisiti necessari delle confessioni e, quindi, di fissarne, in maniera autoritaria, la vera natura”, ricadendo, così, nel “divieto di ingerenze dottrinali”. Per CARLO CARDIA, *Op. ult. cit.*, p. 190, tali criteri “di carattere sociologico-amministrativo evitano di entrare nel merito di ciò che è, o non è, religione. Sono validi per avere conferme circa il carattere di un raggruppamento già affermato nella società come confessionale, ma non giovano a distinguere una associazione religiosa da un'altra che religiosa non è”.

<sup>211</sup> Cfr. MICHELE DEL RE, *I culti e le sette religiose: problemi giuridici*, in FRANCO FERRACUTI, *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. X, *Il cambiamento delle forme di criminalità e di devianza*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 397, il quale nota come “se il culto, al di là del giudizio vero o falso, è ragionevole, può essere accettato dall'ordinamento; ma se esso sfrutta il timore dei credenti, aggiunge sofferenza alla ‘disagio della civiltà’, in questo caso deve essere colpito [...]”.

<sup>212</sup> Cfr. SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 64, il quale osserva che la valenza giuridica attribuita al termine “confessione religiosa” costituisce il frutto di uno “slittamento di senso” operato nel linguaggio degli ecclesiastici, nel quale la locuzione viene “correntemente impiegata per denominare, anziché il patrimonio di fede, il profilo organizzativo-istituzionale delle varie chiese”, e ciò andrebbe a costituire “una riprova ulteriore

sulla base di parametri di riconoscimento, finanche giuridici<sup>213</sup>, tra le molteplici formazioni sociali<sup>214</sup>. Ogni entità religiosa organizzata, invero, “non potrà definirsi chiesa, sotto il profilo istituzionale, o confessione religiosa, nella valenza giuridica assunta dal termine, qualora difettino quegli elementi indispensabili per connotarsi nei termini di ordinamento giuridico”<sup>215</sup>.

Scomponendo il termine confessione, alla luce degli strumenti epistemologici delle altre scienze, si possono individuare due nuclei costitutivi: il primo dato dal nucleo dottrinale ed il secondo dalla sovrastruttura normativa, laddove, qualora manchi il secondo elemento “il fenomeno religioso si concretizza in un credo”, ma se difetta del primo, “non ci troviamo dinanzi a una confessione ma ad un fenomeno diverso”<sup>216</sup>. Va rammentato infatti, che il diritto, in quanto sistema di precetti volti ad orientare i comportamenti dei consociati ed a costituire criteri di valutazione delle condotte umane, pone un problema di rapporti con la sfera morale<sup>217</sup> che, in ottica di stretto positi-

---

del condizionamento culturale che spinge verso l'assorbimento, prima delle religioni come fatto antropologico entro l'assorbente categoria devozionale della Religione, e poi di quest'ultima entro la sua sovranità istituzionale” (laddove per “Religione” l'A. fa riferimento al cristianesimo). *Contra* MARIO TEDESCHI, *Nozioni preliminari e caratteri generali*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 13, dove si afferma che “se ogni gruppo sociale, e quindi anche le confessioni, produce diritto, è impensabile che possano configurarsi confessioni non strutturate giuridicamente”.

<sup>213</sup> Cfr. GIORGIO BALLADORE PALLIERI, *Dottrina dello Stato*, 2<sup>a</sup> ed., CEDAM, Padova, 1964, p. 127, il quale evidenzia come “la coordinazione fra le azioni di più uomini non può ottenersi se non con la conformità di dette azioni ad uno schema prestabilito, cioè ad una norma. L'impegno, l'obbligo è momento essenziale affinché si possa fare affidamento sul comportamento di ciascuno in armonia con quelli altrui, e la cooperazione non appaia solo casuale ed incerta”.

<sup>214</sup> Cfr. ALFONS M. STICKLER, *Teologia e Diritto canonico nella storia*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *Teologia e Diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, p. 18, il quale nota, in riferimento alla Chiesa cattolica, come “accanto alla fede ed alla verità [...] vi sono norme di comportamento ugualmente vincolanti, norme cioè disciplinari, di diritto”.

<sup>215</sup> Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le Chiese e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2008, p. 58. Per MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Il pluralismo istituzionale*, in AA.VV., *Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione*, Jovene, Napoli, 1986, p. 14, la configurabilità come ordinamento giuridico rappresenta la *condicio sine qua non* perché un gruppo si definisca “confessione religiosa”.

<sup>216</sup> Cfr. MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Comunità e soggettività*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2006, p. 281, la quale osserva anche come “[...] il termine ‘confessione’, che sul piano religioso individua singole realtà, nel momento in cui viene qualificato giuridicamente acquista una connotazione apparentemente neutrale, anche se carente di una precisa individuazione, ovvero perde le connotazioni di specificità. Qualificazione neutrale, ma non neutra, poiché presuppone il modello istituzionale di religione”. È bene ribadire che non tutte le confessioni possiedono il grado di organizzazione proprio di un ordinamento giuridico in senso proprio: sul punto MARIO TEDESCHI, *Stato e confessioni acattoliche. Contributo all'analisi dell'art. 8 della Costituzione*, in AA.VV., *Il Tommaso Natale. Studi in onore di Gerolamo Bellavista*, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 433-434.

<sup>217</sup> Per TIZIANA VITARELLI, *Manipolazione psicologica e diritto penale*, cit., p. 194, tale separazione “postula il riconoscimento di una molteplicità di valori etici e politici, e la garanzia di un legittimo

vismo giuridico va risolto nel senso della separazione e reciproca autonomia dei due ambiti<sup>218</sup>, costituendo una “esigenza morale, oltre che politica”<sup>219</sup>, pur focalizzandosi, entrambi, sul primario concetto di libertà<sup>220</sup>.

Del resto è un fatto notorio come nell’attuale società pluralistica<sup>221</sup> ed ispirata a valori di laicità<sup>222</sup>, quest’ultimo concetto non sempre correttamente

---

confronto tra gli stessi alla luce di eguale libertà e dignità”. Per LIBERO GEROSA, *Valore dell’atto “contra Legem”*, in *Ius Canonicum*, XV, 1975, p. 255, “diritto e morale non sono realtà adeguatamente distinte dato che l’ambito morale può avere risvolti giuridici e viceversa [...]”.

<sup>218</sup> Cfr. LADISLAS ÖRSY, *Theology and Canon Law: An Inquiry Into their Relationship*, in *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, L, 1990, p. 406, nota 3: “Both the ‘ought’ of a legal obligation and the ‘ought’ of a moral obligation are commands perceived in an informed conscience. In the case of moral obligation the source of knowledge for the conscience is in the revealed doctrine or in the discovery of natural law; in the case of legal obligation the act of promulgation as well is a source of information for the conscience. Note, however, that all legal obligation must pass through the conscience; the final decision belongs there”.

<sup>219</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *Punire la semplice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a riproporsi*, in ALBERTO CADOPPI (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 210, il quale definisce “ambiguo” il concetto di morale, per il suo significato polivalente, reputando utile, nei rapporti tra diritto penale e morale, distinguere tra morale *positiva* e morale *critica*, ove “la prima corrisponde alla morale effettivamente accettata e condivisa in un determinato gruppo sociale [...]; la seconda si preoccupa, invece, di elaborare i principi generali nel sottoporre a vaglio critico la morale positiva”.

<sup>220</sup> Osserva GIUSEPPE BETTIOL, *Teologia Morale e Diritto Penale*, in IDEM, *Scritti giuridici*, vol. II, CEDAM, Padova, 1966, p. 1050, che tale libertà è “il libero arbitrio nel quadro delle contingenze storiche nelle quali l’azione umana sorge, vive e si esaurisce”. L’A. ben puntualizza, tuttavia, come non vi siano “paratie stagne o muri divisorii insuperabili”, giacché “le differenze sono logiche e non ontologiche, perché il diritto penale è permeato di valori che hanno una piena significazione solo su di un piano soprannaturale”, scagliandosi contro una “[...] concezione puramente positivista e naturalistica della vita e del destino dell’uomo il quale attraverso il trattamento penale potrà venire indirizzato verso un suo adattamento alle esigenze della vita sociale o verso un suo riadattamento inteso in termini bionaturalistici, perché ad un dato momento la parte deve potersi reinserire nel tutto dalle esigenze del quale essa si è staccata con l’azione antisociale” (*Ivi*, p. 1051). Una tale visuale dimentica colpevolmente che l’uomo “[...] ha sì una vocazione sociale, ma anche un destino ultraterreno e quindi ultrasociale per cui deve ordinare ogni sua azione in vista del fine che lo attende dove si troverà solo davanti al suo Giudice” (*Ivi*, p. 1044).

<sup>221</sup> Cfr. RAFFAELE BOTTA, “Regionalismo forte” e tutela del sentimento religioso dei cittadini, in *Pol. dir.*, XXVII, 1996, p. 135. Per FRANCESCO ONIDA, *Ragionevolezza e “bisogno di differenza”*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 255, “i complessi problemi della società multirazziale e multiconfessionale non sono solo problemi di non discriminazione, ma talvolta anche problemi di riconoscimenti di bisogni ed identità differenziate”. Osserva MARIA D’ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 22, XI, 2/2016, p. 275, che “le problematiche derivanti dal rapporto con la diversità culturale costituiscono sfide anche per le realtà religiose che vogliono realizzare nelle concrete esperienze comunitarie l’interazione tra le diverse tradizioni, nel rispetto del pluralismo e della libertà di espressione delle specifiche identità”.

<sup>222</sup> Cfr. UMBERTO POTOTSCHNIG, *La laicità dello Stato*, in AA.VV., *Laicità. Problemi e prospettive* (Atti del XLVII Corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica, Verona 25-30 settembre 1977), Giuffrè, Milano, 1978, p. 269, il quale, per Stato laico, intende uno Stato che “si astiene, di proposito, dal prendere posizione tra le diverse credenze religiose, come tra la fede e l’ateismo, e che per giunta

inteso nella sua reale portata<sup>223</sup>, ove ogni uomo con la sua identità è chiamato a “convivere con la diversità”<sup>224</sup>, e con una pluralità di visioni della vita e di concezioni etiche<sup>225</sup>, non si parli più di una unica morale condivisa, inserendosi, il pluralismo, “nel novero dei referenti legittimi della tutela penale”<sup>226</sup>.

In questo contesto non è improbabile che talune realtà schermano la propria auto-legittimazione dietro il *quid novi* di cui si fanno portatrici, respingendo ogni attacco in nome del presunto timore che il loro anticonformismo susciterebbe nella forma di un diffuso allarme sociale<sup>227</sup>. La peculiarità del lavaggio del cervello, invero, non si sostanzierebbe tanto nella inflizione di una sofferenza mentale o fisica<sup>228</sup>, ma nella possibilità di operare un *repulisti* delle precedenti convinzioni, impiantando un nuovo apparato<sup>229</sup>, a seguito

---

non si fa, né tenta di farsi, portatore di sue verità metafisiche”. L’A. sottolinea anche come “la stessa dottrina ecclesiasticistica, che si è occupata del problema assai più di quella costituzionalistica (il che è di per sé stesso significativo), non è riuscita sinora a pervenire ad una nozione univoca e per quanto possibile significativa e pregnante dello Stato laico [...]” (*Ivi*, p. 269).

<sup>223</sup> Sul punto cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Esperienza giuridica e multireligiosità culturale*, in ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO (a cura di), *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 4, il quale, rifuggendo una “male intesa deriva laicista, che, oltre a costituire facile presupposto per disuguaglianze, fornirebbe il destro anche a reazioni sociali e sfuggirebbe alla presa regolatrice ed equilibratrice del diritto positivo, fomentando radicalismi ed estremismi”, propone un’accezione di “laicità tecnica”, nel senso di “non direttamente politica o ideologica, che costituisca un indefettibile parametro di valutazione ed interpretazione dell’agire giuridico, ed in ciò condizioni (positivamente) le soluzioni delle singole controversie [...] anche al fine di ridurre le discriminazioni (effettive o soltanto percepite come tali), pur non trascurando le varie specificità coinvolte, che in sé rappresentano un valore nella società pluralista”.

<sup>224</sup> Cfr. HANS-GEORG GADAMER, *Das erbe Europas*, Einaudi, Torino, 1991, p. 22.

<sup>225</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in AA.Vv., *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1991, p. 168.

<sup>226</sup> Così PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell’ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, II, p. 625.

<sup>227</sup> Cfr. KARL SCHMITT, *Teologia politica. La leggenda della liquidazione di ogni Teologia politica*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1992, p. 102, ad avviso del quale “l’uomo si sente creatore delle condizioni della possibilità delle sue proprie innovazioni della novità”.

<sup>228</sup> Cfr. MICHELE DEL RE, *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in AA.Vv., *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. II, cit., p. 85, il quale nota come “la mancanza di sonno, la fatica fisica, la ipoalimentazione, associate nel trattamento, provochino la scomparsa del senso critico e della capacità di autocritica. Le personalità più forti possono, con questi semplici strumenti, divenire succubi, interamente sottomesse alla volontà di un individuo che imporrà il proprio volere come meglio crederà”. Per NICOLA COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci Editore, Bari, 2000, p. 95, “le giornate, caratterizzate da mancanza di sonno, fatica fisica e scarsa alimentazione, hanno il preciso intento di indebolire ogni forma di difesa, a cominciare da quelle fisiche, onde penetrare con maggiore facilità la psiche del soggetto ed assumerne [...] il controllo”.

<sup>229</sup> Cfr. SIMON BARON-COHEN, *Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*, MIT Press, Cambridge, 1995, p. 43.

di un processo di indottrinamento<sup>230</sup> che conduce ad un annullamento della capacità volitiva, in quella che è stata definita una condizione di “individualismo epistemologico”<sup>231</sup>.

Tale orientamento è sembrato ben adattarsi al fenomeno delle sette<sup>232</sup>, poiché l’approccio seguito da alcune di esse, nell’ambito delle attività di proselitismo<sup>233</sup>, non pare far uso di metodologie ispirate all’impiego dei mezzi coercitivi intesi in senso tradizionale<sup>234</sup>; gli adepti, non solo aderiscono in una apparente libertà<sup>235</sup>, ma subiscono una sottoposizione ad una pletora di influenze<sup>236</sup>, c.d. “*love bombing*”, finalizzate all’isolamento totale dalla società<sup>237</sup>, sulla base di pressioni legate a stati di

---

<sup>230</sup> Cfr. MANFRED MÜLLER-KÜPPERS, *Psychische Indoktrination*, in VOLKER FAUST (a cura di), *Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Klinik, Praxis und Beratung*, Weltbild, Stuttgart-New York, 1995, p. 543, ove si definisce “indottrinamento” quella “estirpazione di un vecchio atteggiamento interiore (*Gesinnung*) e l’impianto di uno nuovo, mediante speciali metodi di indottrinamento, applicati abitualmente in modo coattivo, psicologici e tuttavia coinvolgenti anche il corpo [...]”.

<sup>231</sup> Così GIOVANNI FILORAMO, *I nuovi movimenti religiosi. Metamorfosi del sacro*, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 18.

<sup>232</sup> Cfr. FRANCESCO BARRESI, *Sette religiose e criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi*, EdUP, Roma, 2000, p. 105.

<sup>233</sup> Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 46, nel senso che il proselitismo “è una specie dell’agire comunicativo-persuasivo, che mira cioè a convincere il destinatario del messaggio circa la bontà e la verità del messaggio stesso, al fine di ottenere la sua adesione, nonché il suo contributo alla realizzazione dei fini religiosi che il comunicante si propone di conseguire. In linea di principio, quindi, il proselitismo costituisce parte indisciungibile del diritto di libertà religiosa”. In precedenza l’A. nota che “[...] dove ci sono religioni tradizionali di largo impianto sociale, il proselitismo si concretizza praticamente nel sottrarre loro dei fedeli convincendoli ad aderire ad un diverso, nuovo messaggio” (*Ivi*, p. 35).

<sup>234</sup> Cfr. FRANCESCO CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. VI, 9<sup>o</sup> ed., Cammelli Editore, Firenze, 1912, p. 508: “Anche il proselitismo guardato in sé stesso potrà elevarsi a delitto e gravemente punirsi quando si eserciti con modi riprovevoli e costituenti offesa al diritto altrui. Se per fine di proselitismo si usano ratti, violenze, intimidazioni, od anco inganni e frodi e seduzioni di minorenni che importino esplicita od implicita una coazione all’altrui libertà o un turbamento alla quiete delle famiglie, nessuno esiterà a riconoscere in simili fatti gli elementi di un vero delitto. Ma la questione non sta in siffatti termini; il problema si esamina nei semplici termini di proselitismo puro che da un governo tollerante si voglia costituire come delittuoso nel solo effetto naturale e spontaneo del libero esercizio concesso ad un culto dissidente, il quale tragga seco per le sue inseparabili condizioni l’eventualità di attirare a sé un qualche cattolico o viceversa”.

<sup>235</sup> Parla di individui “confinati a credere” PASCAL BOYER, *Being Human. Religion: Bound to Believe?*, in *Nature*, CDLV, 2008, p. 1039.

<sup>236</sup> Cfr. NICOLETTA CAVAZZA, *La persuasione*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 84, ove si individuano sei fasi: 1) Presentazione del messaggio; 2) Attenzione e ricezione; 3) Comprensione dei contenuti; 4) Accettazione della posizione; 5) Memorizzazione della nuova opinione; 6) Azione connessa.

<sup>237</sup> Si chiede RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell’autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 230, “[...] se la tutela della libertà del cittadino di autodeterminarsi in materia di fede, tolleri qualsiasi attività di proselitismo da parte di gruppi e confessioni religiose, dato che ogni tecnica di propaganda sconta una intinseca carica di

necessità<sup>238</sup>, che conducono ad uno “sfrangiamento dell’identità”<sup>239</sup> nonché una barriera difficilmente superabile nel caso di intenzione a recedere<sup>240</sup>.

Il fatto che i nuovi movimenti religiosi, poi, si presentino generalmente trainati da una figura carismatica, un *leader*<sup>241</sup>, e che i convertiti siano spesso individui con una pregressa crisi esistenziale<sup>242</sup>, oltre ad insinuare dubbi sul fatto che l’adesione a tali gruppi avvenga in maniera più o meno consapevole, ha portato a chiedersi “se l’ordinamento debba o meno farsi carico della protezione del soggetto debole contro i mezzi subdoli adoperati dal potere di pressione spirituale”<sup>243</sup>, facendosi strada, peraltro, anche l’esigenza di una apposita disciplina giuridica (in particolare a livello europeo)<sup>244</sup> fi-

---

suggerione e di [...] condizionamento del destinatario del messaggio”.

<sup>238</sup> Osserva ENZO PACE, *Le sette*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 84 che “ciò che conta, nel processo di conversione ad una setta, sono le reti di relazioni che si presentano ad un soggetto quale soluzione concreta a dubbi esistenziali: in altre parole, la setta rappresenta un dubbio portato a risoluzione”.

<sup>239</sup> Così STEFANO ALLIEVI, GUSTAVO GUIZZARDI, CARLO PRANDI, *Un Dio al plurale. Presenze religiose in Italia*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001, p. 103.

<sup>240</sup> Cfr. BENJAMIN DAVID ZABLOCKI, *Exit Costs Analysis. A New Approach to the Scientific Study of “Brainwashing”*, in *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, II, 1998, 1, p. 216.

<sup>241</sup> Cfr. HANNAH ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano, 1967, p. 525, la quale puntualizza che “l’opera di indottrinamento, le verità assolute proclamate, la devozione incondizionata al *leader* conducono [...] ad una irremovibile fedeltà degli adepti, solidificata, tra l’altro, dall’idea della netta distinzione tra loro e tutti gli altri”.

<sup>242</sup> Cfr. HUGO STAMM, *Le sette. Manipolazione, potere, schiavitù: consigli per liberare e liberarsi*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1997, p. 45, il quale nota come “esperienze traumatiche, personalità nevrotiche, tendenze alla schizofrenia, alienazione dalla realtà, manie di persecuzione *et similia* possano rappresentare la molla per sentirsi dei veri e propri messia, custodi degli ultimi segreti della vita umana”.

<sup>243</sup> Così ANTONIO VITALE, *Costituzione e libertà religiosa*, in MARIA CRISTINA FOLLIERO, ANTONIO VITALE, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole*, Quaderno II. *Principi non scritti*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 52.

<sup>244</sup> Si pensi alla *Risoluzione del Parlamento europeo su un’azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione*, del 22 maggio 1984, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1984, II, p. 290 ss., ove si raccomanda, all’art. 5, che: “a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non siano obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire; b) venga previsto un sufficiente periodo di riflessione sull’impegno che si intende assumere, abbia esso carattere personale o finanziario; c) dopo l’adesione ad un’organizzazione siano resi possibili i contatti da parte della famiglia o degli amici; d) non si impedisca ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine; e) si rispettino i seguenti diritti dell’individuo: il diritto di abbandonare liberamente un’organizzazione, il diritto di mantenere contatti con gli amici e la famiglia, sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono, il diritto di chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo, il diritto di chiedere l’assistenza medica; f) nessuno sia mai incoraggiato ad infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione; g) le organizzazioni non richiedano un’adesione permanente all’organizzazione a quei membri potenziali, per esempio studenti o turisti, che si trovano temporaneamente in un Paese diverso da quello di residenza; h) al momento



nalizzata a garantire la piena volontarietà dell'adesione ai movimenti *de quibus*, sebbene non siano mancate voci indirizzate a proclamare la necessità di bandire ogni sorta di intervento pubblico<sup>245</sup> in quella delicata "area di competenza degli ordinamenti confessionali"<sup>246</sup>, settore ad elevatissima densità

---

del reclutamento di nuovi membri, siano sempre ed immediatamente specificati la denominazione ed i principi dell'organizzazione; *i*) le organizzazioni forniscano alle autorità competenti, qualora queste lo richiedano, informazioni sulla residenza ovvero sulla dimora dei membri; *j*) le predette organizzazioni assicurino che le persone che dipendono da loro o svolgono un'attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri in cui vivono o lavorano; *k*) se un membro intraprende un viaggio all'estero, nell'interesse dell'organizzazione, quest'ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia; *l*) le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati e la corrispondenza siano inoltrate immediatamente ai destinatari". Il documento in questione subì non pochi attacchi in punto di violazione del diritto alla libertà religiosa: sul punto cfr. ROBERTO SARRA, *Nuovi movimenti religiosi tra diritto comune e legislazione speciale: prospettive europee e legge francese sui "mouvements sectaires"*, in *Arch. giur.*, 2003, II, p. 195, ad avviso del quale i parametri indicati finirebbero con lo "svuotare di senso la stessa capacità di autodeterminazione delle relazioni tra i membri dei gruppi stessi", limitando, in tal modo, la personalità dei movimenti in oggetto. In relazione a questo documento, l'europarlamentare Kai Nyborg ebbe a dire: "Se respingeremo la relazione Cottrell, le sette avranno vinto e si glazieranno della loro vittoria. Se, invece, l'approveremo, avremo violato il diritto di libertà religiosa ed avremo reso l'Europa meno libera". L'intervento è consultabile in *Gazz. Uff. Comunità Europee. - Discussioni*, 22 maggio 1984, 314, I, p. 40. Lamenta uno scarso interesse per le fomme di presenza internazionale dei movimenti religiosi FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Chiesa cattolica e comunità internazionale. Riflessioni sulle forme di presenza*, Jovene, Napoli, 1989, p. 100, ad avviso della quale "sin ora poco ci si è preoccupati della presenza di enti a finalità religiosa, a livello internazionale, con la conseguenza che confessioni e sette si sono diversamente organizzate, secondo le possibilità assicurate dai loro statuti e dalle singole legislazioni nazionali [...]".

<sup>245</sup> Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 39, ad avviso del quale "sarebbe veramente azzardato legittimare interventi del potere pubblico in chiave apertamente *paternalistica*, per sostituirsi, cioè, al diretto interessato (a meno, si capisce, che non sia previamente provato il suo stato di incapacità) nello stabilire ciò che per lui è giusto o più opportuno: ci sarebbe sempre il rischio di una inammissibile lesione della libertà personale nel voler disporre della propria vita e delle proprie sostanze. [...] Ogni pretesa di tutela della libertà morale potrebbe costituire il pretesto per perseguire movimenti religiosi non conformisti e pericolosi, a causa del loro aggressivo proselitismo, per i movimenti religiosi di impianto tradizionale". D'altra parte l'A. ammette, comunque, che "[...] sembra legittimo porsi il problema della tutela della libertà morale dell'individuo, quando adeguati parametri esterni (aggiungendosi alle forme abnormi del condizionamento psicologico) ne facciano presumere la lesione". La libertà morale, "corre pericolo ogni volta che ad un convincimento si pervenga attraverso l'intervento di una mediazione, che costituisca anche una sorta di condizionamento; e questo condizionamento può assumere connotazioni abnormi, specialmente se si considera che spesso si è in presenza di un rapporto tra un soggetto particolarmente esperto nella *manipolazione dell'io* ed un soggetto in piena crisi esistenziale. [...] In tali casi possono crearsi situazioni di *indottrinamento ideologico*, intendendosi per tale l'acquisizione di un sapere inculcato, senza personale assimilazione e partecipazione critica. Altrimenti detto, l'indottrinamento è sovente il frutto dell'abuso [...] di una libertà" (*Ivi*, p. 37).

<sup>246</sup> Cfr. VALERIO TOZZI, *Patti e diversità di fini fra Stato e confessioni religiose*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1987, I, p. 175. La sostanziale estraneità tra il campo della normativa statale e quella confessionale viene ben rimarcata da FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Ancora sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nell'ordinamento italiano*, in *Arch. giur.*, 1972, p. 106, ad avviso della quale "la stessa Costituzione parla di autonomia delle confessioni e di possibilità di organizzarsi secondo i propri

“metagiuridica”<sup>247</sup>, afferente alle scelte personali. La maggior tirannia, infatti, “è quella che obbliga l’individuo ad essere libero e la maggior libertà è quella che deriva proprio dalla decisione personale di rinunciare alla libertà”<sup>248</sup>.

Il percorso di indottrinamento delle sette andrebbe ad implicare, perciò, eventi sicuramente dannosi per l’integrità psichica<sup>249</sup>: uno su tutti la rimozione cognitiva della realtà precedente e la creazione di un impianto valoriale del tutto nuovo<sup>250</sup>. Nonostante lo *status quo* descritto, tuttavia, non pochi dubbi sono stati sollevati in merito alla scientificità della tecnica del *brainwashing*<sup>251</sup>; in modo particolare, tra i nodi più insidiosi si annoverano la strumentalizzazione acritica delle acquisizioni della prima letteratura in materia di manipolazione, l’assunzione di paradigmi univoci del comportamento umano e l’utilizzo impreciso dello stesso concetto di *brainwashing*, di fatto bollato come “del tutto inidoneo a comprendere i fenomeni di indottrinamento non coercitivo”<sup>252</sup>.

---

statuti, ma non per questo assume gli statuti confessionali quali norme del nostro ordinamento”.

<sup>247</sup> Cfr. CONSIGLIO D’EUROPA, *Raccomandazione n. 1178/92*, 5 febbraio 1992, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1993, I, p. 491, ove, ispirandosi al “Rapporto Hunt” (*Les sectes et nouveaux mouvements religieux. Projet de rapport présenté par Sir John Hunt*, 9 settembre 1991, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1991, I, p. 441), al punto 5 si afferma: “L’Assemblea [...] ritiene che la libertà di coscienza e di religione, garantita dall’art. 9 della CEDU, renda inopportuno il ricorso ad una ulteriore legislazione in materia di sette, che rischierebbe di arrecare danno a questo fondamentale diritto e alle religioni tradizionali”.

<sup>248</sup> Così IVÁN C. IBÁN, *Presentación*, in AUGUSTIN MONTILLA (a cura di), *Sectas y derechos in España: un estudio en torno a la posición de los nuevos movimientos religiosos en el ordenamiento jurídico*, EDESA, Madrid, 1990, p. 21.

<sup>249</sup> Ricostruisce il condizionamento manipolativo GIORGIO GAGLIARDI, *I condizionamenti psichici nell’espansione dei Nuovi movimenti religiosi*, in AA.VV., *Quarant’anni di ipnosi in Italia: presente e futuro. Atti del XI Congresso Nazionale A.M.I.S.I.*, Mosconi Editore, Firenze, 1998, p. 58: “[...] qualunque sia la convinzione del conduttore e dei collaboratori, le tecniche usate sono strutturate per introdurre una dissociazione della personalità, lasciar emergere la personalità più disturbata e più sofferente, introdurla in uno stato di *trance* in cui vengono proposte come uniche ed assolute le verità seguite ed istillate dal gruppo medesimo e la persona coinvolta sarà un eletto, un privilegiato, uno dei pochi a sapere. Le modalità di somministrazione sono finalizzate ad un condizionamento che non segue i fini di una psicoterapia ipnotica che tutela e responsabilizza l’individuo nelle sue scelte: l’individuo non sarà in grado di dare un’adesione cosciente e volontaria, ma sarà trascinato dal flusso medesimo dei condizionamenti somministrati e ne subirà tutte le conseguenze”.

<sup>250</sup> Cfr. JÖRG HERRMANN, *Destruktiver Kult und Persönlichkeitsdeformation*, in WERNER GROSS (a cura di), *Psychomarkt - Sekten - Destruktive Kulte*, Deutscher Psychologen Verlag, Bonn, 1996, p. 139, ove si insiste sulla riconducibilità del contatto con le sette alla decostruzione del Sé e, dunque, alla “manipolazione mentale come riproduzione di una nuova identità, in conflitto con il vero Sé”.

<sup>251</sup> Osserva ALESSANDRO USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, cit., p. 73, che “la teoria del lavaggio del cervello risulta [...] quasi banale, considerato il fatto che non esistono studi che analizzino scientificamente la nosologia e la diagnosi”.

<sup>252</sup> Cfr. WILLIAM SIMS BAINBRIDGE, *The Sociology of Religious Movements*, Routledge, London-New York, 1996, p. 235.

Dal punto di vista metodologico, inoltre, si è accusata la pesante arretratezza della ricerca sperimentale, con il sospetto di una sorta di selezione etnica dei culti<sup>253</sup> sulla base della corrispondenza o meno alle credenze tradizionali<sup>254</sup>, frutto di pregiudizi ideologici<sup>255</sup>, distinti tra leciti ed illeciti, in maniera, perciò, irrispettosa del principio della libertà religiosa<sup>256</sup> ex art. 19 della Costituzione<sup>257</sup>, sia nella sua accezione negativa che positiva<sup>258</sup>, sia indi-

---

<sup>253</sup> Acutamente osserva GUIDO SARACENI, *Libertà religiosa e rilevanza civile nell'ordinamento canonico*, in *Dir. eccl.*, LVII, 1954, 1, p. 234, che “[...] la libertà di pensiero e la vera e propria libertà religiosa, intesa nella sua più piena e più importante accezione di *libertà di culto*, [...] corrispondono a due tipi di libertà ben distinguibili anche alla stregua degli stessi testi costituzionali, ma non potrebbe negarsi che l’una e l’altra [...] sono concettualmente derivabili, come due rami che si dipartono, intrecciandosi, da una stessa pianta, da un medesimo tratto della coscienza umana”.

<sup>254</sup> Cfr. IVÁN C. IBÁN, *Libertad religiosa: ¿Libertad de las religiones o libertad en las religiones?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989, II, p. 202: “*Si la opción es libre, nada debe oponer el Estado. Y lo que es para la Iglesia católica, lo debe ser para cualquier opción religiosa, por muy pintoresca que la misma nos pueda paracer*”.

<sup>255</sup> Cfr. IVANA VECCHIO CAIRONE, *Legalità democratica. Diritto negoziale con i culti e misure fiscali agevolative*, Edisud, Salerno, 1990, p. 94.

<sup>256</sup> Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Declaratio “Dignitatis Humanæ”*, 7 dicembre 1965, in *A.A.S.*, LVIII (1966), n. 2, ove si afferma che “[...] la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione [...] cosicché in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza”. Per ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 13, “[...] la libertà religiosa è un concetto solo apparentemente semplice, laddove invece esso nasconde notevole complessità e connessioni; essa è libertà di un soggetto da qualche cosa (restrizioni, interferenze, ostacoli) per poter fare qualche cosa connessa alla realizzazione di una particolare esperienza, o non fare qualcosa che possa compromettere la realizzazione di quella esperienza. Essa dunque presuppone una relazione fra tre punti di riferimento che costituiscono altrettante variabili, sulla natura, qualità e quantità di ciascuna delle quali vi può essere diversità di vedute, determinata spesso da vere e proprie teorie filosofiche e politiche: tipi di soggetti, tipi di restrizioni, tipi di attività. Di modo che il concetto di libertà diventa veramente contestabile, se non si prende atto che esso, ben lungi dal riferirsi a un solo tipo di situazioni, si riferisce a tante svariate situazioni quante sono le combinazioni possibili tre variabili, richiedendo quindi modalità di effettiva tutela differenziate in rapporto alle diverse situazioni”. Nota ANTONIO GUARINO, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, cit., p. 22, come essa debba intendersi quale “diritto alla testimonianza della fede, ovvero il diritto di agire secondo i dettami del proprio credo”. Ad avviso di RAFFAELE BOTTA, *Sentimento religioso e Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 164, con il diritto di agire secondo il proprio credo “l’individuo afferma, nella comunità, la sua specifica identità”.

<sup>257</sup> Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Giuffrè, Milano, 1979, p. 19, il quale rilevava come nella libertà religiosa, coesistano “il diritto di credere e quello di operare”, con la conseguenza che le norme statali possono porsi come limite soltanto del secondo diritto.

<sup>258</sup> Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 65: “In senso positivo, la libertà di religione postula un agire dell’individuo rivolto verso l’esterno e consiste, per il credente, nel diritto di professare pubblicamente la propria fede religiosa, di farne propaganda, di esercitarne in privato ed in pubblico il culto. [...] In senso negativo, invece, la libertà di religione indica l’immunità di cui ciascun individuo deve godere in materia religiosa e di coscienza, rispetto a coercizioni provenienti dall’esterno, sia da parte dei pubblici poteri, sia da parte dei privati. In altri termini, viene in tal modo affermato il diritto e la libertà per ciascuno di credere e di non credere e, pertanto, viene sancito il doveroso rispetto per la coscienza individuale

viduale che aggregata<sup>259</sup>, nella misura in cui tale principio non può fungere da mezzo funzionale ad “impedire l’attività di una comunità di culto [...] e, pertanto, alla violazione del diritto all’esercizio pubblico comunitario della religione”<sup>260</sup>. Il dato concernente la predisposizione personale ad aderire ad una certa credenza, così come quelli relativi a quanti giudicano la propria adesione religiosa nei termini di una esperienza positiva, sono tacciati di essere mutati in segnali di debolezza dei quali i culti andrebbero ad approfittare.

Non è mancato, poi, neppure chi abbia obiettato che il numero degli aderenti e la durata del periodo di adesione si presenterebbero in misura ridotta rispetto a quanto farebbe supporre l’utilizzo di mezzi manipolatori<sup>261</sup>. L’espropriazione del patrimonio mentale nonché volitivo di una persona, con la sovrapposizione *toto caelo* di una personalità esterna, nei termini di un autentico lavaggio del cervello, costituirebbe, in linea generale, più una metafora speculativa che un dato empirico effettivamente verificabile<sup>262</sup>.

D’altra parte, anche alcune indagini più recenti in tema di neuroscienze<sup>263</sup>, seppur non ponendosi in definitivo contrasto con l’uso corrente del termine *brainwashing*, tendono a dilatarne, in modo sensibile, la portata applicativa a svariate tipologie di persuasione<sup>264</sup>, pervenendo alla conclusione

---

nella sua intangibile interrogazione sui problemi fondamentali della vita e nell’altrettanto intangibile opzione tra diverse visioni del mondo”.

<sup>259</sup> Osserva PIETRO RESCIGNO, *Le società intermedie*, in IDEM (a cura di), *Persona e Comunità*, Il Mulino, Bologna, 1966, che “ai giuristi le società particolari sono apparse come le vie [...] attraverso le quali l’individuo acquista coscienza d’essere persona, diviene persona”.

<sup>260</sup> Cfr. PETER ERDÖ, *Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 145. Nondimeno l’A. puntualizza, in chiaro assetto anti-anarchico, che “[...] il diritto alla libertà di religione per la comunità religiosa comprende anche l’autogovernarsi secondo proprie regole. Questo esclude che l’identità, le funzioni ufficiali fondamentali, la fede e il carattere della comunità possano dipendere da comportamenti individuali arbitrari” (*Ivi*, p. 141).

<sup>261</sup> Cfr. JAMES T. RICHARDSON, “*Brainwashing*” *Claims and Minority Religions outside the United States: Cultural Diffusion of a Questionable Concept in the Legal Arena*, in *Brigham Young University Law Review*, 1996, IV, p. 875, il quale elabora la tesi per cui l’aver subito il lavaggio del cervello costituirebbe la modalità con la quale le vittime dei culti descriverebbero la loro pregressa esperienza, dopo aver subito una deprogrammazione da parte proprio dei sostenitori dell’ipotesi del *brainwashing*; in questo modo si avrebbe una sorta di auto-validazione scientifica di tale ipotesi in base proprio allo standard esplicativo fornito dai soggetti *de quibus* ai pazienti da ricondizionare.

<sup>262</sup> Puntualizza EILEEN BARKER, *The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing?*, cit., p. 78, come, da un’indagine statistica sui membri entrati nel movimento unificazionista, emerga che, nonostante alcuni proseliti appaiano caratterialmente succubi, altri sembrano “*in their right minds*”.

<sup>263</sup> Cfr. GIULIA MESSINA, *Le neuroscienze nel processo: profili problematici e orizzonti prospettici di un nuovo confronto fra scienza e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, II, p. 347.

<sup>264</sup> Cfr. VINCENZO MASTRONARDI, *Le strategie della comunicazione umana. La persuasione, le influenze sociali, i mass media*, 4ª ed., Franco Angeli, Milano, 1998, p. 265, il quale rileva che l’ampliamento

che, almeno in relazione ai culti, occorra temere una tale figura più in quanto “sogno di predominio” da parte di chi intende asservire a sé il prossimo, piuttosto che alla stregua di tecnica effettivamente praticabile<sup>265</sup>. Della fattispecie del lavaggio del cervello si è, inoltre, ottimizzato anche il forte impatto descrittivo, tanto che il suo valore è stato esteso anche a fenomeni saliti alla ribalta soprattutto nei tempi recenti, *rectius* le azioni di gruppi terroristici (in particolare il fenomeno dei *kamikaze*), gli atti di violenza interpersonale, le violazioni dei diritti umani<sup>266</sup> in determinate realtà geografiche<sup>267</sup>.

In ambito giuridico l'ipotesi *de qua* ha incontrato forti resistenze da parte della giurisprudenza americana<sup>268</sup>, soprattutto in tema di configurazione come possibile scriminante, invocata da imputati la cui difesa era basata sull'asserzione di essere stati ridotti in condizioni di infermità mentale per effetto della manipolazione subita<sup>269</sup>; ciononostante, da alcuni studi emerge chiaramente un effetto esimente che l'utilizzo di siffatti parametri difensivi ha sortito concretamente<sup>270</sup>.

Riferimenti al *brainwashing* sono poi contenuti anche nella giurisprudenza CEDU<sup>271</sup>, ove, in una metodologia di proselitismo ispirata a siffatto canone<sup>272</sup>, si è intravista una palese violazione dell'art. 9 della Convenzio-

---

del termine a svariati contesti porta l'individuo ad assurgere ad “oggetto di manipolazione sociale”.

<sup>265</sup> Per KATHLEEN TAYLOR, *Brainwashing. La scienza del controllo del pensiero*, cit., p. 88, “il lavaggio del cervello come tecnica psicologica misteriosa è più di quanto serva a spiegare il meccanismo dei culti. Il lavaggio del cervello «come fantasia di controllo» resta, estremamente rilevante”.

<sup>266</sup> Avverte W. KASPER, *La motivazione teologica dei diritti umani*, in Id., *Teologia e Chiesa*, Queriniana, Brescia, 2001, p. 253, come “[...] i diritti umani non sono soltanto pretese che gli uomini avanzano nei confronti dei propri simili, o che i singoli vantano perché loro accordati dallo Stato o dalla società. Questi diritti sono dati con lo stesso essere umano, sono congeniti, precedono lo Stato e la società, che devono invece riconoscerli e tradurre in diritto positivo”.

<sup>267</sup> Cfr. STEPHEN A. KENT, *Contemporary Uses of the Brainwashing Concept: 2000 to Mid-2007*, in *Cult Studies Review*, VII, 2008, 2, p. 99.

<sup>268</sup> Cfr. REBECCA EMORY, *Losing Your Head in the Washer. Why the Brainwashing Defence Can Be a Complete Defence in Criminal Cases*, in *Pace Law Review*, XXX, 2010, 4, p. 1337 ss.

<sup>269</sup> Cfr. IDA GAYE WARBURTON, *The Commandeering of Free Will: Brainwashing as Legitimate Defence*, in *Capital Defence Journal*, XVI, 2003, p. 73.

<sup>270</sup> Cfr. RICHARD DELGADO, *Ascription of Criminal States of Mind: Toward a Defence Theory for the Coercively Persuaded (“Brainwashed”) Defendant*, in *Minnesota Law Review*, LXIII, 1979, p. 4 ss.

<sup>271</sup> Cfr. JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Riv. int. dir. uomo*, II, 1993, p. 337, ad avviso del quale “dopo quasi quarant'anni di funzionamento, è senza dubbio possibile parlare di una non trascurabile giurisprudenza sulla libertà religiosa, la quale, malgrado i suoi numerosi aspetti discutibili, è andata precisando in qualche modo le linee essenziali di tale concezione nel contesto internazionale europeo”.

<sup>272</sup> Cfr. GIOVANNI CIMBALO, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca di identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, settembre 2011, p. 39 ss.

ne<sup>273</sup>. Peraltro il concetto *de quo* ha esercitato una tangibile influenza nelle indagini cognitive sui movimenti settari, specialmente su quelle effettuate in Europa<sup>274</sup>, dalle quali è scaturita la proposta, in alcuni ordinamenti giuridici, di (re)introdurre il reato di manipolazione mentale<sup>275</sup>. Orbene, l'applicazione di un concetto astruso come il *brainwashing* nei nuovi movimenti religiosi necessita di alcune precisazioni per evitare indebiti fraintendimenti<sup>276</sup>, considerato che “uno dei problemi più ardui è l'approccio a questi movimenti con l'appropriata struttura teorica”<sup>277</sup>.

La circostanza che i movimenti in oggetto siano stati, ripetutamente, invischiati nella commissione di fatti penalmente rilevanti, sia nei confronti dei membri interni<sup>278</sup> che dei potenziali adepti, costituisce un fatto documenta-

---

<sup>273</sup> Il *leading case* in materia è costituito, come noto, da *Kokkinakis v. Greece*, 25 maggio 1993, n. 14307/88, in *Series A: Judgements and Decisions*, CCLX, 1993, p. 17, ove la Corte, pur riconoscendo una violazione della libertà religiosa, accoglie una spinosa distinzione tra testimonianza autentica e “proselitismo aggressivo”, il quale ultimo può implicare “l'uso della violenza o del *brainwashing*” (cfr. punto 48). Il primo corrisponde ad una reale evangelizzazione, il secondo ne costituisce una deformazione e può assumere la forma di vantaggi morali o materiali per attirare nuovi membri. Osserva TULLIO SCOVAZZI, *Libertà di religione e testimoni di Geova secondo due sentenze della Corte Europea*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1994, III, p. 728, che il reato di proselitismo “risulta definito in termini così ampi da poter essere oggi attribuito a chiunque cerchi in qualsiasi modo di influenzare la coscienza religiosa di una persona di fede diversa”. La Costituzione greca è l'unico documento ufficiale che vieta il proselitismo (cfr. art. 13, §2), in riferimento alla l. n. 1672 del 1939, a tenore della quale “per proselitismo si intende qualunque tentativo diretto o indiretto a intromettersi nelle credenze religiose di una persona con diverse convinzioni religiose, nell'intento di screditare le credenze di tale persona, con qualunque lusinga o promessa o sostegno morale o aiuto materiale, o con mezzi fraudolenti, o sfruttando la sua inesperienza, fiducia, bisogno, basso livello culturale o ingenuità”. Si chiede VINCENT COUSSIRAT-COUSTERE, *Article 9*, §2, in LOUIS EDMOND PETTITI, EMMAUEL DECAUX, PIERRE-HENRI IMBERT (a cura di), *La Convention Européenne de Droits de l'Homme. Commentaire article par article*, Economica, Paris, 1995, p. 363: “Peut-être eût-il été plus sage de n'envisager la répression de ces actes répréhensibles en recourant au droit pénal ordinaire, qui permet de sanctionner l'exploitation de la crédulité d'autrui, de protéger les êtres fragiles et de dissuader de l'emploi de la contrainte?”, notando, però, che “mais si l'incrimination du prosélytisme est légitime, il faut encore que la condamnation repose sur des motifs suffisants, c'est-à-dire la preuve que le prévenu aurait essayer de convaincre son prochain par des moyens abusifs”.

<sup>274</sup> Sul punto JAMES T. RICHARDSON, MASSIMO INTROVIGNE, “Brainwashing”. *Theories in European Parliamentary and Administrative Reports on “Cults” and “Sects”*, in *Journal for Scientific Studies of Religion*, XL, 2001, 2, p. 143 ss.

<sup>275</sup> Cfr. PASQUALE COLELLA, *Considerazioni generali sull'intolleranza religiosa in Italia alle soglie del duemila*, in AA.VV., *La questione della tolleranza e le confessioni religiose*, Jovene, Napoli, 1991, p. 27, il quale paventa il rischio di approvare una “nuova normativa [...] irrispettosa della libertà religiosa”.

<sup>276</sup> Cfr. CARLO ALBERTO ROMANO, ERICA DELBARBA, *Settarismo e delittuosità*, in *Rass. it. Crim.*, 2002, p. 555 ss.

<sup>277</sup> Cfr. JOHN A. SALIBA, *Problemi di ricerca e di classificazione dei movimenti religiosi contemporanei*, in ROCCO CAPORALE (a cura di), *Vecchi e nuovi dei*, Valentino, Torino, 1976, p. 151.

<sup>278</sup> Particolarmente dettagliate alcune pronunce giurisprudenziali in relazione al movimento “Mamma Ebe”: si segnala, *ex multis*, App. Torino, 21 maggio 1985, in *Giur. mer.*, 1986, II, p. 354: “[...] Eventuali mancanze erano sanzionate da punizioni. Risultava spesso inflitta quella di far mangiare

to<sup>279</sup>, sol che si pensi ai casi in cui, ai danni dei membri dei gruppi, è dato riscontrare il sorgere di pericoli di tipo psichico, conseguenti all'adozione di pratiche il cui effetto può essere quello della riduzione del pensiero critico, della perdita di coscienza e di adesione al reale<sup>280</sup>, o, nei casi più estremi, di un vero e proprio stato di *trance*<sup>281</sup>. Ciò che permane nell'alea del dubbio, invece, è il nesso di causalità sussistente fra tali tecniche ed i comportamenti messi in atto dai soggetti implicati, *id est* la tesi del mutamento di personalità per effetto del *brainwashing*, il cui unico rimedio sarebbe una sorta di de-programmazione, suscettibile di estendersi anche alle c.d. religioni tradizionali, attentando alla loro autonomia d'azione<sup>282</sup>.

---

in ginocchio. La G., inoltre, somministrava punizioni corporali, picchiando o facendo picchiare le suore dai seminaristi [...]. Talune inservienti riferivano di aver visto delle suore con le mani ed il volto arrossati e di averne ricevuto la confidenza di punizioni anche umilianti, quali il pulire il pavimento con la lingua o l'essere cosparse di pomata arrossante". [...] Si accertava una rigida forma di censura su ogni comunicazione [...]".

<sup>279</sup> Circa le ben note vicende di Scientology si rinvia, *ex multis*, a GERMANA CAROBENE, *L'affaire di Scientology. La qualificazione in via giudiziaria di una confessione nel contesto 'europeo' della libertà di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, aprile 2008, p. 3 ss.; FABIO SAUCHELLI, *La qualificazione giuridica di "Scientology" nell'ordinamento italiano*, in *Dir. eccl.*, 1999, I, p. 244; FRANCESCO ONIDA, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: il caso "Scientology"*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997, III, p. 988, ad avviso del quale nessuno degli aspetti criminali rinvenuti in Scientology sarebbe originale "ed il fatto di trovarli tutti riuniti in Scientology incide sull'intensità (quantità) ma non sulla qualità del problema sociale e giuridico"; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in *Dir. eccl.*, 1995, I, p. 608 ss.; ROCCO BLAIOTTA, *La suprema Corte ancora su Scientology: organizzazioni religiose e associazioni criminali*, nota a Cass. pen., Sez. IV, 8 ottobre 1997, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2384; PASQUALE COLELLA, *Disciplina giuridica di Scientology*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, II, p. 1410; GIANDOMENICO DODARO, *Interpretazione laica del delitto di associazione per delinquere. Riflessioni a margine del caso Scientology*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001, II, p. 839. Degni di attenzione sono anche gli episodi relativi alle c.d. "bestie di satana", su cui cfr. MARIA CHIARA ZANCONI, *Il processo alle bestie di Satana: tra crocefissi e demoni*, in AA.Vv., *Processi penali e processi psicologici. Studi sull'attività forense di G. Gulotta, Giuffrè, Milano, 2009*, p. 715, nonché alla setta giapponese "AUM-Shiri-kyo", coinvolta negli attentati terroristici alla metropolitana di Tokyo del 1995: cfr. HARUO NISHIHARA, *Die kriminalwissenschaftlichen. Probleme der Fälle der AUM-Sekte in Japan*, in HANS-DIETER SCHWIND (a cura di), *Festschrift für Hans Joachim Schneider zum 70. Geburtstag*, De Gruyter, Berlin-New York, 1998, p. 621 ss.

<sup>280</sup> Cfr. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders TR (DSM IV)*, 4<sup>a</sup> ed., American Psychiatric Press, Washington D.C., 1994, p. 490, ove lo stato derivante da manipolazione mentale viene definito come "disturbo dissociativo atipico 300.15".

<sup>281</sup> Cfr. RAIK WERNER, *Scientology im Spiegel des Rechts. Strukturen einer subkulturellen Ordnung zwischen Konformität und Konflikt mit den staatlichen Normen*, Wilhelm Fink, München, 2002, p. 58, il quale ritiene che anche pratiche come la meditazione eccessiva possa generare disturbi assimilabili alle crisi epilettiche ed alla dissociazione della personalità".

<sup>282</sup> Cfr. PAOLO FERRARI DA PASSANO, *Una legge contro le sette*, in *La Civiltà Cattolica*, 2001, III, p. 236. Ad avviso di JACQUES ROBERT, *Note sur CE Ass.*, 1 fev. 1985, in *Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 1985, p. 499, sia le religioni tradizionali che le c.d. "sette" danno luogo a "relier collectivement les hommes aux dieux par des croyances et par des cultes".

Né pare possibile coprire con incaute generalizzazioni gli effetti che determinate situazioni avrebbero sulla salute psico-fisica degli adepti, giacché trattasi di ripercussioni verificabili solo singolarmente ed in base a situazioni contingenti<sup>283</sup>, esaminando il dato concreto a livello fenomenologico piuttosto che il contesto settario in via pregiudiziale<sup>284</sup>. Più che l'utilizzo *tout court* di certe tecniche nell'ambito delle sette, invero, è proprio la modalità non professionale e poco accorta a costituire un fattore di rischio<sup>285</sup>.

I pericoli maggiori si riscontrano in alcuni atteggiamenti comuni dei *leaders* di gruppi i quali impediscono agli adepti di usufruire delle cure tradizionali, magari esercitando essi stessi abusivamente la professione medica<sup>286</sup>, e ponendo in essere quell'equivoco "tra religione e scienza, creato dalla dottrina del fondatore" che "può diventare facile strumento per favorire azioni truffaldine"<sup>287</sup>; non è un caso, peraltro, che vi siano alcune categorie di soggetti emotivamente più esposte al raggio, per i quali "l'immissione in una struttura fortemente gerarchizzata di 'savi' alimenta l'illusione di far parte di un gruppo d'*elite*"<sup>288</sup>.

Ne deriva come il rischio concreto costituito dalle sette per l'integrità psichica, calato in una prospettiva non eccessivamente generalizzata, porti

---

<sup>283</sup> Cfr. GUNTHER KLOSINSKI, *Psychokulte. Was Sekten für Jugendliche so attraktiv macht*, C.H. Beck, München, 1996, p. 84.

<sup>284</sup> Cfr. MASSIMO INTROVIGNE, *Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette" in Europa occidentale, 1996-1999*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999, II, p. 397.

<sup>285</sup> Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 41, il quale nota come "spesso l'attività svolta non è oggettivamente illecita"; essa, in realtà, "configura effettivamente una fattispecie di reato subordinatamente all'accertamento dell'elemento psicologico da parte dell'agente coincidente con il perseguimento di un fine ingiusto, riprovevole".

<sup>286</sup> Cfr. MARIO DI FIORINO, *A proposito di Dianetica, "scienza moderna della salute mentale"*, in *Sette e Religioni*, III, 1992, 2, p. 431, il quale, a proposito di Scientology, evidenzia come "le pretese di terapeuticità degli istituti di Dianetica possono condurre a seri rischi per la salute, in quanto, oltre ad essere totalmente prive di supporti scientifici, vengono effettuate da persone altrettanto prive di qualificazioni professionali, alimentando veri e propri sentimenti di onnipotenza nei confronti di qualunque disturbo, oltre che di dipendenza nei riguardi dei sedicenti operatori di pratiche taumaturgiche". Relativamente all'uso dello strumento *E-meter*, utilizzato, nella fase di reclutamento adepti, al fine di scoprire e far emergere gli accadimenti passati del soggetto che, a giudizio del terapeuta, sarebbero i principali fattori responsabili delle sue influenze negative, per curare le quali occorrono costose sedute di *auditing*, cfr. Pret. Modena, 3 giugno 1989, in *Foro it.*, 1990, II, c. 476: "Sulla natura e funzione dell'elettrometro non si vuole perdere tanto spazio: trattasi, notoriamente e come accennato dal perito, [...] di un semplice misuratore di conducibilità dell'epidermide, un vago antesignano del moderno *lie-detector*, incapace di localizzare alcunché che non sia quella variazione alla resistenza elettrica, regolata dalla legge di Ohm".

<sup>287</sup> Così Trib. Bolzano, 23 gennaio 1989, n. 41, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989, I, p. 346.

<sup>288</sup> In questo senso cfr. NORBERT NEDOPIL, *Risiken von Sektenzugehörigkeit aus psychiatrischer Sicht*, in STEFAN BAUHOFFER, PIERRE H. BOLLE, VOKLER DITTMAN (a cura di), *Sekten und Okkultismus. Kriminologische Aspekte*, Rüegger Verlag, Zürich, 1996, pp. 306-307.



ad optare per una sovrapposizione con i pericoli di terapie psichiche<sup>289</sup> effettuate da personale non preposto<sup>290</sup>, consentendo, in tal modo, di abbandonare espressioni troppo cariche di simbolismi quali il *brainwashing*, che altro effetto non sortiscono se non quello pernicioso di allontanare l'attenzione dal fenomeno della tutela della libertà del soggetto proprio a causa della presunta inverificabilità di un "macroevento"<sup>291</sup>, non associabile ad una fattispecie penalmente tutelabile, focalizzando l'attenzione, invece, sulle portate distruttive della manipolazione mentale all'interno dei nuovi movimenti religiosi, con influssi nefasti di chi insidia la vittima in via subdola, "e senza bussare alla porta della sua anima"<sup>292</sup>.

Il primo *test*, in ipotesi di presunte manipolazioni nei contesti settari, dovrebbe allora raccordarsi alla possibilità di allontanamento da parte del singolo e, in tal modo, il problema della irrinunciabilità dei diritti fondamentali<sup>293</sup> si connetterebbe alla "potestatività" di una tale privazione, in virtù di un consenso prolungato, unitamente alla libertà di ritirarlo in ogni momento. È vero, d'altra parte, che in tal modo si caricherebbe eccessivamente l'adepto del peso di un'attività preventiva, dando per scontata una troppo elevata capacità del medesimo, laddove proprio la paura di situazioni di instabilità psicologica, fragilità e minore età<sup>294</sup> sollecita, sovente, interventi legislativi o giurisprudenziali<sup>295</sup>.

---

<sup>289</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *Caso Verdiglione: il "transfert" psicoanalitico come impostura?*, in *Foro it.*, 1987, II, c. 30, il quale parla di una vera e propria "alluvione psicoanalitica".

<sup>290</sup> Tale è l'opinione di RAIK WERNER, HEINZ SCHÖCH, *Juristische Bewertung*, in HEINRICH KÜFNER, NORBERT NEDOPIL, HEINZ SCHÖCH (a cura di), *Gesundbeitliche und rechtliche Risiken bei Scientology. Eine Untersuchung psychologischer Beeinflussungstechniken bei Scientology: Landmark und der Behandlung von Drogenabhängigen*, Pabst, Langerich, 2002, p. 367.

<sup>291</sup> Così FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, CEDAM, Padova, 2ª ed., 2005, p. 350, a proposito dell'art. 603 c.p.

<sup>292</sup> Cfr. DIEGO FARIAS, (voce) *Stato (filosofia)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 696.

<sup>293</sup> Cfr. GIOVANNI MARIA FLICK, *La tutela della personalità del delitto di plagio*, cit., pp. 165-166, ove si afferma che "laddove per contro possa ipotizzarsi una piena, consapevole e libera, volontà del soggetto di consentire che altri lo sottoponga ad un potere di intensità e dimensioni tali, da giungere alla dianzi accennata situazione di totalità della soggezione dell'agente, entra in un certo qual modo in gioco altresì il contrastante interesse diretto della collettività alla conservazione di quei valori sociali, di cui l'individuo è portatore in senso ampio".

<sup>294</sup> Cfr. RAFFAELE BOTTA, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, I, p. 147; MICHELLE HUYETTE, *Les sectes et la protection judiciaire des mineurs*, in *Dalloz*, 1996, pp. 271-276; SUSAN LANDA, *Children and Cults: A Practical Guide*, in *Journal of Family Law*, XXIX, 1991, 3, pp. 591-634.

<sup>295</sup> Cfr. MARJORIE HEINS, *Other People's Faiths: the Scientology Litigation and Justiciability of Religious Fraud*, in *Hastings Const. Law Quart.*, IX, 1981, p. 153.

## 5. *Il plagio quale declinazione giuridica della manipolazione mentale*

L'ordinamento giuridico italiano ha conosciuto, come accennato, una forma di concretizzazione della fattispecie di manipolazione mentale, con il reato di plagio *ex art. 603 c.p.*, disposizione dalle vicende travagliate<sup>296</sup> e dalle ridotte applicazioni concrete<sup>297</sup>, poi passata, a torto o a ragione, sotto la affilata ghigliottina della Corte costituzionale per violazione del principio di tassatività e determinatezza *ex art. 25 della Carta*<sup>298</sup>. La norma in oggetto, la quale sanciva la punizione per «chiunque sottopone una persona in proprio potere, riducendola in uno stato totale di soggezione

---

<sup>296</sup> Intensa la ricostruzione di ENRICO PESSINA, *Elementi di diritto penale*, vol. II, Marghieri, Napoli, 1871, p. 153: «L'atto di impossessarsi della persona di un uomo, che causi un impedimento alla libera disposizione di se stesso con l'opportunità di invocare, nel caso specifico di esasperazione della fase critica, il soccorrimiento degli altri uomini al fine di recuperare la propria autonomia, costituisce l'essenza di questo reato (ossia *il reato di cattura privata, n.d.r.*) e costituisce la maggiore aggressione alla libertà dell'uomo come individuo. Esso anticamente ebbe due denominazioni, che rispondevano a due figure distinte, a seconda che lo scopo immediato dell'impossessamento fosse quello di ridurre in schiavitù l'individuo rapito, oppure il toglierli per maggior o minor tempo la libera e incondizionata disposizione delle proprie forze, ossia il plagio ed il carcere privato [...]. Con il progressivo scemare della schiavitù, il reato della vendita di uomo libero divenne sempre meno frequente, e cominciò a delinearci una figura di plagio improprio, ossia di impossessamento di un uomo non già allo scopo di ridurlo in schiavitù, ma a quello di forzarlo al servizio militare straniero (plagio militare) o a quello di educare i fanciulli ad una data religione o ad un qualche mestiere, sia esso legittimo, sia turpe. E in generale il plagio non andò più solo ad indicare l'assoggettamento dell'uomo libero allo stato di servitù, ma qualsiasi forma di impossessamento della persona altrui, [...], purché tendesse ad una usufruttuazione dell'uomo stesso per un tempo indefinito».

<sup>297</sup> L'unico intervento giurisprudenziale che ha portato ad una condanna definitiva, in Italia, per plagio è riferibile al c.d. «caso Braibanti», un intellettuale processato per aver ridotto in stato totale di soggezione due giovani adepti, dopo averne annientata la personalità nella ricerca di un rapporto omosessuale. La Corte evidenziava la non necessità di padronanza fisica sulla persona, ma la sufficienza di un dominio psichico, al quale può accompagnarsi, ma non obbligatoriamente, una signoria in senso materiale, cosicché «per effetto di questo dominio psichico dell'agente lo *status libertatis* della vittima, inteso come stato di diritto, rimane in alterato, ma è la sua libertà individuale quale entità concreta di fatto che viene soppressa»: così Ass. Roma, Sez. I, 14 luglio 1968, in *Arch. pen.*, 1969, II, p. 310. Cfr. anche la conferma di tali impostazioni in Cass., 21 ottobre 1971, in *Giust. civ.*, 1972, III, p. 873, ove si evidenzia che «è certo che la suggestione è una delle forze spirituali che meglio si attagliano alla realizzazione del plagio. Essa, invero, utilizzata in concomitanza di altri fattori, quali l'immatùrità, l'ignoranza, la credulità della vittima, è strumento quantomai idoneo per superare, con l'ausilio delle forme persuasive, la resistenza opponibile da uno scarso senso critico e, ad un tempo, per conseguire quella docile pieghevolezza del plagiato, scopo ultimo e definitivo di una nefasta opera devastatrice dell'altrui coscienza».

<sup>298</sup> Cfr. MARCO BOSCARRELLI, *A proposito del "principio di tassatività"*, in *Giur. cost.*, 1981, p. 808. Non è mancato, peraltro, anche chi abbia sollevato «il dubbio che il biasimo implicito nella sentenza di condanna si appuntasse più sul fine che sui mezzi, richiamando - da un lato - desuete concezioni dell'antigiuridicità materiale [...] e, dall'altro, le più pericolose concezioni giuridiche tedesche [...] del c.d. *Führerprinzip* (un comportamento è contrario al diritto in quanto slealmente deviante rispetto ai valori etico-giuridici affermati a guida di una nazione): così FABRIZIO LEMME, (voce) *Plagio*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990, p. 3.

[...]», sebbene criticata nella originaria formulazione<sup>299</sup>, ha conosciuto tre differenti interpretazioni<sup>300</sup>: una c.d. “economica”, a tenore della quale il plagio coinciderebbe con un dominio fisico e materiale di un soggetto sull’altro<sup>301</sup>, per certi aspetti assimilabile alla schiavitù<sup>302</sup>, caratterizzandosi per l’intenzione di sfruttare economicamente il soggetto<sup>303</sup>, con una incisione, però, non già sul procedimento di formazione della volontà ma sulla sua manifestazione<sup>304</sup>; una c.d. “psicologica”<sup>305</sup>, per cui il plagio consisterebbe in un dominio psicologico dell’un soggetto sull’altro<sup>306</sup> tramite tecniche

---

<sup>299</sup> Cfr. PIETRO NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in AA.Vv., *Studi in onore di B. Petrocelli*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1972, p. 1272, ad avviso del quale non sarebbe sufficiente la correlazione potere-soggezione ad integrare la fattispecie del reato di plagio, dal momento che “il delitto consiste nel fatto di colui che dolosamente o al fine di ottenere una inibizione dell’autonomia estrinsecazione della personalità del soggetto, e di ridurlo, quindi, in proprio dominio, pone in essere specifici mezzi che incidono sulla psiche, facendone quasi una *longa manus* o un’appendice dell’autore del reato. [...] Non è esauriente guardare al rapporto potere-soggezione, come risultato, ma occorre concentrare l’attenzione nel quadro del finalismo intrinseco dell’azione dolosa”.

<sup>300</sup> Cfr. GIOVANNI FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, II, p. 87.

<sup>301</sup> Parla di “dominio servile” DOMENICO RENDE, *Il delitto di plagio*, in *Riv. pen. it.*, 1934, p. 460.

<sup>302</sup> Osserva VINCENZO MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VIII, UTET, Torino, 1963, p. 649: “Si sottopone una persona al proprio potere, riducendola in un totale stato di soggezione, quando la si assoggetta al proprio o all’altrui servizio (se non vi fosse l’imposizione di lavoro o di altro servizio, infatti, ricorrerebbe soltanto il reato di sequestro di persona), in modo che essa sia costretta o indotta ad obbedire, e sia così sorvegliata in modo da non potersi sottrarre, per sua libera ed incontrastata determinazione, allo stato in cui si trova”. Peraltro, “esempi di plagio si possono indicare nel sottoporre una persona permanentemente al lavoro forzato od obbligatorio; nell’esercitare sui fanciulli una padronanza tale da costringerli ad impiegare in via permanente la loro attività a favore di un padrone in stato di soggezione servile; nel costringere taluno a prestare servizio in bande di malfattori, in comitive di zingari, saltimbanchi ecc., o in un gruppo religioso”.

<sup>303</sup> Sul punto cfr. CESARE CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, vol. IV, Società Editrice Libreria, Milano, 1916, p. 222. Evidenza Trib. min. Potenza, 5 marzo 1953, in *Giust. pen.*, 1953, II, c. 755, come “l’elemento materiale del delitto di plagio, dunque, [...] può essere concretizzato soltanto attraverso l’imposizione di un servizio alla vittima; inoltre il dolo ricomprende il fine di trarre lucro dalla persona plagiata”.

<sup>304</sup> Cfr. ANTONIO GRIECO, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, in *Giust. pen.*, 1950, II, c. 216.

<sup>305</sup> Concezione proposta da LUIGI ALIBRANDI, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. pen.*, 1974, p. 701.

<sup>306</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 1949, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1949, II, p. 1315, nel senso che l’elemento materiale del plagio deve essere ricercato “nella costituzione, tra il soggetto attivo e quello passivo, di un rapporto di fatto, a causa del quale quest’ultimo venga sottoposto al potere dell’altro, con conseguente privazione della facoltà di volere liberamente ed annientamento della volontà nel suo totale contenuto”. Puntualizza Cass. pen., Sez. I, 26 maggio 1961, in *Cass. pen.*, 1961, p. 917, che il reato di plagio consiste “nell’instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo venga sottoposto al potere del secondo, con una completa e quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo. In tale delitto le condizioni materiali di vita del soggetto non hanno altro valore che quello di un

persuasive<sup>307</sup>; un'ultima, c.d. "psicosociale"<sup>308</sup>, nel senso che il bene giuridico si sostanzierebbe negli effetti di isolamento dalla società che la soggezione provocherebbe<sup>309</sup> e non esente, peraltro, anch'essa, da alcune critiche in relazione al suo contrasto con il principio di determinatezza e tassatività<sup>310</sup>.

Ai fini dell'attinenza del plagio con la manipolazione mentale sembra evidente la rilevanza delle prime due interpretazioni, laddove esso viene visto come un delitto "a contenuto psichico"<sup>311</sup>. L'evoluzione da una concezione materiale ad una di tipo psicologico si rispecchia nell'intenzione di trasferire, in un'ottica psichica, una riflessione *ab origine* di soggezione puramente materiale<sup>312</sup>, tracciando una qualche forma di gradazione quantitativa della volontà e della libertà di volere, nel senso di una soggiogabilità totale<sup>313</sup>, a detta di molti più ipotetica che reale<sup>314</sup>. La svolta fu rappresentata dall'esegesi del lemma "soggezione" all'interno dell'art. 603 c.p., nei termini di un evento psichico che la norma legava al concetto di "totalità"; nello specifico, sebbene fosse ritenuta conforme una esegesi del fattore "potere"

---

mero *riscontro indiziario* (corsivo nostro), dal momento che ciò che più conta sono le condizioni psichiche della vittima".

<sup>307</sup> Cfr. FRANCO GRANONE, *Trattato di ipnosi*, vol. I, UTET, Torino, 1989, p. 174, nel senso che la persuasione consiste nel "causare per via indiretta una convinzione fornendo elementi mentali su cui il soggetto possa costruire e fondare la convinzione stessa [...]".

<sup>308</sup> La definizione appartiene ancora una volta a FERRANDO MANTOVANI, *Op. ult. loc. cit.*

<sup>309</sup> Ad avviso di GIOVANNI MARIA FLICK, *Op. ult. cit.*, p. 58, lo stato totale di soggezione andava riguardato come una "effettiva preclusione alla vittima di qualsivoglia possibilità di percezione, comunicazione o scambio, in senso sostanziale e psicologico, con i terzi".

<sup>310</sup> Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 8ª ed., Giuffrè, Milano, 1981, pp. 8-10.

<sup>311</sup> Così GIUSEPPE ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, cit., p. 362.

<sup>312</sup> Osserva MARIA CRISTINA BARBIERI, *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del "tipo"*, in *Quad. fior.*, 2010, p. 229, come l'art. 603 c.p. sia stato abrogato "più che per l'impossibilità di provare la dinamica causale sottostante, e, dunque per un difetto di determinatezza, per l'assenza di un contesto storico-sociale in cui potesse verificarsi una siffatta situazione di dominio di fatto".

<sup>313</sup> Cfr. GIUSEPPE ZUCCALÀ, *Op. ult. cit.*, p. 363, il quale non concorda con la tesi che vede nella soggezione la necessaria reificazione del plagio, sostenendo, invece, in linea con l'interpretazione psicologica, che la volontà della vittima non subisce limitazioni quanto a potenzialità attuative, ma "viene annientata nel suo integrale contenuto".

<sup>314</sup> Cfr. FRANCESCO MERCADANTE, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giur. mer.*, 1969, II, p. 404, nel senso che "la volontà esiste come condizione insopprimibile dell'esistenza morale dell'uomo. L'uomo rappresenta un fine, in quanto è una volontà. [...] Non è immaginabile che si giunga a 'perdere' la volontà allo stesso modo in cui si perde, o si può perdere, la vita. Agire quindi sulla volontà significa unicamente prendere di mira le condizioni fisiche del suo esercizio, che rappresentano cosa *toto caelo* differente. Operare una costrizione per fame, paura, inganno ed altre più ignobili e deleterie torture non significa infatti agire sulla volontà, ma anzi confermare che, direttamente sulla volontà, proprio non si può agire".

come elemento giuridico e fattuale dell'art. 603 c.p., la "soggezione" veniva qualificata nel medesimo modo in entrambi i casi, *id est* come coazione psicologica alla quale la vittima non può sottrarsi<sup>315</sup>.

Ad un primo giudizio il plagio incarnava una peculiare tipologia di soggezione, basata su un condizionamento atipico<sup>316</sup>, laddove la soggezione presente in tale reato comportava in via solo sporadica uno stato di incapacità di intendere del soggetto passivo<sup>317</sup>, richiedendo, invece, una menomazione della *capacitas volendi*. La questione era di non poca importanza, laddove, qualora il plagiato fosse stato, necessariamente, un soggetto incapace di intendere e di volere, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di affermarne la responsabilità in sede penale<sup>318</sup> allorché, per effetto dell'illecito subito, avesse commesso un reato, dovendosi invece risalire al soggetto inducente la condotta criminosa<sup>319</sup>. Ne deriva che la soggezione era considerata alla stregua di "una condizione psichica di determinazione permanente del volere ad opera di altri, che si può identificare in una forma di infermità di mente o di seminfermità, o, comunque, di inferiorità psichica avente la sua fonte in una causa naturale originaria o indotta", dando vita ad un concetto "riferibile a componenti naturalisticamente accertabili e non vaghe e mutevoli sensazioni di tipo emotivo"<sup>320</sup>.

*Aliunde* si è abbracciata, invece, la convinzione che l'incriminazione dovesse innestarsi sulla suggestione, intesa come rappresentazione con efficacia motivante nella mente altrui, avente ad effetto la menomazione della capacità di volere o, meglio ancora, l'eliminazione della capacità di non volere. Così veniva a costruirsi una differenziazione tra suggestione<sup>321</sup>, patologicamente

---

<sup>315</sup> Cfr. GIUSEPPE ZUCCALÀ, *Op. ult. cit.*, p. 361.

<sup>316</sup> Cfr. PIETRO NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., p. 1279.

<sup>317</sup> Cfr. FRANCO BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX, UTET, Torino, 1973, p. 39, il quale caldeggia l'ipotesi, oltre di una condizione rilevante dal punto di vista psichiatrico, anche di "una condizione psichica non rientrante nella categoria delle patologie cliniche".

<sup>318</sup> Cfr. GIULIA RAYMONDI, *Considerazioni sulla colpa cosciente e sul dolo eventuale con particolare riferimento ai c.d. culti emergenti*, in *Giur. mer.*, 1987, II, p. 421.

<sup>319</sup> Cfr. FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale*, 4<sup>a</sup> ed., CEDAM, Padova, 2001, p. 662, il quale, prendendo in esame l'art. 27 Cost. mette in luce come affermare che la responsabilità penale è personale significhi che "il soggetto in tanto è in grado di rispondere penalmente in quanto poteva comprendere il connotato di disvalore del proprio agire determinandosi liberamente".

<sup>320</sup> Cfr. PIETRO NUVOLONE, *Op. ult. cit.*, pp. 1284-1285.

<sup>321</sup> Nota GIOVANNI MARIA FLICK, *La tutela della personalità del delitto di plagio*, cit., p. 93, che "l'efficacia della suggestione è strettamente connessa e circoscritta a quei contenuti i quali possono trovare adeguata risonanza nel soggetto passivo ed essere trasformati secondo il suo sistema del reale. Nella suggestione non v'è cioè da parte di tale soggetto un atteggiamento inerte, bensì un *iter* attivo ed intenzionale, caratterizzato da una serie di motivazioni - nella recezione o nel rifiuto dei diversi contenuti suggestivi - correlate al rapporto esistente tra le personalità del suggestionante e

rilevante<sup>322</sup>, che conduce ad una sorta di “clonazione comportamentale”<sup>323</sup>, e persuasione, di matrice lecita, laddove con la prima si faceva riferimento al campo del razionale, mentre con la seconda alla sfera dell’emotivo e dell’istintivo del soggetto passivo.

L’art. 603 c.p. avrebbe implicato, così, uno stato di incapacità di intendere e di volere nel preciso senso tecnico di scriminante *ex* art. 85 c.p., con la differenza che rispetto allo stato di incapacità procurato mediante violenza, *ex* art. 613 c.p., si sarebbe trattato soltanto di una soggezione parziale. Evidente risulta, perciò, l’assorbimento<sup>324</sup> da parte del reato di plagio di una struttura di illecito ricompresa in un’altra fattispecie<sup>325</sup>.

Sotto un’angolazione medico-psichiatrica, invece, grande risonanza ha avuto il concetto di soggezione declinato nei termini di “ordine di fenomeni per i quali un individuo dipende da un altro attraverso un rapporto di continua ed abituale suggestione [...]”; quasi, insomma, uno stato di “suggestione prolungato nel tempo ed avente la caratteristica dell’abitualità”<sup>326</sup>.

La comune ricostruzione del delitto di plagio in termini di illecito a forma libera si connota, dunque, per il congiunto tentativo di qualificare il fattore suggestione come stato di incapacità di intendere e di volere, o, in estremo, di una patologia psichiatrica, con palesi problemi di sovrapposizione con il delitto indicato dall’art. 613 c.p. e con il reato di lesioni personali,

---

del suggestionato, nonché alle qualità peculiari di queste ultime. La precisazione pare significativa, anche e direttamente sotto il profilo giuridico, per un duplice aspetto, in un certo qual modo consequenziale alla constatazione che l’azione suggestiva non vale comunque a spersonalizzare in senso stretto ed assoluto il soggetto passivo, bensì anzi si innesta proprio - alla stregua dei rilievi precedenti - su di una determinata componente (vorremmo dire, in un senso improprio, di predisposizione) della sua personalità”.

<sup>322</sup> Cfr. Ass. app. Roma, 28 novembre 1969, in *Foro it.*, 1972, II, c. 3, ove si afferma che “il delitto di plagio si realizza anche quando l’agente aggredisce la sfera psichica dell’altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, propositi e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità, facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un mondo non suo, in cui le idee sono accettate come l’unica possibilità di espandere la propria personalità”.

<sup>323</sup> Così FLAVIL YEAKLEY, *The discipling dilemma*, Gospel Advocate & Co., Nashville, 1988, p. 477.

<sup>324</sup> Nota EUGENIO FLORIAN, *Trattato di diritto penale. III. Delitti contro la libertà individuale*, cit., p. 301, che “il plagio assorbe, nel suo contenuto giuridico, ogni altro delitto contro la libertà [...]”.

<sup>325</sup> Cfr. ANTONIO PAGLIARO, (voce) *Concorso di norme*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 551, il quale osserva che “[...] il bene giuridico che viene tutelato da una norma [...] può essere ricompreso nello scopo di un’altra, pur senza costituirne il nucleo essenziale [...]”.

<sup>326</sup> Cfr. CARLO FERRIO, *Trattato di psichiatria clinica e forense*, vol. II, 2ª ed., UTET, Torino, 1970, pp. 127-128, nel senso che una “tale intensa e prolungata suggestione si risolve in uno stato patologico che però attecchisce sempre in un soggetto frenastenico o indementito, soggetti che la legge indica con la dizione «deficienza psichica»”.

e senza nessun vantaggio sul piano della afferrabilità delle condotte vietate dall'art. 603 c.p.

Un ulteriore approccio, già enunciato, ha puntato ad una ricostruzione del plagio con modalità ermeneutiche che oltrepassano il mero rapporto tra plagiato e plagiante, pervenendo all'esame degli effetti di isolamento prodotti sul secondo, rispetto alla società *toto caelo*, dai comportamenti messi in atto dal primo, nell'ottica di una "dimensione sociale della personalità"<sup>327</sup>. Tuttavia, una simile lettura, sebbene meritevole di encomio per il tentativo di abbandonare la dicotomia tra suggestione e persuasione, sembra tradire lo spirito della norma focalizzato sulla manipolazione mentale, allorché l'isolamento sociale che connota il fatto tipico pare avvicinarsi maggiormente ad una sofferenza fisica che di dominio sulla psiche altrui<sup>328</sup>.

#### *6. Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603 c.p.?*

La sentenza n. 96/1981 della Corte costituzionale con la quale veniva abrogato l'art. 603 c.p. ha costituito un taglio netto nei confronti di quelle esegesi del plagio incapaci di fornire una interpretazione del rapporto di soggezione secondo termini diversi dallo stato di incapacità di intendere e di volere; proprio in questo solco si è inserita la declaratoria di incostituzionalità della norma per quella che era stata già definita da acuta dottrina una "inafferrabilità del concetto di soggezione"<sup>329</sup>.

Si tratta di una stroncatura che ha suscitato non poche reazioni, unitamente a proposte di reintroduzione del plagio sotto la forma di manipolazione mentale<sup>330</sup>. La Consulta ha centrato la sua censura, in particolare, sulla "chiara impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale, cioè, da sopprimere integralmente ogni libertà ed autonomia di determi-

---

<sup>327</sup> Ad avviso di GIOVANNI MARIA FLICK, *La tutela della personalità del delitto di plagio*, cit., p. 108, il risultato di una tale condotta sarebbe stato quello di produrre una "eliminazione del c.d. tessuto connettivo necessario all'affermazione e sviluppo della personalità", sfociando in una forma di isolamento sociale a causa del quale "la comunicazione del plagiato con il mondo non potrebbe avvenire che per mezzo del plagiato" (*Ivi*, p. 173).

<sup>328</sup> Sul punto cfr. DOMENICO CHINDEMI, VALERIA CARDILE, *Violenza psichica endo-familiare, plagio della vittima e rimedi terapeutici*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 1201 ss.

<sup>329</sup> Cfr. COSIMO TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio*, in *Arch. pen.*, 1969, II, p. 345.

<sup>330</sup> Cfr. MARCO ALFANO, *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in *Giust. pen.*, 2004, II, c. 673; MASSIMO DI BELLO, *Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell'integrità psichica della persona*, in *Riv. crimin. vittimol. secur.*, III, 2010, 4, p. 16.

nazione del soggetto che si assume vittima del plagio”<sup>331</sup>. Invero, argomenta ancora la Corte, “presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante, risulta chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato totale di soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona dotata di una vigoria psichica capace di ottenere un siffatto risultato. Non esistono, però, elementi e modalità per poter accertare queste particolari ed eccezionali qualità, né è possibile ricorrere agli accertamenti di cui all’art. 220, 2° comma, del codice di procedura penale, non essendo ammesse perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, sulla base delle contemporanee esperienze [...], che possano esistere esseri capaci di ottenere, con soli mezzi psichici, l’asservimento totale di una persona”<sup>332</sup>.

Risulta chiaro come, ad avviso della Consulta, sussisterebbe il forte rischio che in applicazione dell’art. 603 c.p., qualunque normale rapporto, sia amoroso, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura, qualora sorretto da un’aderenza cieca e totale di un soggetto ad un altro, e se considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio.

---

<sup>331</sup> Cfr. Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, cit., p. 809. Sottolinea inoltre la Corte come “il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all’arbitraria determinazione del giudice l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato *a dolo generico, a condotta libera ed evento non determinato* (corsivo nostro). Il pericolo di arbitrio, dal punto di vista dell’eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al totale stato di soggezione può condurre ad applicazioni della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite [...] quali il proselitismo religioso, politico e sindacale” (*Ivi*, p. 806).

<sup>332</sup> *Ibidem*: “Fra individui psichicamente normali, l’esternazione da parte di un essere umano di idee o convinzioni su altri esseri umani può provocare l’accettazione delle idee e convinzioni così esternate, e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica, nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di una attività psichica dell’agente e, pertanto, una limitazione del determinismo del soggetto che recepisce. Questo tipo di limitazione, come è stato scientificamente accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica, che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto tra il sacerdote ed il credente, tra il maestro e l’allievo, tra il medico e il paziente, ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca, ma è estremamente difficile se non impossibile individuare, sul piano pratico, e distinguere ai fini delle conseguenze giuridiche [...] l’attività psichica di persuasione da quella, anche essa psichica, di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l’una e l’altra attività nonché per accertare l’esatto confine fra esse. L’affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell’altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non soltanto dell’intensità dell’attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e risultati di essa. Quanto all’intensità, dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie descrizioni mediche di condizionamento psichico, risulta che ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l’attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà”.



La fattispecie *de qua*, pertanto, sembra collocarsi in una dimensione di elevata incertezza giuridica ed applicativa, correndo lungo il sottile crinale che separa il lecito dall'illecito, il comportamento socialmente e giuridicamente giustificato da quello riprovevole e criminoso.

Tuttavia, nonostante tale, presunta, superficialità della norma risulta ancora oggi molto complesso fornire una risposta esaustiva ai numerosi interrogativi afferenti alla possibilità che il sistema penale attuale offra una protezione adeguata ai fenomeni che attentano alla integrità psichica, soprattutto in termini di tutela giuridica nei confronti dei presupposti<sup>333</sup> per la fruizione incondizionata di quegli stessi diritti di libertà di cui l'individuo *sui iuris* deve farsi portatore.

Non pare, invero, che, pur nella veridicità delle sue affermazioni, la Corte costituzionale abbia risolto il problema, eliminando dallo scenario giuridico un *quid* che, pur alloggiando nell'ordinamento sotto un alone di abusivismo applicativo, pareva farsi preferire alla voragine interpretativa lasciata; d'altra parte la difficoltà di tracciare un accorto equilibrio tra sopravvivenza della norma e sua espunzione non risiede tanto nel provarne o negarne l'esistenza *in re ipsa*, giacché qualsivoglia aspetto, nel sistema della comunicazione interpersonale, tende, in potenza alla manipolazione<sup>334</sup>, in modo che l'interazione umana soggiaccia, nei rapporti di soggezione fisiologica, ad un "rischio consentito di assoggettamento psichico"<sup>335</sup>.

Pur se sostenuta da suggestive argomentazioni, la tesi secondo cui la volontà di un individuo non può essere del tutto schiavizzata e la libertà morale non può subire violenza sembra, dunque, ancora lontana da una univoca dimostrazione<sup>336</sup>. La Corte costituzionale, invero, pur evidenziando come il reato di plagio venisse configurato "a forma libera", è sembrata concentrarsi maggiormente su alcune prospettazioni nel senso di fattispecie a contenuto meramente psicologico, *rectius* sulla suggestione quale elemento costitutivo

---

<sup>333</sup> Osserva ANTONIO GUARINO, *Enti ecclesiastici e "sussidiarietà orientata" nel sistema integrato dei servizi sociali*, in *Dir. eccl.*, CXV, 2004, I, p. 595, che "la eventuale assenza dei presupposti per l'esercizio del diritto non comporta il venir meno dello stesso, ma condiziona solo il *come* e il *quando* assicurare in concreto il diritto".

<sup>334</sup> Cfr. WOLFGANG MICHAELIS, *Die Methode als solche ist nicht schlimm*, in THOMAS KRUCHEM (a cura di), *Staatsfeind Scientology?*, Koehler & Amelang, München, 1999, p. 325, ad avviso del quale, più che trovare una specifica tecnica di manipolazione, occorre selezionare una idea "in grado di generare di per sé rapporti di dipendenza, tenuto conto del fattore collaterale, secondo cui spesso sono le persone stesse, in una fase della loro vita, a cercare una qualche forma di sottomissione [...]".

<sup>335</sup> Così LUIGI CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in STEFANO CANESTRARI, GABRIELE FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, CLUEB, Bologna, 2001, p. 247.

<sup>336</sup> Cfr. FRANCO COPPI, (voce) *Plagio*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 943.

del delitto, contestando, giustamente, il fatto che non potessero cogliersi linee distintive ben definite tra suggestione e persuasione lecita.

E però l'art. 603 c.p. si prestava anche ad altre letture, troppo affrettatamente ed incautamente trascurate, le quali ne avrebbero permesso una più corretta collocazione all'interno della tutela accordata alla libertà individuale, come *prius* rispetto a quella delle varie libertà umane che, della personalità medesima, si rivelano derivazioni<sup>337</sup>. Se i fatti raccontano, come è incontestabile, la possibilità di ridurre una persona in proprio potere attraverso episodi di minaccia e violenza<sup>338</sup>, nel momento in cui la condotta del soggetto agente non sia suscettibile di ricomprendersi in un solo episodio, assumendo una dimensione più ampia di quella prevista dagli artt. 605, 610 e 613 c.p., anche la normativa sul plagio avrebbe potuto trovare una sua permanenza all'interno dell'ordinamento.

Assumere, a giustificazione della tesi dell'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p., l'impossibilità o l'improbabilità della verifica, nella realtà, di situazioni identiche a quelle ipotizzate dalla norma, ovvero la elevata difficoltà di riuscire a raggiungere una prova, o, ancora, i rischi e gli inconvenienti conseguenti ad un uso scorretto ed arbitrario della norma penale, sembra ben lontano dal costituire un argomento convincente, giacché, a parte i giudizi di merito sulla veridicità o meno delle tesi addotte, non rientra certo tra i compiti dell'interprete e del giudice costituzionale una valutazione su tali profili<sup>339</sup>.

---

<sup>337</sup> Cfr. CESARE MAGNI, *Interpretazione del diritto sulle credenze di religione. I. Possibilità operative analitiche e strutture d'ordine delle scelte normative*, CEDAM, Padova, 1959, p. 92, nel senso che "ciascuno dei vari e specifici diritti pubblici di libertà non è che una parte di un tutto inscindibile, costituito dal diritto alla libera affermazione della personalità del singolo".

<sup>338</sup> Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 13ª ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 139, il quale distingue tra violenza propria ed impropria, laddove la prima comprenderebbe "ogni tipo di energia fisica adoperata dal soggetto sulla vittima, al fine di annullare o limitare la capacità di autodeterminazione". Non solo, però, una *vis corporis illata*, bensì ogni mezzo fisico adoperato per lo scopo anzidetto. La seconda, invece, comprenderebbe "ogni altro mezzo che produca il medesimo risultato, esclusa la minaccia, come l'ipnotizzazione, la narcosi, l'utilizzo di alcool *et similia*". In merito al secondo requisito, inoltre, nota l'A. come la minaccia consisterebbe nel "prospettare ad una persona un male futuro, il cui avverarsi dipende, però, dalla volontà dell'agente. Occorre, però, la circostanza che tale male venga posto in una alternativa: o sottomettersi alla volontà del soggetto agente oppure subire il male indicato" (*Ivi*, p. 140). Sul punto cfr. anche GUIDO NEPPI MODONA, *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura delle fattispecie criminose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, p. 522 ss.

<sup>339</sup> Cfr. FRANCO COPPI, (voce) *Plagio*, cit., pp. 945-946, il quale rimarca con forza "il dato fenomenico per cui, a coloro i quali negano categoricamente la possibilità che un individuo possa essere svuotato della sua volontà e spersonalizzato, rispondono in massa coloro i quali allarmati denunciano il diffondersi di tecniche, sempre nuove e subdole, di manipolazione del proprio «io», segnalando casi sconcertanti di individui e, a volte, di intere comunità, i quali paiono aver abdicato in maniera irreversibile alla propria capacità di autodeterminazione, rimettendo acriticamente in mani altrui il

Un errore, d'impatto decisivo, commesso da quanti hanno insistito sui contenuti eminentemente psicologici del plagio e sul quale anche la Consulta ha fatto leva nella sua, in questi termini, indubbiamente giustificata pronuncia è stato quello di catalizzare l'attenzione sul "totale stato di soggezione", rendendolo un evento del reato costitutivo della fattispecie. Una lettura alternativa avrebbe potuto, invece, qualificare come vero fulcro del reato l'elemento della sottoposizione del soggetto passivo al potere dell'agente, in qualunque modalità ottenuto; invero, lo stato di totale soggezione, pur nella sua indeterminatezza legata alla formulazione testuale, costituiva una specificazione, in termini descrittivi, dell'evento di reato, e non già l'evento stesso *in re ipsa*, il cui cuore pulsante era costituito dalla circostanza che la vittima si ritrovava costretta ad agire in conformità al volere del soggetto attivo, coartante la propria volontà ed autodeterminazione.

In più, un simile risultato non sarebbe stato considerato all'interno di una prospettiva rivolta unicamente alla relazione interindividuale, di natura psichica, tra plagiato e plagiante, bensì nella varietà delle molteplici forme tramite cui può essere condizionata l'altrui libertà. L'aver delineato l'art. 603 c.p. in termini di una fattispecie a contenuto meramente psicologico, intendendone lo "stato totale di soggezione" come un atteggiamento psichico provocato nella vittima unicamente per via di suggestione e l'aver scorto, nel verificarsi di tale stato, l'intero evento di reato, hanno condotto a ritenere che la fattispecie potesse verificarsi soltanto attraverso l'esplicazione di una influenza psichica, escludendo, così, la riduzione di un soggetto al potere altrui per altre strade. Ci si trovava, invece, in presenza di una palese forma libera della condotta costituente l'illecito della fattispecie penale, atta a privilegiare, in via astratta, molto più l'evento che non il mezzo che lo produce<sup>340</sup>.

Non sembra, in tal senso, un azzardo ritenere che, *mutatis mutandis*, l'art. 603 c.p. mirasse, vuoi per ubicazione, vuoi per il tenore letterale, ad apprestare tutela alla personalità individuale, mediante l'incriminazione di chiunque fosse riuscito ad imporre, in qualsiasi modo ed in via permanente, il proprio potere su un altro soggetto, inducendolo ad operare in conformità al proprio volere giacché privato di ogni capacità di sottrarsi alle imposizio-

---

proprio destino. Il pensiero non può che rivolgersi a quei sedicenti culti che caratterizzano, sempre più, i tempi moderni e il cui avanzamento sembra guidato, spesso, da un capo senza scrupoli, intento unicamente a lucrare sulla irrefrenabile voglia di cambiamento e di nuove scoperte, anche interiori, che interessa l'attuale società, in particolar modo i giovani".

<sup>340</sup> *Ivi*, p. 948: "[...] può ritenersi che l'art. 603 c.p. non andasse ad incriminare *tout court* l'atto di produrre, in un individuo, uno stato di soggezione, bensì, preliminarmente, la riduzione di un soggetto al potere di un altro, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali detto risultato fosse stato raggiunto".

ni altrui e di ogni prospettiva di recupero della propria libertà, senza che ciò equivalga a negare, per motivazione religiosa, convenienza economica o politica, ammirazione verso una personalità suggestiva o altre ragioni, che un individuo possa considerarsi libero di votarsi ad un'altra persona, abbracciandone gli ideali e le convinzioni<sup>341</sup>. Né ciò può equivalere, *sic et simpliciter*, ad una ipotesi di plagio, dal momento che, alla base di tali scelte<sup>342</sup>, è sempre riscontrabile un atto di insindacabile volontà<sup>343</sup> nonché una libera opzione del soggetto<sup>344</sup>, unitamente alla possibilità che un consenso sugli altrui ideali, a maggior ragione religiosi, sia sempre oggetto di libera revoca<sup>345</sup>.

### 7. *Il consenso della vittima quale possibile scriminante?*

Da quanto sinora osservato emerge come la difficoltà principale nell'aprestare tutela all'integrità psichica risieda proprio nella mancanza di una pregnanza di contenuto nel concetto di manipolazione mentale, in particolar modo riguardo a quelle forme di condizionamento prodotte tramite "mezzi

---

<sup>341</sup> Osserva ARTURO CARLO JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 48, che "se di una libertà fondamentale può parlarsi, questa è la libertà di esprimere le proprie idee e cercare in ogni modo di divulgarle; la libertà di persuadere gli altri".

<sup>342</sup> Cfr. BRUNO CALLIERI, GIOVANNI MARIA FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 810, nel senso che "la possibilità di scelta si traduce nella possibilità di recepire da più parti più messaggi e, quindi, di selezionarli, proprio perché si tratta di messaggi molteplici, reagendo ad essi secondo le nostre capacità".

<sup>343</sup> Cfr. ANGELO GIUSEPPE URRU, *La funzione di insegnare nella Chiesa. Un breve commento al Libro III del Codice di Diritto Canonico*, Edizioni Vivere In, Roma, 1988, p. 27, il quale fa riferimento ad un atto di volontà inteso come immunità "non soltanto da coercizione esterna, ma anche di libertà psicologica, che esclude qualunque metodo contrario alla libertà e alla responsabilità umana, il quale possa togliere all'individuo il dominio delle proprie facoltà [...] ed il senso di responsabilità delle proprie decisioni".

<sup>344</sup> Cfr. BERNHARD HÄRING, *La legge di Cristo*, vol. I, Morcelliana, Brescia, 1966, p. 141: "L'atto libero è *causa sui*, cioè è la determinazione prima di ciò che è ancora indeterminato [...]".

<sup>345</sup> Di modo che "le norme della confessione religiosa non potrebbero produrre effetti per costringere all'adesione chi non volesse (o non volesse più) appartenere ad essa": così FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 4ª ed., Zanichelli, Bologna, 1995, p. 199. Cfr. PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo*. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 20, nel senso che la concezione di appartenenza "è messa in crisi dal confronto con la sensibilità moderna, imprescindibile, verso i diritti degli individui: [...] la rivendicazione dell'uso della libertà costitutiva di coscienza; il pluralismo in materia di religione; [...] la libertà di scegliere la propria religione e di abbandonarla in favore di un'altra, cioè una cultura della libertà che può condurre le società, [...] a rivendicare una valutazione e a volte un controllo sui mezzi di cui si munisce un gruppo religioso per proteggere la libertà sull'uscita dei suoi membri. Lo dimostrano i dibattiti sulla legittimità delle sette".

persuasivi”<sup>346</sup>. In altri termini, non si contesta *stricto sensu* l’inesistenza della manipolazione mentale *in re ipsa*, quanto, piuttosto, l’impossibilità di individuare una forma di persuasione che sfoci nell’illecito penale, con evidenti ripercussioni anche sui rapporti tra diritto penale e scienza psichiatrica.

Tuttavia il concetto di manipolazione presenta una complessità intrinseca tale da non poter essere ridotto alla sola persuasione, facendo, così, venir meno l’assoluto *aut aut* che contrappone quest’ultima alla suggestione. Tale alternativa, dai confini alquanto angusti, non può costituire una opzione esclusiva per il diritto penale, laddove sussiste la pretesa di qualificare la suggestione come una corrispondenza biunivoca che parte dallo sfruttamento, da parte del soggetto attivo, della sfera di emotività altrui e culmina con l’assenza di decisionalità razionale da parte della vittima. Nello specifico, però, le forme di manipolazione mentale che trovano luogo negli ambienti settari non possono non destare allarmanti preoccupazioni, giacché un simile contesto si presenta come una micro-struttura sociale “che cerca di attuare le stesse forme di manipolazione che la società attua su tutti noi”<sup>347</sup>.

Ne deriva la difficoltà di distinguere tra gruppi leciti ed illeciti sulla base dei soli metodi utilizzati<sup>348</sup>, essendo necessario volgere, piuttosto, lo sguardo

---

<sup>346</sup> Cfr. RENZO CANESTRARI, ANTONIO GODINO, *La psicologia scientifica. Nuovo trattato di psicologia*, CLUEB, Bologna, 2007, p. 392, ove si intende per “persuasione”, differenziandola dal ricatto e dalla minaccia, “un atto che comporta sempre una scelta, indurre un cambiamento dell’opinione altrui solo per mezzo di un trasferimento di idee, un mero passaggio di contenuti mentali”.

<sup>347</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, cit., p. 137, il quale prosegue: “[...] si scatena così un antagonismo tra società e tali micro-strutture, in virtù del quale la società definisce in termini spregiati - come ‘manipolazione’ - la persuasione operata dai gruppi settari; i quali, a loro volta, si isolano dalla società o sono in aperto contrasto con essa”.

<sup>348</sup> Ad avviso di ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 41, “il problema non è di facile soluzione, perché in sostanza si tratta di verificare se l’attività di proselitismo risponde ad un’autentica ispirazione religiosa oppure è solo l’espedito strumentale per conseguire illeciti guadagni. Si tratta di un’indagine che si pone tutta sul terreno probatorio e dell’esame delle circostanze concrete; e se talvolta è semplice, altre volte non lo è e rischia di ledere la libertà religiosa del soggetto, ove mai l’operatore giuridico si muovesse secondo una pregiudiziale di ostilità, nel momento in cui si valutasse come illecita un’attività che non lo è: in effetti qualche volta è incerta la linea di demarcazione tra attività di esplicazione del diritto di libertà religiosa e sua sicura riconducibilità al tipo di attività punita dalla legge penale”. Osserva MICHELE DEL RE, *Nuovi culti: problemi penalistici*, in *Temì Romana*, XXXVII, 1988, 4, p. 351, che “in materia religiosa il criterio della razionalità di una credenza non può servire per distinguere la religione [...] dalla superstizione e dal fanatismo. [...] Quello che si chiede, in materia religiosa è piuttosto se una credenza è ragionevole, cioè socialmente accettabile, tollerabile; la fede, infatti, è, per definizione, credenza nell’indimostrato”. Interessante anche la riflessione di SILVIO FERRARI, *Introduzione*, in IDEM (a cura di), *Diritto dell’uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, CEDAM, Padova, 1989, p. 15, il quale osserva come, più che operare una valutazione delle singole idee, il giurista debba arrestarsi ad un’analisi esterna dei comportamenti che incidono sulla realtà sociale, in particolare sul “significato dei limiti che può assumere il principio di incompetenza in materia religiosa nello Stato contemporaneo”. Tale riflessione deve “avere un

alle finalità perseguite al loro interno, nonostante il rischio evidente di creare un contrasto con i principi di libertà di espressione e di religione<sup>349</sup>, nonché con le religioni dominanti<sup>350</sup>, e di distinguere tra le forme di manipolazione che esercitano una presa indiretta e quelle che, invece, agiscono direttamente sul soggetto passivo. La persuasione, invero, è idonea ad indurre altri ad agire ovvero mutare la propria personalità, producendo significativi cambiamenti da un punto di vista neuro-fisiologico; e tuttavia essa indica pur sempre una tipologia “cognitivamente mediata” di interferenza con la personalità altrui, filtrata da quei “meccanismi di controllo cognitivo che presiedono alla risposta del destinatario”<sup>351</sup>.

In maniera differente sembra atteggiarsi il caso in cui ci si trovi ad affrontare, da parte della vittima, una manipolazione di tipo diretto, *rectius* ottenuta tramite un condizionamento delle sue azioni con pressione sui meccanismi di cognizione<sup>352</sup>; trattasi, per la precisione, di forme di intervento sul cervello atte ad evitare l’attivazione dei meccanismi di controllo cognitivo, la cui realizzazione totale, in termini di *brainwashing*, tuttavia, pare costituire un costrutto speculativo piuttosto che una ipotesi verificabile.

Al contrario, l’attenzione del diritto penale può, e in certi casi deve, spostarsi su quei fenomeni di manipolazione mentale non protesi all’annullamento totale della personalità altrui, bensì al loro controllo e mutamento, aggirando i meccanismi cognitivi ed agendo sul sistema nervoso centrale. A questa strategia appartiene la c.d. *Deep Brain Stimulation*, la quale, utilizzata

---

unico criterio ispiratore: quello indicato dalla Regina d’Inghilterra Elisabetta I quando ammoniva che *non si devono aprire finestre nella coscienza degli uomini per vedere cosa vi accade dentro*”.

<sup>349</sup> Cfr. WOLFGANG MICHAELIS, *Die Methode als solche ist nicht schlimm*, cit., p. 327, il quale definisce “di seconda generazione” quel tipo di manipolazione esercitata dai nuovi movimenti religiosi, in confronto a quella, di prima generazione, imputabile ai regimi totalitari, proponendo, i primi, “una nuova *Weltanschauung* alternativa a quella maggioritaria”.

<sup>350</sup> Cfr. MASSIMO INTROVIGNE, *Si fa presto a dire setta. Perché stiamo approvando una legge liberticida*, in *Il Foglio*, 23 giugno 2005.

<sup>351</sup> Cfr. ATTILIO NISCO, *Op. ult. loc. cit.*, il quale precisa: “In altre parole, la persuasione modifica l’ambiente cognitivo circostante al soggetto che ne è investito, e non direttamente il suo cervello. Per questo motivo facciamo fatica ad attribuirle un disvalore normativo che prescindendo dal contesto nel quale si svolge (ad es. una condizione di preconstituita vulnerabilità psichica, oppure un’offesa ad altri interessi, ad es. patrimoniali, della vittima)”.

<sup>352</sup> Ad avviso di JAN CHRISTOPH BUBLITZ, REINHARD MERKEL, *Autonomy and Authenticity of Enhanced Personality Traits*, cit., p. 368, possono distinguersi diversi approcci interventistici: “1) Una interferenza con le capacità di controllo dell’agente - la comunicazione persuasiva - che è legittima, se non sopravvengono altre considerazioni normative (ad esempio, se la persuasione si regge su un inganno e comporta un danno; 2) Le forme di interferenza che eliminano un controllo cosciente ma lasciano intatta una funzione di controllo, come accade nell’ipnosi o nei messaggi subliminali, le quali sono legittime finché socialmente accettate; 3) Gli interventi diretti, non mediati dal punto di vista cognitivo, i quali richiedono una interferenza con il corpo e sono leciti con il consenso”.

principalmente per la cura del morbo di *Parkinson*, ha mostrato effetti clinici non del tutto chiari<sup>353</sup>, pur ottenendo una valutazione positiva in termini di rapporto costi-benefici per i pazienti<sup>354</sup>.

Forti perplessità dal punto di vista etico sorgono allorché le tecniche in esame si estendano oltre i naturali confini<sup>355</sup>, dando luogo a vere sperimentazioni di tipo extra-terapeutico<sup>356</sup>: è in questa fase patologica che si inserisce la fattispecie del c.d. *Neuro-enhancement*<sup>357</sup>. Trattasi di una procedura medica mediante la quale, oltrepassando il semplice ripristino dello *status quo* in termini di salute mentale<sup>358</sup>, si mira ad ottenere un miglioramento delle proprie prestazioni mentali, attraverso “interventi diretti dall'esterno con ripercussioni sul cervello”<sup>359</sup>.

Siffatto tipo di miglioramento afferisce alle capacità cognitive ed emozionali del cervello e può ottenersi tramite tecniche molteplici: da quelle farmacologiche<sup>360</sup> a quelle genetiche, passando per quelle chirurgiche<sup>361</sup>.

---

<sup>353</sup> In argomento cfr. REINHARD MERKEL, GERARD BOER, JÖRG M. FEGERT, *Intervening in the Brain. Changing Psyche and Society*, Springer, Berlin-New York, 2007, p. 161 ss.

<sup>354</sup> Cfr. LUCA BORGHI, *Profili bioetici della neurostimolazione*, in *Medicina e morale*, VI, 2004, p. 1203.

<sup>355</sup> Cfr. PETER RABINS, *Scientific and Ethical Issues Related to Deep Brain Stimulation for Disorders of Mood, Behavior, and Thought*, in *Arch. Gen. Psychiatry*, LXVI, 2009, 9, p. 931, il quale parla di una “extension of stimulation to a wide spectrum of neuropsychiatric disorders”.

<sup>356</sup> Cfr. MARIO SAVINIO, MARIO MINIATI, GIOVANNI BROGGI, *Stimolazione cerebrale profonda nel trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo cronico resistente al trattamento: revisione critica della letteratura*, in *Giorn. it. psicopatologia*, 2007, p. 367 ss.

<sup>357</sup> Sul tema cfr. SUSANNE BECK, *Enhancement - die fehlende rechtliche Debatte einer gesellschaftlichen Entwicklung*, in *Medizinrecht*, XXIV, 2006, p. 95; AN RAVELINGIEN, JOHAN BRAECKMAN, LUC CREVITS, DIRK DE RIDDER, ERIC MORTIER, “Cosmetic Neurology” and the Moral Complicity Argument, in *Neuroethics*, 2009, p. 151. Per quanto concerne la riflessione italiana, cfr. ELENA COLOMBETTI, *Etica delle neuroscienze*, in VITTORIO A. SIRONI, MAURO PORTA (a cura di), *Il controllo della mente. Scienza ed etica della neuromodulazione cerebrale*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 208 ss.

<sup>358</sup> Così ERIC T. JUENGST, *Was bedeutet Enhancement?*, in BETTINA SCHÖNE-SEIFERT, DAVINIA TALBOT (a cura di), *Enhancement. Die ethische Debatte*, Mentis, Paderborn, 2009, p. 25. In generale cfr. ANDREAS WOYKE, *Human Enhancement und seine Bewertung. Eine kleine Skizze*, in CHRISTOPHER COENEN, STEFAN GAMMEL, REINHARD HEIL, ANDREAS WOYKE (a cura di), *Die Debatte über “Human Enhancement”. Historische, philosophische und ethische Aspekte der technologischen Verbesserung des Menschen*, Transcript, Bielefeld, 2010, p. 21.

<sup>359</sup> Così JOSEPH LINDNER, *Neuro-Enhancement als Grundrechtsprobleme*, in *Medizinrecht*, XXVIII, 2010, p. 464

<sup>360</sup> Notano CLAUS NORMANN, MATHIAS BERGER, *Neuroenhancement: status quo and perspectives*, in *Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosc.*, CCLVIII, 2008, 5, p. 110, come, tra le tipologie di farmaci maggiormente somministrati, si annoverino il metilfenidato, utilizzato per il trattamento del deficit di attenzione e per la iper-attività, ed il Modafinil, stimolante utilizzato per curare la narcolessia, e tuttavia sfruttato sovente per altre finalità, *rectius* prevenire la fatica e stimolare la concentrazione: sul punto cfr. anche MATTHIS SYNOFZIK, *Kognition à la carte? Der Wunsch nach kognitionsverbessernden Psychopharmaka in der Medizin*, in *Ethik Med*, 2006, p. 45.

<sup>361</sup> Cfr. REINHARD MERKEL, *Neuartige Eingriffe ins Gehirn. Verbesserung der mentalen condicio huma-*

I rapporti tra la tutela penale dell'integrità psichica ed il *Neuro-enhancement* attuato previo consenso del paziente si scandiscono secondo due diverse qualificazioni: la circostanza per cui tale trattamento non è finalizzato alla cura di una patologia e, di riflesso, il fatto che il soggetto che lo riceve mira ad ottenere un potenziamento di facoltà già di per sé sane, portando qualcuno a ritenere che l'*enhancement* "non è ammissibile di per sé, bensì è di per sé non ammissibile"<sup>362</sup>. Punto di attrito con il diritto penale potrebbe essere il diritto ad una piena autodeterminazione nella decisione relativa alle modifiche delle proprie capacità, in molte realtà giudicata contraria alla dignità umana<sup>363</sup> poiché concretantesi in una offesa all'autenticità del genere umano, un tradimento verso le caratteristiche cognitive acquisite dalla specie.

Al di là delle considerazioni nel merito, ciò che appare di tutta evidenza è che, al momento, il *Neuro-enhancement* non sembra aver causato alcun tipo di lesioni e patologie, rilevando, sotto il profilo del rapporto con il diritto, solo l'eventualità di offesa ad un bene individuale<sup>364</sup>. Peraltro la barriera all'esercizio di tale facoltà psichica non sembra poter essere innalzata basandosi sulle norme poste a tutela della incolumità personale, bensì necessita di un diverso approccio innestato sui cambiamenti derivanti dal tipo di intervento al quale si è sottoposti, innescando uno scontro tra autenticità ed autonomia da cui emerge vincitrice la questione relativa alla generica identità personale<sup>365</sup>.

---

na und strafrechtliche Grenzen, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2009, pp. 932-933.

<sup>362</sup> *Ivi*, p. 930, così come riportato da ATTILIO NISCO, *Op. ult. cit.*, p. 141. L.A. sottolinea come "[...] la distinzione tra terapia ed *enhancement* non sia scevra da incertezze; del resto, [...] è lo stesso concetto di salute ad aver subito una profonda modificazione, abbandonando l'assenza di malattia come punto di riferimento, per identificarsi con l'aspirazione al benessere psicofisico: anche alla luce di tale evoluzione il 'miglioramento' dell'essere umano è un fine non estraneo alla medicina".

<sup>363</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e "post-secolarismo"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 558-559: "[...] il diffuso consenso tributato alla dignità umana quale bene meritevole di tutela si spiega, verosimilmente, col fatto che essa rispecchia un valore a forte connotazione etico-emozionale, ma al tempo stesso dal contenuto generico e indefinito: come tale potenzialmente disponibile - per così dire - a fungere da *deus ex machina* per la giustificazione di ogni incriminazione, rispetto alla quale non sia in grado di identificare quale oggetto di tutela un bene giuridico più specifico". Il concetto di dignità umana elevato a vero e proprio diritto soggettivo è ribadito da GIUSEPPE MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Pol. dir.*, 2011, p. 66.

<sup>364</sup> Osserva ATTILIO NISCO, *Op. ult. cit.*, p. 142, come "[...] chi incrementa le proprie prestazioni mentali [...] non attenda, per ciò solo, all'autenticità della specie a cui appartiene [...]".

<sup>365</sup> Cfr. REINHARD MERKEL, GERARD BOER, JÖRG M. FEGERT, *Intervening in the Brain. Changing Psyche and Society*, cit., p. 189, nel senso che "l'essere persona può non coincidere con l'essere quella determinata persona che si era prima di ricevere un certo trattamento".



8. *Orizzonti de iure condendo: spazi di manovra per la cittadinanza di una norma repressiva delle condotte manipolative e proposte ermeneutiche*

Il problema della reintroduzione di una fattispecie criminosa la quale potesse, superando le censure costituzionali<sup>366</sup>, fare le veci dell'abrogato delitto di plagio, considerato un'arma dispotica "di controllo sociale del regime"<sup>367</sup>, è sembrato indirizzarsi, sin dai primi anni successivi alla pronuncia della Consulta, verso il reato di manipolazione mentale, soprattutto sulla base delle speculazioni teoriche realizzate in altri contesti giuridici europei.

Degna di nota, in particolare, quella finalizzata ad introdurre, nell'ordinamento tedesco, un reato posto a tutela della autodeterminazione mentale, c.d. *mentale Selbstbestimmung*; tale proposta punta ad evidenziare, *in primis*, come l'*enhancement* non arrechi un danno a quel complesso di facoltà psichiche per cui "la persona del momento temporale  $T_0$  possa essere considerata la medesima persona in  $T_1$ "<sup>368</sup>. Piuttosto, esso afferisce alla consapevolezza che un individuo ha di sé stesso e delle proprie capacità, in differenti segmenti della sua esistenza, "non del tutto dissociabile dalla percezione che i suoi simili hanno di lui"<sup>369</sup>. In virtù di queste premesse, l'introduzione di un tale reato presupporrebbe la punizione di condotte di danneggiamento mentale di un altro soggetto, poste in essere con l'influenza sull'apparato cerebrale ottenuta mediante farmaci, pratiche bio-chimiche ovvero interventi chirurgici. In caso di consenso, tuttavia, troverebbe applicazione un'attenuante che limiterebbe la sanzione ai soli casi in cui detto consenso superi "i buoni costumi", sulla falsariga di quanto accade al §228 StGB in materia di lesioni personali<sup>370</sup>.

---

<sup>366</sup> Cfr. GERMANA CAROBENE, *Scientology tra religione e sanzione*, cit., p. 120, la quale osserva come "particolarmente problematica, ed indubbiamente pericolosa a livello normativo, alla luce delle attente osservazioni della Corte, è [...] la reintroduzione di una forma di reato a condotta libera cui si collega, inoltre, un risultato non precisato né precisabile in termini di certezza giuridica. Se, infatti, l'esempio paradigmatico dei reati a forma libera è rappresentato dall'omicidio, allo stesso, però, si ricollega, tuttavia, un evento, assolutamente certo, quale la morte di un soggetto. In tali ipotesi, invece, concetti quali 'condizionamento della personalità', 'stato di soggezione', non rappresentano eventi dotati dell'assioma della certezza e rendono quanto meno complessa l'individuazione della condotta criminosa". L'offesa penalmente rilevante, dunque, "è solo quella qualitativamente e quantitativamente prevista da una norma incriminatrice, indipendentemente da ciò che socialmente o moralmente può essere considerato offensivo" (*Ivi*, p. 122).

<sup>367</sup> Così MASSIMO DOGLIOTTI, *La schiavitù è ancora tra noi!*, in *Dir. fam. pers.*, 1991, I, p. 66.

<sup>368</sup> Così ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 143.

<sup>369</sup> Cfr. DAVID DEGRAZIA, *Human Identity and Bioethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 11. Ad avviso di DEREK PARFIT, *Reasons and Persons*, OUP, Oxford, 1984, p. 201, occorre distinguere tra una forma di identità "qualitativa" ed una "numerica".

<sup>370</sup> *Ivi*, p. 951. L'A. propone l'inserimento del §237 StGB, con la seguente formulazione: "1. È

Il paragone con l'ordinamento italiano mostra, in questo modo, un evidente *vulnus* normativo, laddove l'art. 613 c.p., che si è visto in precedenza inidoneo a sopperire alla tutela apprestata dall'art. 603 c.p., risulta inapplicabile anche per la non connessione sussistente tra il reato di lesioni ed il *Neuro-enhancement*, stante la sostanziale differenza tra l'incremento delle facoltà mentali e la riduzione di un soggetto in stato di incapacità di intendere e di volere. Dal punto di vista dei trattamenti medici, ex art. 610 c.p., sussiste solo una parziale sovrapposizione di tutela, anche in virtù del recente *trend* giurisprudenziale a sottrarre i trattamenti arbitrari al ventaglio di controlli apprestato dalla norma *de qua*<sup>371</sup>. Da ciò pare poco criticabile l'idea che sia necessaria, anche nell'ordinamento italiano, l'introduzione di una fattispecie volta a punire i fenomeni di aggressione alla integrità mentale, depurata delle incrostazioni evidenziate che si pongono in netto contrasto con i principî penali costituzionalmente previsti, per rispondere ad un non poco diffuso allarme sociale, nei confronti del quale il diritto non può certo mostrarsi miope<sup>372</sup>. Una tale forma di tutela dovrebbe però puntare alla tipizzazione delle tipologie di intervento psichico che causino un mutamento delle funzioni mentali, senza il consenso del soggetto passivo, ottenendo, come risultato, una sovrapposizione tra identità personale ed incolumità psichica, nonché una coincidenza tra percezione soggettiva di sé ed oggettiva altrui.

Parallelamente, in merito alla problematica riguardante il consenso prestato al *Neuro-enhancement*, stante il vuoto normativo presente nell'ordinamento italiano, logica imporrebbe il ricorso alla disciplina ex art. 5 c.c., ove, tuttavia, nel divieto di atti dispositivi del proprio corpo, è esplicito il riman-

---

punito [...] chi danneggia gravemente l'autodeterminazione mentale di un'altra persona, influenzando direttamente sul cervello dell'altra persona attraverso l'uso di processi farmacologici, chirurgici, neurostimolatori, tecnogenetici o altri procedimenti biologici o chimici, con ciò mutando in maniera non irrilevante le attuali o future funzioni mentali di quella persona./ 2. Il tentativo è punibile./ 3. Se il fatto è compiuto con il consenso della persona interessata, è antigiusdittico solo se, nonostante il consenso, è contrario al buon costume”.

<sup>371</sup> Cfr. Cass. SS.UU., 18 dicembre 2008, n. 2437, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1807. In dottrina cfr. LUIGI CORNACCHIA, *Trattamenti sanitari arbitrari divergenti*, in *Criminalia*, 2009, p. 416.

<sup>372</sup> Cfr. PAOLO GROSSI, *Prima lezione di Diritto*, 5ª ed., Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 15, ad avviso del quale “il referente necessario del Diritto è soltanto la società [...]”. Parla di un Diritto come “*regolamentazione comportamentale normativa del relazionale sociale secondo reciprocità*”, PAOLO GHERRI, *Introduzione critica alla Teologia del Diritto canonico*, Appunti *pro manuscripto*, Città del Vaticano, 2016, p. 75. *Aliunde* l'A. cala lucidamente il concetto del Diritto nelle istanze sociali, notando che “il Diritto riguarda e gestisce tutto ciò che ha la *capacità* di influenzare le relazioni tra soggetti appartenenti allo stesso Ordinamento [...], mutandone in qualunque modo la *situazione relazionale precedente* [...]”: così IDEM, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 20.

do alla integrità fisica, senza alcun riferimento alla dimensione psichica<sup>373</sup>; lacuna non colmabile neppure per analogia<sup>374</sup> data la difficoltà nel delineare cosa possa intendersi per “diminuzione permanente” della medesima.

Durante l’operatività del reato di plagio, invero, la maggioranza della dottrina si era mostrata alquanto restia a riconoscere una efficacia scriminante alla volontaria sottoposizione ad un potere psichico altrui, motivando tale linea di pensiero con il carattere meta-individuale dell’interesse posto sotto la protezione dell’art. 603 c.p., e con la “assoluta impossibilità per l’individuo di consentire una totale alienazione o degradazione di sé medesimo”<sup>375</sup>. Il fenomeno in oggetto si differenzia però dal plagio, potendo, al più, configurarsi un eccesso di dipendenza da farmaci o dalla tecnica *in re ipsa*.

Peraltro, leggendo in combinato disposto gli artt. 613 e 728 c.p. emerge come l’incapacità di intendere e di volere, nonché la soppressione della coscienza, siano punibili solo in assenza di consenso, o, nel caso di sua presenza, allorquando si crei un concreto pericolo per la incolumità del soggetto: pericoli che, come rilevato in precedenza, non sembrano appartenere all’*enhancement*, anche a tacere delle differenze strutturali con le norme citate. Anzi, si è obiettato, l’*enhancement* produce, in luogo di una *deminutio*, una sorta di potenziamento delle facoltà del soggetto, al punto da inserirsi, come miglioramento della autonomia mentale, in un quadro valutativo che ne rivendica addirittura una utilità sociale<sup>376</sup>.

E però, da contraltare, v’è da dire che ad un tale miglioramento si affiancano mutamenti della personalità non controllabili *a priori* da chi vi si sottopone. La conseguenza più evidente è la difficoltà di comprendere un consenso informato<sup>377</sup> in relazione alle conseguenze che potrebbero derivare da alcune pratiche analoghe. Ma proprio rispetto a mutamenti della personalità non sottoponibili a preventivo *screening* ed atti ad arrecare un pericolo per sé ovvero per altri, potrebbe invocarsi una applicazione dell’art. 5 c.c.,

---

<sup>373</sup> Cfr. SILVIA TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell’aveute diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2008, p. 224, la quale introduce una rivisitazione dell’art. 5 c.c. in chiave penalistica, ossia come norma non più centrale nel delineare i confini della disponibilità della integrità psichica. Parla di necessità di bilanciare gli interessi in gioco FERDINANDO ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell’aveute diritto*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 77 ss.

<sup>374</sup> Cfr. GIORGIO MARINUCCI, *L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 1254.

<sup>375</sup> Così CESARE PEDRAZZI, (voce) *Consenso dell’aveute diritto*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 143.

<sup>376</sup> Cfr. GIANFRANCO IADECOLA, *Consenso del paziente e trattamento medico-chirurgico*, in *Riv. it. med. leg.*, 1986, II, p. 52.

<sup>377</sup> Di consenso informato nell’ambito dei “nuovi culti” parla LOUIS J. WEST, *Persuasive techniques in contemporary cults: a public health approach*, in *Cultic Studies Journal*, VII, 1990, 2, p. 134.

avendo un particolare riguardo al profilo di contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume, da valutare nel singolo caso in relazione alle specifiche peculiarità della pratica posta in essere<sup>378</sup>.

Quanto osservato sinora, dunque, palesa in modo limpido, pur nell'evidenza di un *vulnus* di tutela lasciato dall'abrogazione dell'art. 603 c.p., l'inopportunità di costruire una tutela penale dell'integrità psichica attraverso l'incriminazione di metodi di manipolazione unicamente persuasiva, psicologica e, per certi aspetti, comunicativa<sup>379</sup>, come ampiamente dimostrato dall'esperienza sul plagio<sup>380</sup>: errore nel quale sono incorsi, più o meno consapevolmente, anche i disegni di legge con i quali si è tentato di (re)introdurre il reato di manipolazione mentale<sup>381</sup>, unitamente a proposte elaborate dalla dottrina, anche in ambito extrapenale<sup>382</sup>.

<sup>378</sup> Cfr. LUCA BORGHI, *Profili bioetici della neurostimolazione*, cit., p. 1205, come riportato da ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 146, nota 154.

<sup>379</sup> Cfr. HERBERT HART, TONY HONORÉ, *Causation in the Law*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 1985, p. 53: "One person can only be 'induced' to act by another if he knows and understands what others say. In this sense the relationship between the two actions in such case is 'through the mind' of the second person".

<sup>380</sup> Cfr. ALESSANDRO USAI, *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento italiano*, in *Giust. pen.*, 1993, II, c. 726, il quale ben puntualizza come "in definitiva, la storia dell'incriminazione di plagio nell'ordinamento italiano pone agli studiosi ed al legislatore due delicati interrogativi ai quali la nostra esperienza ha risposto in senso negativo: è possibile privare la persona della capacità di autodeterminazione mediante l'impiego di mezzi esclusivamente psicologici? È possibile discernere i casi in cui l'individuo sceglie con libera determinazione di abbracciare uno stile di vita, dai casi in cui tale scelta sia solo apparente a causa dell'altrui coercizione?". D'altra parte, prosegue l'A., "l'ordinaria vita di relazione all'interno di una collettività è tutta intessuta di condizionamenti psichici della volontà e della libertà altrui". Si consideri anche la proposta presentata dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, nell'aprile del 1988, contenente "Norme a tutela della personalità del minore" (in *Ind. pen.*, 1988, p. 305 ss.): in particolare, l'art. 549 tendeva ad un recupero di una parte dell'incriminazione per plagio con riferimento alla tutela del minore, sancendo il reato di "Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore" e punendo "chi mediante violenza, minacce o suggestioni pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui", e, al 2° comma, "[...] chi induce il minore a compiere singoli atti gravemente lesivi della sua salute fisica o psichica".

<sup>381</sup> Antesignano di tali proposte è stato lo schema di riforma del codice penale ad opera della "Commissione Pagliaro", in cui, all'art. 61, si prevedeva la reintroduzione del delitto di plagio, "consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica". Sul punto si rimanda alla *Relazione sullo schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti-Giustizia*, 1992, p. 360.

<sup>382</sup> Si segnalano, in particolare, tre proposte. La prima mirava alla inabilitazione temporanea per gli individui i quali avessero subito condizionamenti atti ad influenzare la loro capacità di intendere e di volere, *id est* di autodeterminarsi; in particolar modo, negli Stati Uniti venne avanzato, intorno agli anni '80, un progetto di legge che attribuiva all'autorità giudiziaria il potere di sottoporre ad una forma di tutela provvisoria i soggetti che avessero subito una "mutazione di comportamento", c.d. *substantial behavioural change*, in seguito ad indottrinamento coattivo. Tale misura contemplava un tempo massimo di cure di settantacinque giorni, al fine di consentire ai, per lo più giovani, adepti

di riprendere la percezione del reale mediante programmi psicoterapeutici, potendo, poi, essere lasciato alla vita ordinaria. Nel dettaglio la proposta prevedeva l'inserimento dell'art. 80 nella *Mental Hygiene Law*, articolato in ben 18 commi: il primo prevedeva tale misura allorché “*the respondent has undergone a substantial behavioural change and lacks substantial capacity to make independent and informed decisions or to understand or control his conduct [...]*”. Tali comportamenti erano individuati in “1. *Abrupt and drastic alteration of basic values and lifestyle, as contrasted with gradual change such as that which might result from maturation or education; 2. Blunted emotional responses; 3. Regression to child-like levels of behaviour; 4. Physical changes which may include but not be limited to: (I) drastic weight change; (II) cessation of menstruation; (III) diminished rate of facial hair growth; (IV) cessation of perspiration; 5. Reduction of decisional capacity, which may include impairment of judgement and inability to make independent and informed choice*”. Il comma 15, infine, prevedeva che: “A) *An order from temporary guardianship shall set forth a court approved program which shall be designed to enable the respondent to make informed and independent judgements at the end of the period of temporary guardianship. The order shall require that the program be under the supervision of a psychiatrist, a certified psychologist or certified social worker. B) An order issued pursuant to this article shall be for a period of forty-five days. The order may be extended for a period not to exceed thirty days provided there is a showing that there has been interference by outside parties, medical emergencies or other unforeseen circumstances which interfere with the court approved program of temporary guardianship. [...]*”. Sul punto cfr. JOHN GORDON MELTON, *Encyclopedic handbook of cults in America*, Garland, New York-London, 1986, p. 232 ss. Sugli effetti comuni alla maggioranza degli adepti cfr. anche ELI SHAPIRO, *Destructive cultism*, in *American Family Physician*, 1977, p. 83, che elenca: “1. *Demands complete obedience to and subservience to one individual, who purports to be God, the Messiah or some form of, or a messenger of, the deity. 2. Requires separation from society. Association with nonmembers discouraged, except to gain money or to proselytize. 3. Discourages any form of self-development. Education is scorned and the self image is totally destroyed. 4. Teaches hatred of parents, organized religion, and, sometimes, the U.S. government. 5. Does not have concern for the material body; feels only the soul is important. 6. Takes all material possessions (past present and future) for its own use. Members are not permitted to own anything in their own names. 7. Makes it almost impossible for a member to leave, either through physical restraints or psychological fears. 8. Maintains the member in a 'brainwashed' state through destructive behavior modification techniques*”. Le altre due proposte, maturate sulla falsariga del *leading case* americano, prevedevano: la prima, che, anche in deroga alle norme del codice civile, “il Tribunale dei minori possa pronunciare assunte le urgenti informazioni del caso, la temporanea interdizione di una persona di maggiore età, qualora risulti che essa sia stata sottoposta a pratiche di condizionamento mentale, mediante mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche. L'interdizione dovrebbe essere pronunciata in Camera di consiglio, con ordinanza sommariamente motivata, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, per un periodo non superiore ai tre mesi, prorogabili, in caso di comprovata necessità, per i successivi trenta giorni. [...] L'istanza potrebbe essere proposta dai genitori, dai parenti del soggetto entro il quarto grado, dalle associazioni riconosciute operanti a tutela dell'integrità psichica, nonché dal magistrato requirente. [...]”: così MICHELE DEL RE, *L'adesione al culto emergente: conversione e/o plagio?*, in MARIO DI FIORINO, *Persuasione socialmente accettata: il plagio ed il lavaggio del cervello*, vol. I, cit., p. 243; la seconda prevedeva che, a fronte di condotte costituenti un serio pericolo per l'integrità della personalità individuale, “alcuni soggetti legislativamente indicati (tra i quali il PM presso il Tribunale), possano ricorrere al giudice civile, Presidente del Tribunale o Presidente del Tribunale per i minorenni, in caso di soggetti passivi di minore età, il quale, con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., sentite le parti ed esaminata la persona indicata come vittima, possa essere legittimato ad inibire il comportamento pericoloso contestato. [...] La sanzione di natura penale si dovrebbe, in tale prospettiva, ritenere collegata all'eventuale inosservanza del provvedimento emanato dal giudice civile, previa ingiunzione ad ottemperare al comando giudiziario non eseguito, secondo quanto previsto all'art. 388 c.p.”: così GIOVANNI FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, cit., p. 93. Nel complesso si tratta di un sistema che presenterebbe l'indubbio vantaggio di apprestare interventi preventivi, non comportando problema di conformità

In una proposta risalente al 2002<sup>383</sup>, ad opera della Senatrice Alberti Casellati, la condotta esplicitante la manipolazione mentale si descriveva in termini di “violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici<sup>384</sup> ovvero pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità”, aventi, come risultato, quello di porre taluno in uno stato di soggezione, tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievole”.

E però, tralasciando la incauta opera di sovrapposizione tra mezzi attuativi di genesi differente, e pur dovendo ammettere maggiore accortezza nella presenza del dolo specifico, sulla falsa riga dell’ordinamento francese<sup>385</sup>, emerge il riferimento ad un *quid* di indeterminato, *rectius* le pratiche psicagogiche<sup>386</sup>, correlate ad eventi ben poco inquadrabili strutturalmente, in termini di “soggezione” ed “esclusione della capacità di giudizio”.

---

al principio di determinatezza; e tuttavia, a fronte di lesioni già consumatesi, riuscirebbe soltanto a consentire la cessazione della condotta di mantenimento dello stato di soggezione ed isolamento, cosicché le condotte intrinse di maggior disvalore rischierebbero di restare impuniti. Peraltro l’interdizione a carattere temporaneo di persone maggiorenti e tuttavia sane di mente, e la previsione di una pronuncia in Camera di consiglio, con ordinanza soltanto sommariamente motivata, seppur nel rispetto del principio “*audiatur et altera pars*”, si rivelerebbero mortificatrici nei confronti delle più elementari libertà dell’individuo. Non è un caso, infatti, che il disegno di legge newyorkese subì una respinta dal Governatore, poiché contrastante con il primo emendamento della Costituzione U.S.A., che garantisce la terzietà della legge rispetto al culto: “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*”.

<sup>383</sup> Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV Leg., N° 1777/2002, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*, comunicato alla presidenza il 16 ottobre 2002, in *www.senato.it*.

<sup>384</sup> Cfr. JEAN-PIERRE DESPORTES, *Les manipulations du comportement*, in *La Recherche*, 1974, p. 653, il quale annovera tra gli interventi chirurgici di maggior diffusione la “lobotomia prefrontale”, consistente nell’asportazione di una parte dell’ipotalamo, in conseguenza della quale si ottiene, nel lobotomizzato, un “[...] deterioramento della capacità di giudizio etico, cosicché la coscienza del paziente, le vedute del bene e del male, tendono a diventare convenzionali e non personali [...]”.

<sup>385</sup> L’ordinamento francese conosce una norma apposita dedicata a tale fenomeno, *id est* l’art. 223-15-2, introdotto ad opera della *Loi* n. 2001-504, 12 juin 2001, art. 20, la quale rappresenta una evoluzione della figura di abuso o circonvenzione di soggetto minore, presente nell’art. 406 del codice penale 1810 e nell’art. 313-4 del codice del 1994 e finalizzato, tramite l’incriminazione del *viol psychique*, ad arginare le derive dei gruppi organizzati, seppur di natura non religiosa, compito precipuo del diritto positivo che “*montre là ses limite set ne permet pas de sanctionner la contrainte psychologique employée à l’égard des jeunes adeptes*”. Tale nuova normativa procede ad un adeguamento del contenuto delle precedenti disposizioni al fenomeno delle sette distruttive, trasponendo, simultaneamente, il fulcro della tutela dall’ambito patrimoniale di soggetti deboli alla protezione della personalità *lato sensu* intesa.

<sup>386</sup> Nota GIACOMO PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, cit., p. 1316, che “per psicagogico si intende qualunque comportamento atto a guidare lo sviluppo della personalità”.

Nel 2008 ha visto la luce un'altra proposta<sup>387</sup>, nella quale si descrive la condotta tipica del reato di manipolazione mentale con riferimento specifico a "tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, aventi il risultato di porre taluno in uno stato di soggezione continuata tale da escludere o limitare grandemente la libertà di autodeterminazione". Anche qui, nonostante un avvicinamento alla legislazione d'oltrealpe, se ne trapiantano pedissequamente tutte le incertezze e, in parallelo, non si abbandonano quelle che hanno condotto all'espunzione dell'art. 603 c.p. sul reato di plagio.

Il *background* criminale sul quale trovano terreno fertile tali tentativi, comunque da apprezzare per la volontà di uscire da un buio normativo conclamato, si rivela quello del contrasto ai fenomeni del settarismo e dei c.d. culti distruttivi<sup>388</sup>; il che è chiaramente dimostrato dalla presenza di una circostanza aggravante da applicare in caso di partecipazione a tali realtà aggregate. Nè vale, sebbene, lo si ripete, l'art. 603 c.p. pagasse una formulazione assolutamente rivedibile, pretendere di colmare la tutela *de qua* con l'applicazione, ad es, del residuale art. 600 c.p. sulla riduzione in schiavitù, che parlerebbe di una "soggezione continuativa"<sup>389</sup>; tale norma non pare poter subentrare all'abrogato delitto di plagio in termini di tutela, giacché il concetto di "soggezione continuativa" sembra essere orientato ad una relazione di dominio materiale che esclude la componente psichica; essa, al contrario, è stata ritenuta caratterizzante l'ontologia dell'art. 603 c.p., almeno nella versione psicologica.

*Quid iuris*, dunque, potrebbe (anzi deve!) chiedersi l'operatore del diritto, a fronte della sua precipua vocazione a non intendere la giuridicità come mera "relazione formale ma anche e soprattutto come luogo espressivo della realtà umana [...]"<sup>390</sup>? Di certo l'esigenza di colmare la lacuna legislativa la-

---

<sup>387</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XIV Leg., N° 1664/2008, *Introduzione dell'art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, presentata l'11 settembre 2008, in [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>388</sup> Cfr. FRANCESCO BRUNO, FRANCESCO BARRESI, VINCENZO MASTRONARDI, MORENO FIORI, *Sette religiose e satanismo criminale; aspetti criminologici e psichiatrico-forensi*, cit., p. 425, ad avviso dei quali la mancanza di una incriminazione volta a colpire il *brainwashing*, causata dall'abrogazione del reato di plagio, è stata causa "del dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per l'individuo, di singoli e/o organizzazioni di potere, anche mascherate da religioni, che con i loro sistemi collaudati riescono a separare e distruggere le famiglie, allontanando figli e genitori".

<sup>389</sup> Cfr. GIANLUCA CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Jovene, Napoli, 2008, p. 280.

<sup>390</sup> Così MATTEO VISIOLI, *Il Diritto della Chiesa e le sue tensioni alla luce di un'Antropologia Teologica*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999, p. 357. Per FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Fondare teologicamente il Diritto della Chiesa?*, in FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (a cura di), *La Teologia italiana oggi*, Morcelliana, Brescia, 1979, p. 404, il Diritto è presupposto come "una

sciata dalla sentenza n. 96 del 1981 necessita, per giungere a realizzazione, di un preciso perimetro di manovra che non corra il rischio di urtare, nuovamente, con i principi costituzionali e con la sensibilità, ormai quasi regolata da calcoli matematici e statistico-probabilistici, di alcuni giudici della Consulta.

Le difficoltà maggiori sono sottese al contemperamento tra il diritto ad una autodeterminazione del soggetto nelle proprie opzioni di fede e di coscienza, e la libertà di influenzare, nei limiti del lecito, comportamenti altrui, il che impedisce di configurare un reato a forma libera, la cui valutazione, lasciata all'apprezzamento dei singoli organi, potrebbe dar luogo ad usi/abusi e discriminazioni inaccettabili in uno Stato democratico<sup>391</sup> e laico, inteso nella corretta accezione di quest'ultimo termine<sup>392</sup>. Le strade da percorrere sembrerebbero, allora, subire una biforcazione: qualora si volesse tentare una concettualizzazione di una metodologia di tipo preventivo, andrebbe certamente sottolineato come, in presenza di rischi connessi allo svolgimento di certe attività, nonostante la pochezza ed aleatorietà dei dati scientifici utilizzabili, andrebbero adottate le misure idonee a ridurre al minimo il pericolo *de quo*, arrivando ad imporre l'astensione dallo svolgimento dell'attività rischiosa.

Ragionando in termini repressivi, invece, non peregrina parrebbe l'ipotesi di considerare l'analizzata forma di manipolazione mentale del *Neuro-enhancement*, laddove la fattispecie di una eventuale incriminazione dovrebbe plasmarsi secondo una descrizione più dettagliata dei "mezzi chimici ed interventi chirurgici", già presi in considerazione dai menzionati progetti di legge volti alla (re)introduzione del reato *de quo*, sebbene in modo troppo

---

realtà che si colloca nell'ambito di una pluralità di persone e, [...] così se ne enuncia la definizione assolutamente formale".

<sup>391</sup> Ad avviso di GERMANA CAROBENE, *Scientology tra religione e sanzione*, cit., p. 129, "uno Stato democratico non può, né deve, indicare ai soggetti la 'via giusta', secondo il meccanismo classico delle religioni rivelate, ma deve porsi soltanto quale garante effettivo dei diritti concessi ai singoli tra libertà formali e determinismo socio-psicologico".

<sup>392</sup> Cfr. CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, *Déclaration sur la personne humaine, la famille et la société*, in *Documentation catholique*, XXVIII, 1946, pp. 6-7, ove i Vescovi transalpini distinguono un corretto approccio alla laicità, intesa come "separazione ed autonomia della sfera temporale rispetto alla spirituale e quale affermazione della libertà individuale di seguire e praticare il proprio credo religioso", ed uno improprio, che sfocia nel laicismo, ove essa è inquadrata come "dottrina filosofica materialista ed atea, alla quale lo Stato dovrebbe contrapporre la religione per la tutela del bene comune", e come "autonomia dello Stato rispetto a qualsiasi morale di ordine trascendente". Evidenzia GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Studium, Roma, 1992, p. 47, che l'espressione «laicità dello Stato» "sembra ricorrere come una mera entità nominalistica che, sotto una parvenza di rigore terminologico e di univocità di senso, copre in realtà concezioni assai differenti fra di loro, a volte del tutto opposte".



vago ed incerto<sup>393</sup>.

In quest'ottica, la tecnica manipolatoria, in caso di mancato consenso, potrebbe compiere lo scatto decisivo da evento della fattispecie *in re ipsa*, a condotto di attuazione del dolo specifico, e, per ciò stesso, idoneo a meglio puntualizzare la nuova forma di reato; fermi restando i limiti *ex art. 5 c.c.* nel caso di pratiche alle quali il soggetto decida di acconsentire, in nome della sua autodeterminazione. In aggiunta potrebbe eliminarsi la previsione di elementi strutturali del reato in caso di commissione dell'illecito in ambiente "settario"<sup>394</sup> o in gruppi organizzati, posto che, una tutela efficace della integrità psichica e, prima ancora, della libertà morale del soggetto<sup>395</sup>, (intesa alla stregua di un vero diritto soggettivo<sup>396</sup>, "non impedito o frenato da alcun vincolo preconstituito"<sup>397</sup>) e dei reconditi "processi del volere"<sup>398</sup>, dovrebbe poter attivarsi indipendentemente dal contesto ove tale valore viene profanato, centrandosi, invece, sullo svilimento di quella "possibilità di sviluppare in pieno le potenzialità dell'uomo"<sup>399</sup>.

Dinanzi a determinati tipi di condotta, come è stato ben sottolineato, "si dovrà ricorrere alla sanzione penale con rigore, ma anche con mediata prudenza, perché qualunque intervento repressivo va a toccare una realtà in cui non è sempre facile distinguere le miserie della vita quotidiana dalle genuine

---

<sup>393</sup> Osserva ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 149, nota 166, che "quando, rispetto alle proposte di introduzione di una fattispecie di manipolazione mentale, si obietta che le condotte consistenti negli interventi chimici o chirurgici sarebbero già puniti con le lesioni personali ovvero con la procurata incapacità [...], non sembra si tenga adeguatamente conto dell'autonomo disvalore, oltre che della diversità degli effetti, che possono assumere i trattamenti di cui discorriamo; tanto che [...] l'applicazione delle menzionate fattispecie risulterebbe residuale".

<sup>394</sup> Cfr. GERMANA CAROBENE, *Scientology tra religione e sanzione*, cit., p. 7, ad avviso della quale "di fronte ad atteggiamenti di criminalizzazione del fenomeno dei nuovi movimenti religiosi nel loro complesso sarebbe, dunque, più corretto - e più funzionale ad una precisa interpretazione giuridica - inquadrare le singole fattispecie nell'alveo del diritto comune e penalizzare i soli comportamenti devianti", giacché "non è il contesto spirituale o pseudo tale da dover essere oggetto di attenzione penale [...] ma i 'comportamenti' specifici, di tipo deviante" (*Ivi*, p. 127). Le persuasioni ovvero il proselitismo, operati attraverso la manifestazione del proprio pensiero, non possono, di per sé, essere criminalizzati, "pena l'irrazionalità del sistema" (*Ivi*, p. 123).

<sup>395</sup> Cfr. GIULIANO VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in AA.Vv., *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, vol. V, CEDAM, Padova, 1957, p. 352, nel senso che la "libertà morale si estende sino a ricomprendere quella di coscienza e di pensiero".

<sup>396</sup> Cfr. ALFREDO GÓMEZ DE AYALA, *L'obiezione di coscienza nei suoi aspetti giuridico-teologici*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 328 ss.

<sup>397</sup> Così HANS KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1967, p. 196.

<sup>398</sup> In questi termini GIOVANNI DE VICENTIS, ALDO SEMERARI, *Psicopatologia e norma giuridica. Saggi interpretativi*, PEM, Roma, 1968, p. 205.

<sup>399</sup> Così FRANZ NEUMANN, *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario*, Il Mulino, Bologna, 1973, p. 52.

manifestazioni della sostanza spirituale dell'uomo"<sup>400</sup>.

La libertà religiosa, nondimeno, è chiamata a costituire autentica sublimazione ed archetipo di tutte le libertà fruibili dall'uomo, e non già mero "incentivo per la strutturazione dell'elemento religioso in funzione di quelle attività criminali che all'ordinamento resterebbe molto difficile colpire"<sup>401</sup>. Alla sua piena salvaguardia potrebbe, in molti aspetti, contribuire la creazione, nata dall'auspicato incontro tra le diverse branche del sapere, di quello che acuta dottrina ha battezzato "diritto ecclesiastico (civile) vivente", che usufruisca di un paradigma di approccio all'esperienza giuridica volto "ai grandi valori coinvolti dal fenomeno religioso e nel rispetto della libertà di religione" e che elabori "categorie che producano nel mondo del diritto affidabili 'istituzioni giuridiche della laicità', idonee ad operare, quali strumenti di diritto positivo, in funzione di parametro materiale di contemperamento di tutte le diversità religiose presenti nella società"<sup>402</sup>.

E non tragga in inganno la qualifica di "civile", giacché un rinnovato *know how* giuridico in questo senso ben potrebbe contribuire, come bussola per orientare le scelte repressive del legislatore, alla risoluzione di controversie anche di natura penale, la cui complessità si acuisce allorché esse siano intentate per ragioni di fede ovvero si basino su scelte di fede, laddove, sovente, "la richiesta di giustizia è effettuata sul presupposto della propria coinvinzione e della propria appartenenza religiosa, e l'esercizio di agire in giudizio si ammanta di un'ulteriore qualificazione costituzionale, ossia dell'esercizio della propria libertà religiosa"<sup>403</sup>.

---

<sup>400</sup> In tal senso RAFFAELE BALBI, *Diritto ed esigenze di una società multiculturale e multireligiosa: premesse introduttive*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 33, il quale aggiunge che "se appare necessario non imbrigliare la libertà volitiva dei singoli, però, [...], non possono non essere previsti limiti proprio per evitare comportamenti lesivi della personalità intellettuale dell'adepto, che l'organizzazione religiosa o pseudo-religiosa potrebbe essere tentata a porre in essere".

<sup>401</sup> Cfr. CARLO CARDIA, (voce) *Religione (libertà di)*, in *Enc. dir.*, II agg., Giuffrè, Milano, 1995, p. 922. Ricorda Corte cost., 13 dicembre 1983, in *Foro it.*, 1984, II, c. 361, che "si è fuori dell'esercizio della libertà religiosa ogniqualvolta si propongono come sua espressione contegni che eludono l'osservanza di quei divieti e di quelle imposizioni contenute nelle leggi penali e d'ordine pubblico che nell'ambito di una civiltà ordinata tutti considerano necessari per una ordinata convivenza civile, anche se tali contegni trovano diretta fonte in un precetto della fede religiosa qualificato come inderogabile, posto che non si può pretendere di condizionare o menomare l'obbligatorietà delle leggi deducendo la rilevanza di un precetto ad esse estraneo".

<sup>402</sup> Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Esperienza giuridica e multireligiosità culturale*, cit., p. 2.

<sup>403</sup> *Ivi*, p. 3, il quale evidenzia come una tale impostazione possa rivelarsi utile in modo particolare allorché "la religione si interseca con il diritto nella sua fase patologica, al fine di individuare un lessico condiviso che contribuisca ad una corretta interpretazione del complesso rapporto tra diritto e religione". Ciò era in qualche maniera già preconizzato da GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Le problematiche del rapporto Stato-minoranze confessionali*, in VITTORIO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA

Di un rinnovato paradigma utilizzativo del diritto vigente, dunque, sembra forse opportuno servirsi, più che, come da più parti ventilato, di una nuova legge sulla libertà religiosa, il cui varo, in un contesto sociale così frammentato e rinnovato, si presenterebbe più come inopportuno meccanismo di frenata che come fattore di progressione in termini di modernità giuridica<sup>404</sup>.

Il problema della disciplina dei nuovi movimenti religiosi deve essere affrontato tenendo presente che, in uno Stato che si proclami laico e pluralista, “che non ha alcuna competenza in materia dottrinale”<sup>405</sup>, anziché “attardarsi a verificare se un’organizzazione presenti o meno il carattere di ‘religione’, è più [...] opportuno impegnarsi nel garantire il rispetto che la legge assicura a difesa dei bene tutelati, anche penalmente, dall’ordinamento, per ottenere la protezione delle situazioni giuridiche sia individuali che collettive dei

---

VARNIER (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 27-28, ad avviso del quale “problema prioritario è quello di conoscere il diritto delle confessioni religiose: è la Costituzione che lo richiede, perché è esigenza di ordine pubblico che gli statuti confessionali siano resi noti [...]. Problema subordinato è di fornire a queste norme di natura confessionale una sistemazione negli schemi giuridici consueti, fino a darne conto (con richiami) nei nostri manuali di diritto ecclesiastico. È un punto sul quale è il caso di insistere, altrimenti continueremo a brancolare nel buio di fronte ad una organizzazione religiosa, più o meno sedicente, di fronte a un ministro di culto più o meno tale. [...] il sistema per affrontare questo insieme di disposizioni di diversa provenienza, delle quali è comunque presupposta la conoscenza, potrebbe essere ancora il ritorno ad una loro esposizione intercalata durante la trattazione di quegli istituti secolari che fanno ad esse riferimento, presentando quelle nozioni fondamentali che costituiscono il necessario presupposto per la migliore comprensione della parte della normativa statale diretta a regolare il fenomeno religioso nel nostro Paese”.

<sup>404</sup> Cfr. VALERIO TOZZI, *La nostra proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, in VALERIO TOZZI, GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI (a cura di), *Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. XXVI-XXVII, nel senso che “una legge sulle libertà religiose, generale e unilateralmente emanata dal legislatore statale, semplicemente prevedendo l’accessibilità a tutti i soggetti religiosi nella fruizione delle garanzie normative e degli interventi promozionali della mano pubblica in favore di questo bisogno sociale: la religione, senza distinzione di radicamento sociale e contenuti ideali, farebbe perdere il carattere privilegiato che questi interventi assumono per essere oggi previsti a pioggia, in favore delle sole confessioni religiose, per avere avuto accesso alla legislazione contrattata o in leggi *ad personam*”. Analogamente PAOLO CAVANA, *Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 41, 2017, p. 20, per cui “[...] l’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, se intesa come un’alternativa al modello pattizio, oltre ad essere un pò fuori tempo dopo l’approvazione di ben dodici intese con altrettante confessioni, rischia di bruciare anziché di promuovere percorsi di maggiore integrazione sociale e culturale necessari ma che, al tempo stesso, possono richiedere tempo e adattamenti reciproci. Forse colmerebbe in parte l’attuale divario tra confessioni con e senza intesa, ma ne creerebbe un altro tra confessioni registrate e non registrate, foriero di nuove disparità e soprattutto estraneo al nostro sistema costituzionale”.

<sup>405</sup> Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 3ª ed., Zanichelli, Bologna, 1990, p. 51.

cittadini”<sup>406</sup>. Nondimeno, tuttavia, la commissione di un illecito di tipo “liberticida” nei confronti dell’integrità mentale, qualora fosse riammessa una normativa simile nel nostro ordinamento, ambientata in contesti aggregati, come quelli religiosi, (ma non solo) adatti, cioè, ad instaurare un rapporto più o meno marcato di sequela, potrebbe costituire circostanza aggravante, senza dunque divenire elemento determinante della concretizzazione della fattispecie penale *in re ipsa*.

In questo modo, dunque, agendo a monte, e non concentrandosi, a valle, sulla problematica individuazione di cosa incarna o meno il paradigma di un nuovo movimento religioso<sup>407</sup>, potrebbe, quantomeno, ridursi il rischio che

---

<sup>406</sup> È l’osservazione di SERGIO LARICCIA, *Pubblici poteri e nuovi movimenti religiosi*, in VITTORIO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, cit., p. 74. L’A., rigettando una concezione “dei consociati come soggetti eternamente immaturi ed indegni della libertà, se non altro perché tale idea [...] costituisce essa stessa una remora per la maturazione della personalità dei cittadini ed accentua l’antitesi tra l’esigenza della coscienza collettiva e la realtà del potere”, propone, per “rendere ciascuno protagonista del proprio destino e sempre più capace di autodeterminarsi [...]”, di “[...] cominciare col ritenere i cittadini maturi per l’esercizio *personale* dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, riconoscendo ad essi anche la capacità di resistere, nel libero ed aperto dialogo con le opinioni contrastanti, ai condizionamenti provenienti dagli altri consociati (individui e gruppi sociali)” (*Ivi*, p. 76). Per completezza va detto che l’A. trova meno d’accordo chi scrive sul punto in cui ritiene che “[...] le leggi attualmente in vigore in Italia sono più che sufficienti per garantire i cittadini da eventuali abusi penalmente perseguibili commessi da uno dei nuovi movimenti religiosi [...]” (*Ivi*, p. 75), e ciò, oltre che per la visione dell’integrità psichica come un bene da tutelare in via autonoma rispetto ad eventuali protezioni *de relato*, anche per le, a tutti note, vicende giudiziarie di sedicenti movimenti religiosi con moventi chiaramente truffaldini che, proprio per l’assenza di normative *ad hoc*, sono riusciti a raggiungere impunità quantomeno discutibili.

<sup>407</sup> Ad avviso di MARIO TEDESCHI, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in SILVIO FERRARI, TULLIO SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, CEDAM, Padova, 1988, p. 145, trattasi di realtà che trovano i giuristi poco preparati ad affrontarle ed a “stabilire quando ci si trova di fronte a credenze di religione che non si sostanzino in meri movimenti di pensiero, e consentire allo Stato di valutarne il contenuto ideologico che non può essergli indifferente, non solo perché può contrastare con i limiti generali dell’ordine pubblico e del buon costume, ma perché preliminarmente ad ogni rapporto giuridico è l’esatta determinazione delle parti, gli interessi di cui esse sono portatrici e il fine che intendono perseguire”. A ciò aggiunge GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Le problematiche del rapporto Stato-minoranze confessionali*, cit., p. 6, che “[...] se in questi casi non si è sempre in presenza di confessioni riconducibili nel quadro giuridico delle ‘minoranze religiose’, si è pur sempre di fronte a gruppi che perseguono finalità costituzionalmente garantite. Tuttavia queste garanzie devono trovare delle limitazioni proprio per la delicatezza della fenomenologia religiosa che sempre sottende tali organizzazioni”. In via opposta, poi, si correrebbe il rischio di cadere nel pericolo “giurisdizionalista” che il legislatore, “oltre a prevedere l’accertamento amministrativo delle finalità religiose, si arroghi la possibilità di definire il significato di finalità religiosa e, conseguentemente, di religione” (*Ivi*, p. 9). Ovviamente non deve neppure cadersi nell’errore opposto, *id est* considerare quanto afferisca all’organizzazione interna degli ordinamenti confessionali, come “estraneo al settore del diritto”: cfr. MARCO BORNO, *L’ordinamento ecclesiastico valdese tra Grazia e diritto*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 1990, 2, p. 114. Il sistema di equilibrio è delicato, giacché, se da un lato sono da condividere le ragioni che inducono a valutare con preoccupazione le attività di organizzazioni che usano sistemi di reclutamento non

la più incisiva operatività della sanzione in relazione “gruppi di pressione”<sup>408</sup> ad alto voltaggio, le quali, facendo leva sui propri elementi di novità<sup>409</sup>, o, in alcuni casi, su di uno *status* di minoranza<sup>410</sup>, quasi pretendono ogni tipologia di legittimazione o copertura giuridica, sia vanificata da un ricorso, tanto improprio quanto, tecnicamente, inattaccabile al complesso di garanzie *ex artt.* 19<sup>411</sup> e 21 Cost.<sup>412</sup>.

---

trasparenti, è parimenti vero come “troppo spesso l’argomento della insussistenza del fine religioso sia stato utilizzato per contrastare l’azione di gruppi effettivamente religiosi che presentavano come unico elemento ‘negativo’ quello di porsi come alternativi rispetto a quelli tradizionali”: così SERGIO LARICCIA, *Op. ult. cit.*, p. 56.

<sup>408</sup> *Ivi*, p. 54, il quale sottolinea come “[...] i gruppi sociali con finalità religiosa esercitano di fatto un’azione diretta a determinare una reazione dell’opinione pubblica al fine di orientarla in senso favorevole ai principi delle singole confessioni religiose operanti nella società e ad influenzare gli indirizzi e le tendenze dell’azione dei poteri pubblici [...]”.

<sup>409</sup> Tuttavia osserva ERNST BENZ, *Neue religionen*, Klett-Cotta, Stuttgart, 1971, p. 158, che “le forme dell’esperienza religiosa accessibili agli uomini sono [...] relativamente limitate. Anche quelle religioni che nascono con la coscienza della loro novità non si trovano al di fuori della continuità storica delle forme precedenti della storia religiosa”. Acutamente nota GERMANA CAROBENE, *Scien-tology tra religione e sanzione*, cit., p. 49, che “la comparsa di religioni ‘nuove’ è sempre stata legata ad un’immediata e negativa reazione giuridica [...]. In società strutturate e codificate sulla stretta correlazione e collaborazione tra potere religioso e civile l’inserimento di un nuovo movimento nel quadro sociale si pone indubbiamente come fenomeno destabilizzante”.

<sup>410</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA-ROMAGNA, *Religiosità alternativa, sette, spiritualismo. Sfida culturale, educativa, religiosa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 67, ove si puntualizza che “la tutela della libertà di religione delle minoranze non deve [...] prescindere dal rispetto della libertà religiosa del singolo individuo da parte di ciascuna minoranza; se ciò non avviene per prassi, è lecito pensare che l’aggregazione che non rispetta la persona umana, con più facilità può essere portata al coinvolgimento in attività non trasparenti se non chiaramente illecite”.

<sup>411</sup> Garanzie sulle quali, tuttavia, si è sempre avvertito un certo disagio interpretativo, tanto da spingere alcuni illustri studiosi ad affermare che l’art. 19 non sarebbe mai entrato in vigore e che “[...] in Italia non c’è neppure quella *devotio domestica* largamente accordata alle minoranze religiose, addirittura prima della Rivoluzione francese [...]”: così ARTURO CARLO JEMOLO, *Libertà religiosa*, in *Il Mondo*, 04.10.1952, n. 40, p. 4. Nondimeno, osserva ANTONIO FUCCILLO, *L’attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 22, che “è certamente difficile parlare di possibile attuazione della libertà religiosa, se non si assume un concetto chiave della stessa, ed è certo che tale concetto non possa essere assunto in modo lapidario, né del tutto soddisfacente”.

<sup>412</sup> Cfr. PAOLO CAVANA, *Op. cit.*, p. 3, il quale sottolinea come tale diritto costituisca “[...] non un elemento accessorio o secondario di cui si potrebbe fare forse a meno, ma uno dei pilastri che formano la cornice giuridico-istituzionale necessaria a sostenere e garantire l’integrazione tra diversi popoli e culture in un clima di pacifica convivenza e reciproco rispetto”. Per ANTONIO GUARINO, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, cit., p. 14, la precisa individuazione del rapporto tra le varie libertà “è pregiudiziale per stabilire se gli artt. 19 e 21 della Costituzione garantiscano anche la libertà di coscienza e quale sia l’oggetto e il contenuto della sua tutela”. Recentemente, in un accorto studio sul punto, si è rimarcato l’accento sulla rinnovata (e forse mai indebolita) importanza della libertà religiosa, al punto da osservarsi che “se è vero che Marx è morto e che noi non ci sentiamo molto bene, oggi anche l’osservatore più scettico è costretto a riconoscere che, invece, ‘Dio sta benissimo’ e nel bene come nel male sembra occuparsi attivamente, oltre che della salvezza degli uomini, di cultura, della politica interna di vari stati, e dei grandi scenari geopolitici globali. [...]”. E allora, usciamo da un’allucinazione passeggera che ci ha fatto perdere il senso della realtà, o davvero

---

la profezia sulla fine della religione è stata la più grande invenzione del XX secolo?": così PAOLO NASO, *L'incognita post-secolare. Pluralismo religioso, fondamentalismi, laicità*, Guida, Napoli, 2015, pp. 7-8. Sul tema si veda anche il recentissimo studio di PETER LUDWIG BERGER, *I molti altari della modernità. Le religioni al tempo del pluralismo*, EMI, Bologna, 2017, p. 111, ad avviso del quale "la confluenza di due sviluppi moderni, l'ampia diffusione del pluralismo come dato di fatto e della libertà religiosa come norma politica, è ormai diventata un fenomeno globale. Si può sostenere, per motivi strettamente utilitaristici, che una certa libertà religiosa costituisce una necessità pratica in queste condizioni".